

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	8
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	11
DIFESA (IV)	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	22
FINANZE (VI)	»	45
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	56
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	71
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	81
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97
AFFARI SOCIALI (XII)	»	105
AGRICOLTURA (XIII)	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	131

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	144
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	149
<i>INDICE GENERALE</i>	»	150

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Emendamenti C. 3175 Governo ... 3

COMITATO DEI NOVE

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Emendamenti C. 3175 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 10.40 alle 10.50 e dalle 14 alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	4
ERRATA CORRIGE	5

ATTI COMUNITARI

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore per la V Commissione*, fa presente che, congiuntamente al relatore per la XIV Commissione, sta lavorando alla predisposizione di una proposta di documento finale, che a suo avviso potrebbe essere presentata entro la fine della settimana.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che il documento finale proposto dai relatori non debba trascurare di fare riferimento alle più recenti evoluzioni del mercato finanziario europeo, ricordando come negli ultimi giorni si è assistito a preoccupanti attacchi da parte degli *hedge funds* ai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Unione europea e a speculazioni che hanno avuto ad oggetto la stessa moneta unica europea. A fronte di tale situazione, ritiene che sia sempre più urgente realizzare una politica unitaria a livello europeo, non solo per quanto riguarda le scelte in materia monetaria, ma, più in generale, anche con riferimento alle decisioni in materia di politica economica e, pertanto, pur essendo consapevole che si tratta di tematiche che non attengono strettamente alla revisione della strategia di Lisbona, invita i relatori a formulare un preciso indirizzo al riguardo nell'ambito del documento conclusivo. In particolare, giudica opportuno che si proceda ad una progressiva armonizzazione della disciplina fiscale applicabile nei diversi Paesi dell'Unione europea, eventualmente ipotizzando un processo che implichi passaggi successivi, analogamente a quanto avvenuto per

l'adozione dell'euro, riprendendo un cammino già tracciato alcuni anni fa dall'allora Commissario europeo per gli affari economici e monetari.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea l'importanza che il documento finale rechi indicazioni in ordine al coinvolgimento delle Regioni nella *governance* economica europea, nonché faccia riferimento all'opportunità di prevedere interventi a favore della riconversione economica delle aree industriali del nord Italia particolarmente colpite dalla crisi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce di quanto evidenziato dal relatore per la V Commissione, rinvia

il seguito dell'esame del documento ad una seduta da convocare entro la fine della settimana.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 288 del 25 febbraio 2010, a pagina 32, prima colonna, alla dodicesima riga, dopo la parola: « vicepresidente », aggiungere le seguenti: « della V Commissione »; alla ventesima e ventunesima riga, le parole: « 143, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « 126-bis »; alla ventitreesima riga, dopo la parola: « presidente », aggiungere le seguenti: « della V Commissione ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (<i>Esame e rinvio</i>)	6
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici e C. 3183 Lanzillotta (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	7
Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 192.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che risponde alle previsioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Tale disposizione prevede, infatti, che tutte le amministrazioni statali, e talune categorie di enti pubblici nazionali, ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche.

Con lo schema di regolamento in esame, dunque, si prevede una riduzione delle strutture di primo livello e si opera una riorganizzazione delle Direzioni generali, passando da un criterio prevalentemente geografico ad uno tematico nella direzione di una razionalizzazione delle strutture che divengono ora otto.

Sottolinea, quindi, come una delle novità del provvedimento in esame riguarda l'istituzione di una nuova Direzione generale per il sistema Paese, così da rispondere a tematiche di natura globale, quali la sicurezza, il terrorismo, la povertà e lo sviluppo con risposte collettive ed integrate. Al tempo stesso, la nuova dimensione dei mercati globalizzati postula l'esigenza di un

approccio « di sistema » alla promozione all'estero delle diverse componenti del mondo economico-finanziario e culturale. Ne deriva l'esigenza di un'apposita Direzione generale, chiamata ad assicurare la coerenza della promozione complessiva con l'estero del Paese e delle sue componenti.

Rileva che un'ulteriore novità introdotta con il provvedimento in esame riguarda le competenze della Direzione generale per l'Unione europea, che ricomprende tutte le funzioni relative all'integrazione europea ed ai rapporti bilaterali in tutti i campi coi Paesi membri dell'Unione europea e dei candidati, dello Spazio economico europeo.

Lo schema di decreto in esame prevede poi il ricorso alla posta elettronica certificata e reca una clausola di verifica del funzionamento della riorganizzazione da svolgere entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento risponda alle previsioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e che non sussistono rilievi da evidenziare.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento in titolo verrà a scadenza il 27 marzo prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Micheline Davico.

La seduta comincia alle 15.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici e C. 3183 Lanzillotta.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che vi sono molte richieste di intervento sulle proposte di legge in titolo e che a breve riprenderanno i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.

C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2010.

Mario TASSONE (UdC) rileva come la questione che rimane ancora da definire in merito alla proposte di legge di titolo riguardi l'individuazione della data per l'istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. Auspica quindi che si pervenga ad una soluzione.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *relatore*, tenuto conto che i diversi profili che attengono alle proposte di legge in esame sono stati approfonditi dalla Commissione e che resta da definire la questione che riguarda l'individuazione della data per l'istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia, propone di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame. Auspica che in tale sede i gruppi possano giungere ad una soluzione condivisa della questione.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'esame delle proposte di legge in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	8
AVVERTENZA	10

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, rileva come l'articolo 1 del provvedimento rechi interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, che disciplinano la presentazione delle liste nelle elezioni regionali.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968, « le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma

dell'articolo precedente » (ossia presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia) « dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. »

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede che tale disposizione si interpreti nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del tribunale può essere provata con ogni mezzo idoneo.

L'articolo 9, secondo comma della legge n. 108 dispone che le liste devono essere presentate da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni, variabile in base al numero degli abitanti delle circoscrizioni medesime.

Ai sensi dell'articolo 9, terzo comma, della citata legge « La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati,

nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.»

L'articolo 1, comma 2, prevede che il citato articolo 9, terzo comma, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta.

In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento rientranti specificamente negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 10 della legge n. 108 reca la disciplina sull'esame e l'ammissione delle liste presentate alle elezioni regionali e sui ricorsi avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.

L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste procede alle verifiche dettagliatamente indicate dalla legge (comma primo). Alle 9 del giorno successivo al termine di presentazione, l'ufficio centrale torna a radunarsi circoscrizionale per l'eventuale contraddittorio con i delegati delle liste contestate o modificate e l'eventuale ammissione di nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e delibera seduta stante (commi secondo e terzo). Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista (comma quarto).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale (comma quinto). L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (commi ottavo e nono).

Occorre peraltro considerare che la disciplina della legge 108/1968, che prevedeva un sistema elettorale proporzionale basato su liste circoscrizionali, deve essere integrata con quella della legge n. 43 del 1995, che, introducendo un correttivo in senso maggioritario del predetto sistema, ha previsto l'elezione con sistema maggioritario di un quinto dei consiglieri regionali, sulla base di liste regionali. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 del 1968, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale (articolo 1, comma 11, della legge n. 43 del 1995)

L'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame detta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto comma, della predetta legge n. 108, in base alla quale contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.

L'articolo 1, comma 4, prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano alle operazioni e ad ogni attività relativa alle elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si sono trovati nelle condizioni di cui al comma 1 — ossia che abbiano fatto in-

gresso nei locali del tribunale nel termine previsto per la presentazione delle liste muniti della prescritta documentazione – possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore 8 alle ore 20 del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ossia di lunedì 8 marzo 2010.

L'articolo 2 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali regionali fissate il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione, anziché entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (come attualmente previsto dall'articolo 11, primo comma, n. 4, L. 108/1968).

L'articolo 3, infine, prevede che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta sabato 6 marzo 2010.

Dopo avere sottolineato come le norme di interpretazione autentica contenute nel provvedimento si ispirino per lo più a principi consolidati della giurisprudenza, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Carolina LUSSANA, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni

in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Strasburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 ed abb, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici. C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	14
INTERROGAZIONI:	
5-02595 Tempestini: Sulle iniziative per il disarmo nucleare del territorio europeo	16
<i>ALLEGATO (Testo integrale della risposta)</i>	18

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

C. 3227 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel sostituire il relatore, onorevole Malgieri, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento in titolo, approvato dal Senato il 17 febbraio 2010 e recante la ratifica del Protocollo all'Accordo del 1981 tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, a suo tempo ratificato con la legge 2 maggio 1983, n. 304.

Segnala che la *ratio* essenziale del Protocollo è quella di emendare l'articolo 25 dell'Accordo italo-maltese del 1981, consentendo di intensificare la cooperazione amministrativa per una più efficace lotta all'evasione fiscale, principalmente consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti *standard* adottati anche dall'OCSE. L'intesa

mira inoltre ad avviare la disapplicazione di taluni incentivi alla costituzione di nuove attività in territorio maltese, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso dell'isola mediterranea nell'Unione europea. Il risultato di questi interventi, tra l'altro, dovrà essere l'inclusione di Malta in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario, la cosiddetta *white list* di cui a lungo si è dibattuto, che si prevede di prossima emanazione. È infatti noto come, grazie anche all'inserimento nel sistema europeo, La Valletta abbia raggiunto negli ultimi anni notevoli risultati economici e avviato una serie di riforme strutturali della propria economia. È interessante rilevare, a questo proposito, come il Governo maltese abbia recentemente riformato il proprio sistema fiscale nella prospettiva di incentivare l'afflusso di capitali stranieri.

Sottolinea che gli sforzi sono diretti in particolare a promuovere lo sviluppo dei settori dei servizi finanziari e delle nuove tecnologie, nonché a dare certezza e chiarezza alla materia della tassazione delle società grazie ad una regolamentazione uniforme, concludendo una serie di accordi bilaterali come quello al nostro esame. Ad oggi sono 45 i trattati firmati dal Governo maltese contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Proprio in questa prospettiva nel 2007 è stata introdotta una riforma fiscale allo scopo di abolire le *International Trading Companies* e le *International Holding Companies* e di introdurre un sistema generale di tassazione che non discrimini fra azionisti residenti e non residenti.

Per quanto attiene alle relazioni economiche e commerciali italo-maltesi, occorre ricordare che l'Italia detiene tradizionalmente il ruolo di principale fornitore e partner commerciale di Malta: il 2008 — come riferisce un recente rapporto congiunto ICE-Ministero degli Affari esteri — ha fatto registrare un notevole ed evidente incremento dell'interscambio italo-maltese e delle nostre esportazioni verso Malta.

Purtroppo il sopraggiungere della crisi internazionale ha avuto effetti anche sugli scambi bilaterali. In particolare, secondo l'ISTAT, nel primo semestre del 2009 le nostre esportazioni verso Malta hanno avuto una riduzione del 16,8 per cento, rispetto allo stesso semestre del 2008, mentre le esportazioni verso Malta sul totale delle esportazioni italiane sono state pari allo 0,3 per cento a giugno 2009. Il saldo commerciale nel 2008 è stato comunque ampiamente positivo per l'Italia, come da tradizione. In particolare, il surplus della nostra bilancia commerciale con Malta è stato di 911 milioni di euro per l'ISTAT.

Venendo ai contenuti specifici del Protocollo, l'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'Accordo del 1981, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo: è qui inclusa tra le imposte italiane l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'articolo II include nelle definizioni generali, di cui all'articolo 3 dell'Accordo del 1981, il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, prendendo atto della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari del nostro Paese. L'articolo III sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 22 dell'Accordo del 1981 in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione: la sostituzione mira sostanzialmente, come già ricordato, a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio maltese, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate.

L'articolo IV sostituisce l'articolo 25 dell'Accordo del 1981, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale: è infatti tra l'altro previsto che se a uno dei due Stati viene richiesto dall'altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i

propri fini fiscali interni. Ciò che più importa, tuttavia, è la previsione per la quale uno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria. L'articolo V, infine, prevede l'entrata in vigore del Protocollo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna.

Rileva che il disegno di legge di autorizzazione contiene le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore del provvedimento e che la Relazione illustrativa, allegata al disegno di legge presentato al Senato, evidenzia che le modifiche apportate dal Protocollo non determinano effetti di gettito per l'erario.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, nell'auspicare un celere *iter* di ratifica del provvedimento in esame, segnala che esso costituisce parte rilevante del percorso finalizzato all'ingresso di Malta all'interno della menzionata *white list*.

Franco NARDUCCI, *presidente*, sottolineando l'importanza di accordi bilaterali analoghi a quello in titolo, ricorda che la Commissione si recherà a breve in missione in Svizzera anche alla luce delle importanti intese di recente raggiunte con tale Paese su questioni di particolare delicatezza affini a quelle trattate nel provvedimento in titolo.

Avverte quindi che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel sostituire il relatore, onorevole Malgieri, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame, approvato dal Senato il 17 febbraio scorso e che, nell'emendare parzialmente la Convenzione italo-cipriota del 1974, consente di intensificare la cooperazione amministrativa per una più efficace lotta all'evasione fiscale, principalmente consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati anche dall'OCSE. Analogamente all'accordo italo-maltese testé esaminato, il Protocollo mira parimenti ad avviare la disapplicazione degli incentivi alla costituzione di nuove attività in territorio cipriota, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso dell'isola mediterranea nell'Unione europea. Il risultato di questi interventi, tra l'altro, dovrà essere l'inclusione di Cipro in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario, ovvero la cosiddetta *white list*, che si prevede di prossima emanazione.

È interessante notare, a questo proposito, come nell'ultima legge di bilancio, destinata principalmente alla coesione sociale ed al sostegno al settore delle costruzioni, il Governo cipriota sia impegnato, tra l'altro, a mantenere un livello di tassazione favorevole, a non introdurre nuove imposte e ad estendere la rete di accordi contro la doppia imposizione.

Passando al contenuto del Protocollo, segnala che l'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione

del 1974, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo: è qui inclusa tra le imposte italiane l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'articolo II include nelle definizioni generali di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1974 il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, prendendo atto della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari del nostro Paese. L'articolo III sostituisce l'articolo 23 della Convenzione del 1974 in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione: la sostituzione mira sostanzialmente, come già ricordato, a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio cipriota, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate. L'articolo IV sostituisce l'articolo 26 della Convenzione del 1974, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale: è infatti tra l'altro previsto che se a uno dei due Stati viene richiesto dall'altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Ciò che più importa, tuttavia, è la previsione per la quale uno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

L'articolo V, infine, prevede l'entrata in vigore del Protocollo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna. La durata del Protocollo è analoga a quella prevista per la Convenzione del 1974.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca le consuete disposizioni riguardanti, all'articolo 1, l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, all'articolo 2, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione (articolo 3). Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, infine, dalla

ratifica del Protocollo in esame non discendono effetti di gettito per il nostro erario.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato FARINA (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in esame segnalando che esso modifica parzialmente la Convenzione italo-francese del 1951 riguardante il tratto ferroviario frontaliero tra le stazioni di Modane e Ventimiglia e mira a risolvere un'anomalia fiscale concernente il personale dipendente delle ferrovie dei due Paesi in servizio presso le stazioni di Modane e di Ventimiglia, che avrebbe goduto sinora di una doppia esenzione fiscale in Italia e in Francia. Il protocollo intende superare questa anomalia, riconoscendo potestà impositiva ai due Stati, senza peraltro imporre ai destinatari una

doppia tassazione. L'accordo presuppone una serie di profili tecnici di carattere fiscale assai complessi, ben evidenziati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato: in particolare, viene richiamato l'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, che detta i requisiti per la identificazione di un soggetto quale residente ai fini fiscali. In mancanza di tali requisiti, se cioè il lavoratore non possa considerarsi residente fiscale in Italia, saranno imponibili nel nostro Paese solo i redditi – imputabili a tale soggetto – prodotti in Italia secondo i criteri di collegamento di cui al successivo articolo 23 del medesimo Testo unico, in base al quale anche i redditi da lavoro dipendente prodotti da non residenti fiscali in Italia sono considerati prodotti nel nostro Paese qualora la prestazione lavorativa venga effettuata nel territorio italiano.

Attualmente, come riportato nella relazione tecnica, i cittadini francesi che prestano lavoro in via continuativa presso la stazione italiana di Ventimiglia e che risiedono in Francia sono tassati, in applicazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione, in Italia ex articolo 23 del TUIR a condizione che i redditi da loro percepiti siano esenti da imposizione diretta in Francia; la tassazione, in tale ipotesi, verrà effettuata sulla base dei redditi prodotti in Italia. I cittadini italiani, per il lavoro svolto nella stazione di Modane, beneficiano dell'esenzione totale da imposizione in Francia (sia erariale che locale) ex articolo 12 della Convenzione del 1951 citata, mentre saranno soggetti ad imposizione in Italia per i medesimi redditi secondo le nuove regole dettate per la tassazione dei redditi transfrontalieri sopra descritte.

Osserva che il Protocollo in esame, una volta ratificato, determinerà una diversa situazione, per la quale i cittadini francesi – anche se residenti fiscalmente in Italia – verranno tassati solo nel loro Paese per i redditi derivanti dall'attività svolta nella stazione italiana di Ventimiglia: ciò provocherà una diminuzione di gettito per lo Stato italiano, che non avrebbe più il

diritto ad applicare l'imposizione fiscale quale Stato della fonte del reddito. L'effetto della nuova regolamentazione porrà il personale dipendente della Società Nazionale delle Ferrovie francesi in servizio alla stazione di Ventimiglia e, viceversa, il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato italiane ed in servizio a Modane, sullo stesso piano di soggezione impositiva. La citata relazione tecnica, in ragione della principale conseguenza del Protocollo in esame, ovvero del venir meno dell'applicazione impositiva italiana alle retribuzioni percepite dal personale francese addetto alla stazione di Ventimiglia, stima una potenziale diminuzione di gettito pari a circa 195.000 euro annui, che prudenzialmente vengono arrotondati a 200.000.

Segnala che la Convenzione viene quindi modificata dal Protocollo al nostro esame attraverso l'inserzione di un articolo aggiuntivo, il 12-bis il cui primo comma prevede l'esclusiva imponibilità in Francia di salari, stipendi e altre remunerazioni versate dalle ferrovie francesi a componenti del proprio personale impiegati nella stazione italiana di Ventimiglia e fiscalmente residenti in Italia. Il comma 2 prevede invece l'esclusiva imponibilità in Italia di salari, stipendi e altre remunerazioni che le ferrovie italiane versano a membri del proprio personale in servizio presso la stazione di Modane e fiscalmente residenti in Francia. Il comma 3 dell'articolo 12-bis prevede tuttavia l'imponibilità nel nostro Paese, in deroga al comma 1, di quanto versato dalle ferrovie francesi, se il beneficiario risiede anagraficamente in Italia. Analogamente il comma 4, in deroga al comma 2, prevede che quanto corrisposto dalle ferrovie italiane sia imponibile anche in Francia, se il beneficiario ivi risiede anagraficamente. Il comma 3 e il comma 4, poi, escludono la deducibilità di quanto pagato, rispettivamente, in Francia o in Italia, ai fini del calcolo del reddito imponibile, rispettivamente, in Italia o in Francia, riconoscendo tuttavia al beneficiario il diritto a un credito d'imposta, rispettivamente, sull'imposta italiana o sull'imposta fran-

cese. Infine, il comma 5 salvaguarda, per tutto quanto non disposto dal Protocollo in esame, l'applicabilità della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 1989.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo – approvato dall'altro ramo del Parlamento il 17 febbraio scorso – si compone di quattro articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica e il secondo l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri che il provvedimento comporta: durante l'esame al Senato l'articolo 3, originariamente di tre commi, è stato significativamente emendato, modificando la copertura finanziaria, ora prevista in 139.000 euro per l'anno 2010 e in 200.000 euro annui a decorrere dal 2011, a valere sull'autorizzazione di spesa relativa all'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (articolo 3, comma 1, della legge 170 del 1997). È stato recepito in questo modo il parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla 5^a Commissione del Senato nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.35.

5-02595 Tempestini: Sulle iniziative per il disarmo nucleare del territorio europeo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Francesco TEMPESTINI (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando il carattere evocativo della questione trattata rispetto a tematiche affini molto avvertite dalla società civile. Rileva che la risposta illustrata dal sottosegretario Scotti esprime in termini assai ampi i principi di fondo cui si attiene il Governo rinviando ad una sede futura una più specifica presa di posizione. Ritiene che tale linea sia condivisibile in considerazione della natura dirimente, rispetto al tema del disarmo nucleare in Europa, della prossima pubblicazione del nuovo concetto strategico degli Stati Uniti. Considera che, in vista degli imminenti cruciali appuntamenti internazionali sui temi della non proliferazione, l'attuale posizione del Governo italiano sia correttamente attestata sul mantenimento dell'equilibrio tra riduzione progressiva delle armi nucleari e dissuasione. Nel precisare che non è in discussione il nostro ruolo all'interno dell'Alleanza Atlantica, ritiene che i Paesi promotori dell'iniziativa dedotta nell'interrogazione in titolo, finalizzata alla riduzione delle armi strategiche nell'ambito di un'intesa bilanciata, abbiano compiuto un passo significativo, su cui il Governo dovrà esprimersi, anche in

considerazione della centralità della Germania in tale contesto. Richiamando le più recenti dichiarazioni del Cancelliere federale, signora Merkel, e del Ministro degli affari esteri tedesco, sulla materia, auspica che la riflessione sulle questioni toccate in questa sede prosegua e che vi siano occasioni per il Parlamento per interagire

con il Governo italiano in considerazione dell'importanza del tema.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-02595 Tempestini: Sulle iniziative per il disarmo nucleare del territorio europeo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La componente nucleare è da cinquanta anni al centro della capacità di dissuasione della NATO. Nell'architettura dell'Alleanza, tale capacità è affidata alle forze strategiche USA, a quelle di Regno Unito e Francia ed alle forze sub-strategiche USA in Europa, mantenute al livello minimo per garantire pace e stabilità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei 28 alleati.

La caratteristica delle forze nucleari sub-strategiche NATO in Europa è che non sono dirette contro alcuno e rispondono ad un obiettivo politico duplice: quello di rassicurare i paesi alleati e quello di fare opera di dissuasione verso l'esterno dell'Alleanza. Non a caso, questa tipologia di forze sono state notevolmente ridotte – del 95 per cento – dall'apice della Guerra Fredda in poi, mentre dal 1991 i siti di stoccaggio sono stati ridotti dell'80 per cento.

Le linee della politica nucleare alleata sono definite nell'attuale concetto strategico, approvato nel 1999, e nella Dichiarazione sulla Sicurezza Atlantica del 2009. Il concetto strategico è il documento politico approvato dai Capi di Stato e di Governo che stabilisce gli orientamenti e le linee guida dell'Alleanza.

Il processo di elaborazione del nuovo concetto strategico è iniziato nell'agosto 2009. Il 26 febbraio, con una lettera al Segretario Generale della NATO, i Ministri degli Esteri di Belgio, Germania, Olanda, Lussemburgo e Norvegia, hanno chiesto di mettere all'ordine del giorno della riunione dei Ministri degli Esteri alleati, prevista a Tallin il 22 e 23 aprile, il tema della

politica nucleare NATO nel quadro dell'elaborazione del nuovo concetto strategico ed in vista della imminente Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione (maggio 2010).

L'orizzonte temporale è quello del prossimo Summit dei Capi di Stato e di Governo previsto a Lisbona nel novembre 2010, che sarà chiamato ad approvare il nuovo concetto strategico. In vista di questa importante scadenza, gli alleati sono impegnati in un articolato processo di consultazioni sugli scenari di sicurezza.

Un passaggio particolarmente importante, per quanto riguarda la riflessione sulla politica nucleare dell'Alleanza, sarà la presentazione della *Nuclear Policy Review* da parte degli Stati Uniti. Un documento che conterrà le indicazioni di Washington sulle misure di modernizzazione per rendere più sicuro il proprio arsenale nucleare strategico e sulle modalità per continuare ad estendere la capacità di dissuasione delle proprie forze verso gli alleati, dentro e fuori la NATO, e per conciliare la politica nucleare con la prospettiva della ulteriore riduzione degli arsenali nucleari.

La relazione tra l'iniziativa dei 5 Ministri ed il programma di governo tedesco sulla eliminazione delle armi nucleari dal suolo tedesco è stata enfatizzata anche dalla stampa internazionale, diffondendo l'aspettativa su una possibile riduzione o eliminazione delle rimanenti armi nucleari sub-strategiche statunitensi in Europa.

Su questi temi i 28 alleati continueranno a consultarsi sino all'adozione della decisione comune e consensuale che sarà

adottata al termine di tale processo (novembre 2010). Come noto, nella NATO vige la regola del consenso e questo vale anche sulle fondamentali tematiche evocate dall'onorevole interrogante.

La presenza delle armi sub-strategiche in Europa investe la dimensione della sicurezza transatlantica ed ha implicazioni di rilievo sulla solidarietà e sulla coesione alleata. Ai fini della sicurezza, infatti, ciò che conta è la credibilità degli impegni politici e delle capacità militari messe a disposizione della difesa collettiva.

Tutti gli alleati hanno un uguale interesse a rendere complementari la politica di dissuasione, che attiene alla sfera della sicurezza presente, e quella volta a rafforzare il regime di non proliferazione, che attiene alla sicurezza futura. È quanto gli alleati avevano concordato già nel concetto strategico approvato nel 1999 e ribadito nel 2009 nella Dichiarazione sulla Sicurezza Atlantica approvata al Summit di Strasburgo.

L'Italia, che mantiene un profilo elevato nel quadro della difesa e della sicurezza dell'Alleanza, mira a preservare nella NATO una credibile capacità di dissuasione, a garanzia di un adeguato livello

di sicurezza collettiva, ed a continuare ad assumersi le proprie responsabilità nel quadro di impegni condivisi tra alleati.

Allo stesso tempo il Governo intende contribuire al traguardo finale di un mondo libero da armi nucleari con passi concordati, misurati, concreti e ben calibrati, come lo stesso Presidente Napolitano ha detto il 3 marzo al Consiglio Atlantico.

L'Italia è impegnata a perseguire gli obiettivi del Trattato di Non Proliferazione, uso pacifico dell'energia nucleare, non proliferazione e disarmo, e a rafforzarne il regime nella conferenza di riesame del prossimo maggio. Un impegno costante e coerente a favore del disarmo che ha trovato, di recente, un importante riscontro nella dichiarazione G8 dell'Aquila.

È questo lo spirito con cui siamo impegnati nelle consultazioni con tutti gli alleati sui futuri scenari di sicurezza continentali. Una discussione che si svilupperà ulteriormente dopo la presentazione del documento sulla politica nucleare degli Stati Uniti, quando la NATO avrà disponibili tutti gli elementi per una valutazione congiunta tra gli alleati.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino e C. 3254 Di Pietro (<i>Discussione e rinvio</i>)	20
Sui lavori della Commissione	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.35.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 10.35.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino e C. 3254 Di Pietro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione, in sede legislativa, è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha testé definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Nel dichiarare, quindi, aperta la discussione sulle linee generali, svolge la relazione illustrativa delle abbinare proposte di legge in discussione.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, nell'esprimere apprezzamento per il consenso generale dei gruppi sulla proposta di legge n. 3244 a firma Bocchino, Vietti, Cota, Bressa e D'Alema, che ha permesso di avviarne l'esame, in sede legislativa, manifesta la disponibilità del Governo ad ascoltare con attenzione il dibattito e le istanze della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Roberto SPECIALE (PdL) chiede informazioni in merito alla sorte di un'analoga proposta di legge, a prima firma del deputato Cicu.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che i tempi previsti per l'esame delle proposte di legge in oggetto, a suo avviso troppo serrati, possano strozzare la discussione, impedendo alle forze politiche di offrire il proprio contributo per l'esame di un provvedimento che dovrebbe essere il più condiviso possibile.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, risponde alla richiesta del deputato Speciale, precisando che la proposta di

legge dianzi citata non è stata ancora assegnata alla Commissione e che la decisione in merito all'eventuale abbinamento della proposta stessa ai provvedimenti in oggetto non spetti alla presidenza della Commissione. Nel replicare, quindi, alle osservazioni del deputato Di Stanislao assicura che saranno previsti tempi adeguati per il dibattito, anche attraverso un eventuale ampliamento dei tempi previsti per la discussione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	22
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	38
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624 e abb.-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Ulteriore nuovo testo C. 2165 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	33
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità organizzata.

C. 3175-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2010, che prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 marzo 2010. Ricorda che in quell'occasione la Commissione ha richiesto alcuni elementi informativi sui quali il Governo si è riservato di fornire i necessari chiarimenti e che le Commissioni di merito, nella seduta del 4 marzo 2010, hanno concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, ritiene quindi necessario che il Governo fornisca i chiarimenti già richiesti nella seduta del 4 marzo 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riguardo ai chiarimenti richiesti dal relatore, facendo riferimento ad una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente in primo luogo che l'articolo 3, comma 3, che consente all'Agenzia di avvalersi delle prefetture territorialmente competenti per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di servizi che le prefetture, attualmente, già svolgono istituzionalmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Per quanto concerne l'articolo 4, comma 2, che prevede un'apposita convenzione non onerosa per regolare i rapporti tra l'Agenzia nazionale e l'Agenzia del demanio, ritiene che dalla menzionata previsione non possano insorgere maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di amministrazione e custodia di beni confiscati, in esito ai procedimenti di prevenzione e penali, vengono già svolte dall'Agenzia del demanio con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In ordine alla possibilità, poi, che l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti,

possa avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, sulla base di apposite convenzioni non onerose, ritiene che possa escludersi che nell'attuazione dell'articolo 4, comma 3, possano manifestarsi nuovi o maggiori oneri connessi alla stipula di tali convenzioni nel presupposto che le amministrazioni o gli enti coinvolti valuteranno, nell'ambito delle proprie competenze e degli interessi pubblici perseguiti, l'esigenza ovvero l'opportunità di collaborare con l'Agenzia e, quindi, di porre ad esclusivo carico del proprio bilancio, nei limiti delle risorse disponibili, gli eventuali oneri amministrativi conseguenti. Ritiene, pertanto, che la disposizione in esame non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, evidenzia che, a decorrere dalla nomina del Direttore dell'Agenzia, è prevista la cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, nonché il contestuale trasferimento a favore dell'Agenzia delle funzioni e delle risorse strumentali e finanziarie attribuite al Commissario stesso. Rileva, al riguardo, che nella relazione tecnica sono stati quantificati gli oneri relativi agli «esperti esterni» che comprendono anche gli impegni finanziari derivati da contratti di collaborazione nei quali l'Agenzia subentra al menzionato Commissario straordinario, segnalando che ulteriori elementi informativi potranno essere acquisiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'interno. Infine, in merito alla richiesta di precisazioni circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del posto di Direttore dell'Agenzia — la cui quantificazione è stata effettuata esclusivamente nell'ambito dei costi della dotazione organica dell'Agenzia — rappresenta che, diversamente da quanto osservato dal Ministero dell'interno nella nota predisposta sul provvedimento, la modalità di copertura finanziaria è conforme alle procedure contabili. Fa presente, infatti, che l'indisponibilità del posto di Prefetto nell'organico del Ministero

dell'interno determina, da un lato, un'economia di bilancio di ammontare pari al trattamento economico attualmente in godimento e, dall'altro lato, una spesa per l'istituzione del posto di Direttore dell'Agenzia, interamente a carico del bilancio della medesima Agenzia, di pari, importo a valere sulla copertura finanziaria di cui all'articolo 10, non essendoci alcun differenziale retributivo tra trattamento economico del Direttore e quello spettante in qualità di Prefetto. Precisa, infine, che la voce « compensi agli organi » non comprende il trattamento economico del Direttore, trattandosi di un mero refuso nella relazione tecnica. Deposita, quindi, la nota predisposta dal Ministero dell'interno con riferimento al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, con riferimento ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, rileva che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato non risponde ai quesiti formulati nella seduta del 4 marzo 2010 con riferimento alla disposizione di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 10, che – tra l'altro – contenevano taluni rilievi riferiti all'attuazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, la Ragioneria generale dello Stato non ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di formulare l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo di spesa, anche se una quota degli oneri è riconducibile a spese di personale. Rileva che si tratta, evidentemente, di un aspetto assai importante, in quanto, qualora la spesa dovesse configurarsi in termini valutativi, sarebbe necessario introdurre una specifica clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che tenga peraltro conto della peculiare natura delle spese di personale. Analogamente, osserva che non sono forniti chiarimenti in ordine all'effettiva possibilità di disporre la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che risulta iscritta nel bilancio dello Stato tra le spese non

rimodulabili. Al riguardo, ricorda che nella seduta del 4 marzo 2010 aveva evidenziato come tale copertura potesse essere valutata favorevolmente qualora il Governo avesse chiarito che la prevista riduzione di spesa potesse essere posta in relazione ai risparmi derivanti dalla cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e della relativa struttura di supporto, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge, a decorrere della nomina del direttore dell'Agenzia nazionale. In considerazione del fatto che il presente provvedimento utilizza una quota parte delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, già impegnate per l'Atto Camera n. 41, recante disposizioni in favore della montagna, appare opportuno che il Governo si impegni ad individuare le risorse finanziarie necessarie a garantire l'integrale copertura del suddetto progetto di legge. In proposito, ricorda che si tratta di una somma pari a 3.250.000 euro per l'anno 2010 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari di talune proposte emendative. In particolare, rileva che l'emendamento Tassone 1.1 prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se da tale previsione possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento alle spese per gli emolumenti spettanti al personale dell'Agenzia. Con riferimento agli emendamenti Tassone 1.2, Cambursano 1.35 e Antonino Russo 1.33, i quali prevedono che l'Agenzia abbia una sede distaccata a Roma, presso la Presidenza

del Consiglio, o in Sicilia, giudica opportuno che il Governo chiarisca se da tali previsioni possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala, poi, che gli emendamenti Ceccuzzi 1.7, 1.8 e 7.3 modificano i compiti attribuiti all'Agenzia prevedendo l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, ad eccezione di quelli per i quali gli enti territoriali abbiano manifestato un interesse, ponendo a carico degli stessi i costi necessari alla loro liquidazione. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se da tali previsioni possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala, poi, che l'emendamento Codurelli 2.57 sopprime la disposizione che prevede che il posto corrispondente a quello del direttore dell'Agenzia venga reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo e che l'emendamento Colaninno 2.56 modifica il comma 2 dell'articolo 2, prevedendo che il posto corrispondente a quello del direttore dell'Agenzia venga reso disponibile, anziché indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Rileva, inoltre, che gli emendamenti Cuperlo 2.50, Dal Moro 2.66, Damiano 2.67, Ferranti 2.7, Lo Monte 2.30 e 2.31, Tegnaglia 2.83, Bossa 2.84, Bordo 2.85, gli identici emendamenti Palomba 2.4 e Ferranti 2.5, gli emendamenti Favia 2.6, Lo Moro 2.86 e Pierdomenico Martino 2.87 incrementano il numero dei membri del Consiglio direttivo dell'Agenzia e che l'emendamento Palomba 2.44 incrementa il numero dei membri del Collegio dei revisori dell'Agenzia. Osserva, altresì, che l'emendamento Tassone 2.9 prevede che alcuni dei componenti del Collegio dei revisori siano scelti tra magistrati della Corte dei conti, collocati fuori del ruolo organico della magistratura contabile, che l'emendamento Fadda 2.80 sopprime il comma 6, che stabilisce che i compensi degli organi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e posti a carico del bilancio dell'Agenzia e che l'emendamento Farinone 2.82 sopprime il concerto del Ministro dell'economia e delle

finanze per la determinazione dei compensi degli organi di cui all'articolo 2. Dopo aver segnalato che l'emendamento Andrea Orlando 3.7 sopprime la clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 3 nel caso in cui l'Agenzia richieda l'assistenza delle prefetture territorialmente competenti, fa presente che gli identici emendamenti Ferranti 3.8, Lo Monte 3.33 e Palomba 3.54, ferma restando la clausola di invarianza degli oneri prevista dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 3, rendono obbligatorio per l'Agenzia avvalersi dell'assistenza delle prefetture territorialmente competenti. Analogamente, osserva che le identiche proposte emendative Palomba 3.55 e Gatti 3.56, ferma restando la clausola di invarianza, prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, rendono obbligatoria la partecipazione ai nuclei di supporto anche di rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. Rileva, poi, che gli emendamenti Andrea Orlando 3.10, Porcino 3.74, Lo Monte 3.34 e Misiani 3.86 modificano la lettera i) del comma 4 dell'articolo 4 prevedendo che l'istituzione di sedi secondarie non sia eventuale e che gli emendamenti Marchioni 3.75, Mazzarella 3.76, Miotto 3.77, Mattesini 3.78, Mogherini Rebesani 3.79, Melis 3.80, Meta 3.81, Melandri 3.82, Merloni 3.83, Motta 3.84 e Giorgio Merlo 3.85 prevedono l'istituzione, in particolare in specifiche città, di sedi secondarie dell'Agenzia. Con riferimento all'emendamento Antonino Russo 4.40, il quale prevede l'istituzione di un fondo alimentato dai proventi confluiti al Fondo unico per la giustizia con la finalità di liberare il patrimonio confiscato dai crediti vantati da terzi al fine di utilizzare il patrimonio stesso, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di destinare all'istituendo fondo i proventi che affluiscono al Fondo unico di giustizia senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo unico e, in particolare, l'assegnazione di una quota delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alla proposta emendativa Lovelli 4.41, che sopprime la previsione per cui l'Agenzia provvede ai compiti di amministrazione e di custodia dei beni confiscati mediante convenzioni non onerose da stipulare con l'Agenzia del demanio, rileva che la soppressione della suddetta previsione potrebbe determinare maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Agenzia non disporrebbe di uno strumento non oneroso per perseguire una delle sue finalità istituzionali. Segnala, poi, che l'emendamento Andrea Orlando 4.3 prevede il trasferimento all'Agenzia del personale dell'Agenzia del demanio che opera nelle strutture deputate alla gestione dei beni confiscati e delle relative risorse finanziarie e che l'emendamento Garavini 5.8 prevede che i tecnici e le altre figure professionali che coadiuvano l'Agenzia sono retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. Con riferimento all'emendamento Antonino Russo 5.93, il quale prevede che alcuni beni immobili aziendali, qualora confiscati, vengano mantenuti al patrimonio dello Stato o trasferiti ad enti territoriali, ritiene che sia opportuno un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, che sembra sottrarre tali beni a procedure di affitto o cessione i cui proventi potrebbero essere allo stato destinati a specifiche finalità di spesa ovvero all'entrata del bilancio dello Stato. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte Per quanto attiene agli emendamenti Ria 5.20 e Ferranti 5.21, i quali prevedono la destinazione delle somme derivanti da beni confiscati e, in particolare, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni aziendali a due fondi istituiti presso l'Agenzia, con riferimento in particolare alla modifica della disciplina della destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati al Fondo unico giustizia, una quota del quale è destinata ad essere riassegnata all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-

legge n. 143 del 2008. Nel segnalare che gli emendamenti Luongo 7.31, Madia 7.32, Marchi 7.33 e Marantelli 7.34 sopprimono la disposizione che prevede che in via transitoria la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata in trenta unità ovvero innalzano tale dotazione, giudica opportuno un chiarimento in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative, dal momento che, pur in presenza di una autorizzazione di spesa formulata come limite massimo di spesa, la relazione tecnica quantifica gli oneri del provvedimento sulla base di una dotazione organica di trenta dipendenti. Osserva, inoltre, che l'emendamento Margiotta 7.37 sopprime la disposizione che prevede che dalla data della nomina del Direttore dell'Agenzia cessi l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e siano contestualmente trasferite all'Agenzia le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e che l'emendamento Mariani 7.38 sopprime la previsione in base alla quale l'Agenzia subentra nelle convenzioni, protocolli e contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali. Da ultimo, segnala che l'emendamento Marrocu 8.30 sopprime la disposizione che consente all'Agenzia di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se tale soppressione sia suscettibile di determinare nuovi oneri per la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.

Ritiene che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, alla luce dell'utilizzo delle risorse finalizzate al provvedimento recante disposizioni in favore dei territori di montagna, il Governo dovrebbe impegnarsi ad individuare tempestivamente una copertura finanziaria per il testo

unificato adottato come testo base dalla Commissione bilancio, che è il frutto di un'elaborazione condivisa da tutte le parti politiche. In proposito, sottolinea che si tratta di un ammontare limitato di risorse, pari a 3.250.000 euro per l'anno 2010 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo terrà conto dell'esigenza segnalata dal relatore e dal presidente e verificherà la possibilità di reperire un'idonea copertura per il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in favore dei territori di montagna. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8, 1.33, 1.35, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.30, 2.31, 2.44, 2.50, 2.56, 2.57, 2.66, 2.67, 2.80, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 3.7, 3.10, 3.34, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 4.40, 4.41, 5.20, 5.21, 5.93, 7.3, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 e 7.37, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre ritiene che la Commissione possa esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato disegno di legge C. 3175-A, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2010, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo i quali:

le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, non determinano nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica, in quanto fanno riferimento a servizi che le prefetture già svolgono istituzionalmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

dalla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di amministrazione e custodia di beni confiscati vengono già svolte a legislazione vigente dall'Agenzia del demanio;

con riferimento alla stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3, le amministrazioni e gli enti coinvolti valuteranno l'opportunità o l'esigenza di collaborare con l'Agenzia e, quindi, di porre ad esclusivo carico del proprio bilancio, nei limiti delle risorse disponibili, gli eventuali oneri amministrativi conseguenti;

gli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento agli esperti esterni comprendono anche gli impegni finanziari derivanti dai contratti di collaborazione nei quali l'Agenzia subentra al Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad amministrazioni criminali ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

la spesa per compensi agli organi quantificata dalla relazione tecnica non comprende, diversamente da quanto indicato dalla medesima relazione, il compenso spettante al Direttore dell'Agenzia, che è già computato nell'ambito delle spese di personale;

rilevato che, come evidenziato anche dalle note tecniche predisposte dalle Amministrazioni competenti, l'onere derivante dall'istituzione del Direttore dell'Agenzia è integralmente compensato nell'ambito del bilancio dello Stato, dall'indisponibilità di un posto di prefetto nell'organico del Ministero dell'interno e, pertanto, non appare giustificata la previsione nella tabella relativa alle spese del personale del compenso spettante al medesimo Direttore;

considerato, tuttavia, che l'articolo 10 prevede una mera autorizzazione di spesa, da intendersi come limite massimo, e che in sede di definizione della dotazione organica dell'Agenzia potranno essere opportunamente valutate le complessive spese di personale;

rilevato che il provvedimento utilizza a fini di copertura quota parte delle risorse destinate alla copertura del testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abb., da ritenersi prenotate secondo quanto dichiarato dallo stesso Viceministro Vegas nella seduta del 2 febbraio 2010, nella quale la Commissione ha proceduto all'adozione del relativo testo base, e che il Governo dovrà, pertanto, individuare una possibile modalità di copertura finanziaria alternativa per il predetto testo unificato;

rilevato che non sono state fornite risposte esaurienti con riferimento alla possibilità di formulare l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, anche se una quota degli oneri è riferibile a spese di personale, nonché alla effettiva possibilità di disporre la riduzione dell'autorizzazione di spesa – iscritta nel bilancio tra le spese non rimodulabili – relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che apparivano meritevoli di chiarimenti anche alla luce della nuova legge di contabilità e finanza pubblica,

nel presupposto che l'articolo 7, comma 1, lettera a), deve interpretarsi nel senso che all'Amministrazione di appartenenza, tenuta a corrispondere il trattamento economico in godimento al personale in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia, in conformità a quanto previsto dalla disciplina generale in materia, saranno integralmente rimborsate da parte dell'Agenzia le spese a tal fine sostenute;

nel presupposto che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri venga operata a valere sui risparmi derivanti dalla cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la

gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e della relativa struttura di supporto, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge, a decorrere della nomina del direttore dell'Agenzia nazionale,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il limite di spesa di cui all'articolo 10;

all'articolo 10, sostituire le parole: Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, *con le seguenti:* Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia di cui al presente decreto, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7,

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8, 1.33, 1.35, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.30, 2.31, 2.44, 2.50, 2.56, 2.57, 2.66, 2.67, 2.80, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 3.7, 3.10, 3.34, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 4.40, 4.41, 5.20, 5.21, 5.93, 7.3, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 e 7.37, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 degli emendamenti ».

Maino MARCHI (PD) osserva che la proposta di parere elaborata dal relatore

presenta un contenuto particolarmente articolato e dà correttamente conto dei profili problematici emersi nel corso dell'istruttoria sugli effetti finanziari del provvedimento. In particolare, nel sottolineare come il Governo avesse assunto un preciso impegno in ordine alla prenotazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento recante disposizioni in favore della montagna, che ora disattende, osserva che il sottosegretario non ha fornito risposte puntuali ai rilievi critici formulati dal relatore, come peraltro rilevato nella stessa proposta di parere testé illustrata. Parimenti, giudica insoddisfacenti le valutazioni formulate dal sottosegretario Giorgetti con riferimento agli effetti finanziari delle proposte emendative, osservando come i giudizi espressi dal rappresentante del Governo non siano adeguatamente motivati. Su un piano più generale, rileva che il gruppo del Partito Democratico, pur condividendo le finalità del provvedimento e, in particolare, la scelta di istituire un'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha avuto modo di segnalare l'inopportunità di procedere all'adozione di un decreto-legge in materia, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame non reca disposizioni immediatamente applicabili. Ritiene, quindi, che vi sia il rischio che il decreto-legge si riveli uno strumento che non contribuirà ad una migliore gestione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata e si traduca, pertanto, in un provvedimento « manifesto ». Nell'osservare che nel provvedimento si rileva un preoccupante scollamento tra le attività dell'Agenzia e quelle dell'autorità giudiziaria, auspica che in sede di esame delle proposte emendative si possa intervenire sulla disciplina della vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata, individuando procedure che consentano una migliore gestione di tali beni. Conclusivamente, osserva che nonostante la Commissione bilancio abbia svolto in modo adeguato i propri compiti, l'insuf-

ficienza dei chiarimenti forniti dal Governo ha impedito di completare una adeguata istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), ricordando come il decreto-legge utilizzi con finalità di copertura finanziaria somme già destinate al provvedimento recante disposizioni in favore dei territori di montagna, giudica un precedente molto grave l'utilizzo da parte di un provvedimento di urgenza di risorse dei fondi speciali già prenotate per diverse finalità. A questo proposito, ritiene che il richiamo contenuto nella proposta di parere elaborata dal relatore sia un rimedio troppo debole, osservando che la Commissione avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi a tutela del proprio operato e chiedere al Governo di rispettare l'impegno esplicitamente assunto nella seduta del 2 febbraio 2010. Pertanto, a suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto imporre al Governo la modifica della clausola di copertura del decreto-legge in esame, anche in considerazione della circostanza che tale modifica avrebbe richiesto il reperimento di un ammontare assai limitato di risorse.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

C. 624 e abb.-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 marzo 2009 e che in quella occasione la Commissione ha

espresso un parere favorevole. Fa presente che in data 4 marzo 2010, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche, osservando che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta, quindi, profili problematici dal punto di vista finanziario. Nel segnalare che l'Assemblea non ha trasmesso proposte emendative, propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala che in un articolo pubblicato in data odierna su un quotidiano il relatore sul provvedimento ed il presidente della Commissione affari sociali hanno accusato il gruppo del Partito democratico di voler adottare atteggiamenti ostruzionistici che rischiano di ritardare ulteriormente l'approvazione definitiva del provvedimento, con conseguenze assai negative per quanti soffrono di gravi patologie. Al riguardo, osserva che si tratta di accuse strumentali e gravissime, assolutamente confutate dai fatti, dal momento che né il suo gruppo né gli altri gruppi di opposizione hanno presentato alcuna proposta emendativa con riferimento al provvedimento in esame, intendendo garantirne la più rapida entrata in vigore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca disposizioni per l'istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che, in assenza di una relazione tecnica, non sussistono elementi volti a suffragare le stime contenute nella relazione illustrativa e che tali stime non appaiono ricavabili dal testo del provvedimento che, all'articolo 2, dispone l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione complessiva per il quinquennio 2009-2013 senza che sia indicata la ripartizione annuale. Con riferimento alla copertura finanziaria della proposta, rileva che l'articolo 2 non indica la modalità di copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo. Rileva, altresì, che è indicata la dotazione finanziaria complessiva del fondo nell'arco temporale ivi individuato, senza specificare quali siano gli importi da attribuire a ciascuna annualità compresa nello stesso ed è prevista una dotazione finanziaria del suddetto fondo anche con riferimento all'esercizio 2009 ormai concluso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime l'avviso contrario del Governo sul provvedimento, in quanto l'onere da esso recato è privo di copertura finanziaria. Rileva, in ogni caso, che l'onere di cui al primo comma dell'articolo 2 non può riferirsi ad esercizi finanziari già conclusi e dovrebbe, pertanto, essere limitato al triennio 2010-2012, con espressa indicazione degli importi relativi alle singole annualità.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ricorda che nella seduta del 4 marzo 2010 aveva evidenziato come fosse necessario individuare un canale che consenta di finanziare in modo sistematico interventi in materia di conservazione dei beni culturali, segnalando come una possibile soluzione potesse essere rappresentata da una modifica della disciplina della ripar-

tizione della quota dell'otto per mille delle imposte sui redditi devoluta alla diretta gestione statale nel senso indicato da alcune proposte di legge di recente presentazione.

Massimo VANNUCCI (PD), nel preannunciare la presentazione di una propria proposta di legge volta a modificare la disciplina della ripartizione della quota dell'otto per mille delle imposte sui redditi devoluta alla diretta gestione statale, rileva tuttavia che non ci si può limitare ad auspicare la futura soluzione del problema del finanziamento degli interventi per la tutela dei beni culturali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di otto per mille, essendo invece necessario individuare sin d'ora un appropriato canale per il finanziamento di tali interventi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preannunciando l'intenzione di evidenziare in una propria lettera al Presidente della Commissione cultura le criticità rilevate con riferimento ai provvedimenti da ultimo trasmessi da quella Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Ulteriore nuovo testo C. 2165 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge in esame che, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione cultura reca disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Ab-

bazia di Montecassino e per il recupero ed il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che l'articolo 1 dispone l'autorizzazione di una spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 da destinare ad interventi nell'Abbazia di Montecassino e nel Monastero di San Benedetto in Subiaco. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se tale onere vada ricompreso in quello relativo alla dotazione del fondo istituito con il successivo articolo 3, che reca una dotazione complessiva di 39 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013. Osserva, poi, che in mancanza di una relazione tecnica non si dispone di elementi volti a verificare in quale misura le somme stanziare con il provvedimento in esame concorrano alla spesa complessiva per la realizzazione degli interventi indicati. In proposito, fa presente che tali indicazioni appaiono necessarie anche al fine di escludere che possano determinarsi i presupposti per successive integrazioni o rifinanziamenti degli interventi in questione.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, rileva che la norma indica la dotazione finanziaria complessiva del fondo nell'arco temporale ivi individuato, senza specificare quali siano gli importi da attribuire a ciascuna annualità compresa nello stesso e senza specificare l'ammontare delle risorse da destinare ai diversi interventi. Peraltro, come già rilevato, ritiene che sia necessario chiarire se la dotazione del fondo prevista in 39 milioni di euro comprenda o meno anche le risorse autorizzate dal citato comma 1 dell'articolo 1. Osserva infine che è disposta una dotazione finanziaria del suddetto fondo anche con riferimento all'esercizio 2009 ormai concluso. Segnala, poi, che l'articolo 5 dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione del testo in esame si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autoriz-

zazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Al riguardo, rileva in primo luogo il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato ai sensi della tabella C della legge finanziaria 2010, reca risorse solo con riferimento agli esercizi finanziari 2010 e 2011. In relazione a tali annualità, ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse disponibili nel predetto Fondo. Rileva, inoltre, che la norma non specifica l'entità degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento — tra i quali sicuramente rientrano quelli derivanti dal comma 1 dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 3 — e la loro ripartizione temporale.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime l'avviso contrario del Governo sul provvedimento, osservando che il Fondo di riserva utilizzato con finalità di copertura presenta un'esigua disponibilità residua con riferimento all'esercizio 2011, che è del tutto insufficiente a coprire l'onere indicato dal provvedimento, e non reca alcuno stanziamento per l'anno 2012 e che, in ogni caso, esso è destinato a fronteggiare eventuali esigenze di finanziamento di autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge finanziaria. Rileva, infine, che gli articoli 3 e 5 del provvedimento non specificano gli importi da imputare alle singole annualità, che, comunque, non potrebbero che riferirsi ad esercizi finanziari non ancora conclusi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preannunciando l'intenzione di evidenziare in una propria lettera al Presidente della Commissione cultura le criticità rilevate con riferimento ai provvedimenti da ultimo esaminati da ultimo trasmessi da quella Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

C. 2955.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ricorda le criticità già rilevate nella seduta del 2 marzo 2010, con riferimento ai profili finanziari della proposta di legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che nella seduta odierna la Commissione ha completato l'esame istruttorio di tre distinti provvedimenti, rispettivamente la proposta di legge n. 2298, l'ulteriore nuovo testo delle proposte n. 2165 e abbinata e la proposta n. 2955, elaborati dalla Commissione cultura relativi al recupero ed alla valorizzazione culturale di opere di indubbio valore storico ed artistico. Nell'osservare che, nel merito, le finalità perseguite dai singoli provvedimenti non possono che essere condivise, rileva che rispetto ai tre provvedimenti in questione sono emersi analoghi profili problematici, che non possono trovare autonoma soluzione nell'ambito della Commissione bilancio e richiedono invece il coinvolgimento della Commissione di merito. Fa presente, in primo luogo, che le coperture finanziarie individuate risultano inadeguate in quanto, a seconda dei casi, non sono indicate le modalità di copertura degli oneri, gli accantonamenti indicati non recano le necessarie disponibilità, gli stanziamenti individuati sono vincolati al conseguimento di altre finalità di diversa natura, la dotazione finanziaria complessiva non viene ripartita nelle diverse annualità. Rileva in secondo luogo, che, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile disporre di una quantificazione degli oneri che consenta di conoscere la spesa complessiva richiesta per gli interventi programmati e valutare la congruità

e la specifica finalizzazione del previsto contributo statale. Con riferimento alle proposte di legge n. 2955 e n. 2298, lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali ha rappresentato di non essere nelle condizioni di procedere ad un'attendibile quantificazione degli oneri, di non avere il quadro degli interventi programmati e di non poter quindi valutare i piani finanziari di spesa. Sulla base delle risultanze emerse dall'istruttoria, in considerazione delle finalità perseguite dalle tre proposte di legge, ritiene, quindi, opportuno, anziché proporre alla Commissione di esprimere un parere contrario per i profili di propria competenza, evidenziare in una sua lettera al Presidente della Commissione cultura le predette criticità, invitando quella Commissione ad individuare, d'intesa con il Governo, le soluzioni opportune. Ricorda, su di un piano più generale, che nel corso della discussione in Commissione è già stata sottolineata, da parte di tutti i gruppi, l'opportunità di individuare modalità più organiche ed appropriate per finanziare singoli interventi di carattere culturale e sociale. In proposito, ritiene che un uso razionale delle risorse richieda, infatti, di poter valutare in un unico quadro tutte le esigenze relative ad un determinato settore, quantificare i relativi oneri, verificare le possibili coperture finanziarie e deliberare quindi contestualmente tutti gli interventi ritenuti prioritari alla luce delle effettive disponibilità di bilancio.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 11.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.25.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 193.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 4 marzo 2010, fa preliminarmente presente che il testo del decreto in esame risulta parzialmente modificato a seguito delle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 6316 del 21 ottobre 2009. In particolare, rileva che, a seguito di quanto rilevato dalla sezione normativa per gli atti consultivi nella prima adunanza dell'8 ottobre 2009, secondo cui nel decreto interministeriale in esame non si rinviene alcuna disposizione relativa all'assetto della pianta organica, all'inquadramento, alla distribuzione e all'utilizzo del personale, è stato appositamente introdotto l'articolo 9-bis. In proposito, osserva che, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), si sarebbe potuto ritenere che il regolamento del personale e la struttura organizzativa potessero essere rinviati ad un successivo ed organico provvedimento. Quanto al contenuto dell'articolo 9-bis, ritiene in primo luogo che l'assunzione del personale non possa che avvenire secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca e che le assunzioni dovranno, pertanto, essere assoggettate ai vincoli di spesa e alle procedure autorizzatorie pre-

viste per la generalità degli enti di ricerca con riferimento sia alle assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato. Nel segnalare l'opportunità di una conseguente modifica dell'articolo 9-bis, osserva, inoltre che la formulazione del comma 3 di tale articolo 9-bis può sottintendere la facoltà per l'ISPRA di operare autonomamente ridefinizioni della consistenza dell'organico all'interno dei profili professionali. Dal momento che tali ridefinizioni devono essere assoggettate alla stessa procedura autorizzatoria prevista dal già citato articolo 6, comma 2, lettera d), ritiene preferibile eliminare le parole dalla disposizione l'inciso: « di cui ai relativi profili professionali ». Per quanto attiene, poi, alla struttura dipartimentale dell'istituto, dovrebbero, a suo avviso, essere precisati fin d'ora il numero dei dipartimenti e i relativi compiti, specificando altresì che il personale preposto ai medesimi, ivi inclusi i direttori dei dipartimenti stessi, è ricompreso nelle unità previste dalla Tabella A allegata al decreto.

In merito all'osservazione inerente alla potenziale onerosità del collocamento fuori ruolo, fa presente che nello schema si è preso atto di quanto evidenziato al riguardo dal Consiglio di Stato, ferme restando forti perplessità sul sempre più generalizzato utilizzo dell'istituto in parola.

Da ultimo, per ulteriori chiarimenti rinvia ad una nota elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che chiede di depositare agli atti della Commissione (vedi allegato 2).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, osserva in primo luogo che il testo in esame, che non è stato frutto di una condivisione con i soggetti interessati dalla riforma, non appare coordinato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca, che disciplina in via generale la materia. Rileva, poi, che il regolamento non affronta il problema economico gestionale dell'ISPRA che scaturisce dalla fusione di enti il cui personale è

caratterizzato da profili economici e contrattuali profondamente differenziati, come dimostrano le tabelle stipendiali dell'INFS e dell'ICRAM, che erano enti di ricerca, e dell'APAT, che invece era un'agenzia. In questa ottica, osserva che un dirigente di ricerca proveniente dall'ICRAM o dall'INFS percepisce uno stipendio pari a un quarto di quello spettante ad un dirigente di prima fascia dell'APAT e alla metà di quello di un dirigente di seconda fascia della medesima agenzia. Ritiene, pertanto, che lo schema in esame non possa non prendere in considerazione la necessità di provvedere all'equiparazione dei ruoli degli enti soppressi e alla perequazione dei trattamenti stipendiali, con evidenti conseguenze sia sul bilancio che sulla funzionalità dell'ISPRA. Osserva, poi, che lo schema annulla di fatto l'autonomia dell'ISPRA ponendolo integralmente sotto il totale controllo del Ministero vigilante, segnalando che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare propone la nomina del presidente dell'ISPRA, nomina tutti i membri del suo consiglio di amministrazione, nomina il collegio dei revisori dei conti, designandone due componenti effettivi ed uno supplente, nomina sei membri del consiglio scientifico su sette, ad eccezione del membro eletto dal personale tecnico-scientifico.

Segnala, altresì, che il presidente ed il Consiglio di amministrazione detengono sia il potere di indirizzo politico dell'ente sia il potere gestionale rimettendo di fatto ogni atto di gestione alla scelta del Consiglio, con negativi effetti per l'operatività dell'ISPRA e, in particolare, per la sua attività di conseguenza, ancora quella di ricerca. Da ultimo, osserva che il regolamento all'articolo 5 identifica il presidente « tra le persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto » mentre, al fine di meglio garantire l'autonomia propria degli enti di ricerca, sarebbe opportuno che esso sia nominato solo tra persone di alta qualificazione scientifica.

Pur dichiarandosi consapevole che molte delle considerazioni svolte potreb-

bero travalicare le competenze della Commissione bilancio, giudica comunque importante rendere partecipi i componenti della Commissione delle implicazioni del provvedimento in esame, che, comunque, potrebbero essere rilevanti anche sotto il profilo finanziario, in quanto attinenti al buon andamento e all'efficienza di una pubblica amministrazione. Si riserva, quindi, di formulare una proposta che dia conto delle problematiche evidenziate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.35, riprende alle 14.10.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui all'articolo 9-bis, occorre apportare le seguenti modificazioni:

è necessario integrare il comma 2 al fine di precisare che le assunzioni del personale sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato da parte dell'ISPRA devono essere assoggettate ai vincoli di spesa e alle procedure autorizzatorie previste dalla legislazione vigente per la generalità degli enti di ricerca;

al comma 4 è necessario integrare la norma al fine di specificare che il personale preposto ai dipartimenti, ivi inclusi i direttori degli stessi, è ricompreso

nelle unità di personale previste dalla tabella A allegata al presente schema di decreto;

nel presupposto che le amministrazioni pubbliche rendano indisponibili i posti relativi al personale collocato fuori ruolo e incaricato presso l'ISPRA ai sensi del comma 1 dell'articolo 10;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 9-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fermi restando i vincoli di spesa e le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per gli stessi enti.»;

b) *al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il personale preposto ai dipartimenti, ivi inclusi i direttori degli stessi, è ricompreso nelle unità di personale previste dalla tabella A allegata al presente decreto.»;

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

“ART. 14-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

e le seguenti osservazioni:

il provvedimento dovrebbe affrontare in modo più adeguato il problema derivante dalla confluenza nell'ISPRA di personale e quadri provenienti da enti diversi e caratterizzati da profili economici e contrattuali differenti, al fine di evitare il rischio di contenziosi con effetti finanziari negativi per lo stesso ISPRA;

non appare condivisibile l'accentramento sia del potere di indirizzo politico sia del potere gestionale dell'Ente in capo al Presidente e al Consiglio di amministrazione, in quanto in tal modo viene di

fatto paralizzata l'operatività dell'ISPRA e, in particolare, la sua attività di ricerca. ».

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la proposta di parere elaborata dal relatore sia insoddisfacente, ricordando la vicenda dei ricercatori dell'ISPRA che nei mesi scorsi sono stati costretti a salire su un tetto per tutelare il proprio posto di lavoro. Al riguardo, osserva che lo schema di decreto in esame non fornisce alcuna risposta ai problemi evidenziatesi e che anche la proposta di parere si limita a formulare due osservazioni che, seppure condivisibili nella finalità, appaiono troppo generiche. Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta aveva evidenziato l'esigenza di una maggiore autonomia dell'Istituto rispetto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sottolineando, in particolare, l'anomalia riscontrabile nella composizione del collegio dei revisori dei conti, che, ai sensi dell'articolo 7 dello schema, si compone di tre membri, dei quali uno designato tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e due scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente. Al riguardo, rileva come non possa condividersi la scelta di affidare al Ministero vigilante il compito di designare la maggioranza dei componenti di un organismo di controllo, osservando come si viene in questo modo a creare una coincidenza tra controllore e controllato. In ogni caso, ritiene che, al fine di garantire un adeguato livello professionale dei componenti del collegio, si dovrebbe comunque richiedere la loro iscrizione al registro dei revisori contabili.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, rileva che in questa sede non è più possibile evitare i problemi derivanti dalla scelta di istituire l'ISPRA, ma ci si può solamente limitare a constatare come nei processi di fusione come quello avviato con l'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 si determinano necessariamente forti criticità nella gestione del personale degli enti interessati alla fusione, dal momento che necessariamente si determi-

nano esuberanti ovvero un'inefficiente allocazione delle risorse umane. Condivide, infine, integralmente le considerazioni del collega Vannucci in ordine all'inopportunità di affidare al Ministero vigilante il compito di designare la maggioranza dei componenti del collegio dei revisori dei conti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni dei deputati Vannucci e Cambursano, fa presente che la formulazione dell'articolo 7 appare in linea con quanto disposto, in via generale, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 419 del 1999 per gli enti pubblici nazionali. Con riferimento, invece, alla proposta formulata dal relatore, fa presente che il Governo ne condivide il contenuto, con l'eccezione delle due osservazioni, che non sembrano riferibili a profili attinenti alla copertura finanziaria dello schema in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore*, rileva che l'individuazione di una soluzione ai problemi derivanti dalla confluenza dell'ISPRA di personale con trattamenti stipendiali e contrattuali differenti potrebbe scongiurare il rischio dell'insorgenza di un contenzioso che potrebbe determinare rilevanti effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Quanto, invece, alla seconda osservazione, ritiene che l'efficiente funzionamento dell'ISPRA rappresenti un tema che non può non interessare le competenze della Commissione bilancio. Ritiene, pertanto, di confermare la proposta precedentemente formulata.

Massimo VANNUCCI (PD), annunciando il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, sottolinea che sarebbe stato opportuno inserire uno specifico rilievo volto a modificare l'articolo 7 dello schema e rendere più incisive le osservazioni che, nella loro attuale formulazione, appaiono eccessivamente generiche.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla

proposta del relatore per le ragioni precedentemente espresse.

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore, rilevando come la proposta non tenga conto delle possibili conseguenze finanziarie negative derivanti dal collocamento fuori ruolo del presidente e del direttore generale dell'ISPRA

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che il contenuto del parere dovrebbe mantenersi entro gli ambiti di competenza della Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175-A Governo.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

Ministero dell'interno – ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

In merito ai chiarimenti richiesti dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 2010 si osserva quanto segue.

Circa i meccanismi che escludono l'insorgenza di oneri a carico della Amministrazioni pubbliche, dei cui servizi si può avvalere l'Agenzia, si chiarisce che:

per quanto riguarda la possibilità di avvalimento delle Prefetture territorialmente competenti (articolo 3, comma 3) non c'è necessità di stabilire alcun limite in quanto l'Agenzia – ente pubblico – è posto sotto la vigilanza del Ministro dell'interno sul territorio. Inoltre, è specificato che l'eventuale avvalimento dovrà avvenire senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica. Analoga previsione, di non sussistenza di oneri, è riferita alla costituzione dei nuclei di supporto, con la partecipazione dei rappresentanti di altre amministrazioni. È altresì evidente che tali attività rientrano nell'ambito della collaborazione interistituzionale, considerato, peraltro, che l'Agenzia ha pure la facoltà di avvalersi di altre Amministrazioni,

per la convenzione a titolo non oneroso tra l'Agenzia nazionale e l'Agenzia del demanio (articolo 4, comma 2) si segnala che quest'ultima svolge i propri compiti per conto dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero dell'economia e Finanze, nel quale è previsto un compenso rapportato a ciascun bene in gestione;

circa le convenzioni che l'Agenzia ha la possibilità di stipulare con altre Amministrazioni o enti pubblici (articolo 4, comma 3) si fa rilevare che le stesse rientrano nella più ampia categoria degli strumenti pattizi, rimessi alla libera determinazione della parti « contraenti », anche con riferimento alla non onerosità della collaborazione. Strumenti questi già largamente utilizzati nelle « buone prassi » tra amministrazione e altri organismi pubblici.

Con riferimenti alle « convenzioni, protocolli e contratti di collaborazione stipulati dal commissario straordinario », nei quali l'Agenzia subentra a norma dell'articolo 7, si precisa che non ne discendono maggiori oneri finanziari. Infatti, i contratti stipulati dal Commissario e confermati dall'Agenzia per il 2010 trovano ampiamente copertura nello stanziamento di cui all'articolo 10 del decreto, nel quale viene previsto per l'anno 2011, somme già previste, presso la Presidenza del Consiglio, per il funzionamento dell'ufficio del Commissario straordinario, che confluiscono ora nelle disponibilità finanziarie dell'Agenzia.

In ordine alla formulazione della norma di copertura, che non indica esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri, ma solo il loro ammontare complessivo, si fa presente – come peraltro può agevolmente rilevarsi dal testo del decreto-legge – che le disposizioni di riferimento sono contenute negli articoli 1, 2, 3, 5 e 7.

Il rilievo relativo al compenso spettante al Direttore dell'Agenzia appare corretto in quanto, nella relazione tecnica allegata al decreto in esame, è stata erroneamente indicata una quota di spesa maggiore per il personale. Pertanto si è provveduto – correttamente – ad iscrivere tale somma alla voce « Fornitura di servizi ». Si allega una nuova relazione tecnica.

Per quanto riguarda la specifica segnalazione sul limite massimo di spesa, con riferimento a spese di personale, si conferma che lo stesso verrà necessariamente rispettato.

In merito, infine, alle risorse utilizzate a copertura di spesa, del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno, – che sono state prenotate per un diverso intervento legislativo (A.C. 41) – si segnala che l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, istituita con un provvedimento di urgenza, rappresenta un primario obiettivo strategico del Governo nella lotta alla criminalità organizzata, l'aggressione e la confisca dei patrimoni mafiosi, oltre al grande valore simbolico per la comunità, rappresenta uno strumento di straordinario rilievo che consente di utilizzare i proventi, illecitamente accumulati con la forza dell'intimidazione, proprio nell'azione di contrasto alle stesse associazioni mafiose.

RELAZIONE TECNICA

(articolo 17, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il decreto prevede l'istituzione della Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'iniziativa è finalizzata ad assicurare l'unitarietà degli interventi nei procedimenti penali e di prevenzione e, soprattutto, a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, da effettuare con immediatezza una volta intervenuta la confisca, superando le criticità e le lungaggini dell'attuale sistema rilevatesi l'ostacolo più grave ad una rapida ed efficace destinazione dei beni, oltre che fonte di rilevanti oneri di spesa.

L'immediata e diretta interlocuzione tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria è de-

stinata, inoltre, a ridurre drasticamente i tempi intercorrenti tra l'iniziale sequestro e la definitiva destinazione dei beni con positivi riflessi per l'autorità giudiziaria, che sarà liberata da una serie di incombenze, a tutto vantaggio della funzionalità degli uffici giudiziari interessati, nonché per l'erario, tenuto conto della progressiva riduzione della durata dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, con conseguenti risparmi di spesa.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché, nella quota determinata dall'articolo 10, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Per quel che concerne la quantificazione degli oneri connessi alle spese di personale, la stessa viene determinata prevedendo, una dotazione organica pari a un massimo di 30 unità, così distribuita: dirigenti generali n. 1; dirigenti n. 4; funzionari area III n. 15; unità di personale altre aree n. 10.

L'onere complessivo per la dotazione di risorse umane risulta pari a circa 1.6000.000 euro annui a regime, per il cui dettaglio si rinvia alla tabella 2 allegata, precisando che per la quantificazione sono stati presi a riferimento i contratti di lavoro attualmente vigenti.

Si precisa che l'onere per le spese di personale per l'anno 2010 viene calcolato su base di nove mesi.

Per quel che concerne gli oneri connessi al funzionamento dell'agenzia, si è proceduto a quantificare le spese per gli eventuali canoni di locazione (potenzialmente considerati), per i compensi agli organi dell'Agenzia, compreso il direttore,

per i compensi, agli esperti e ai consulenti esterni, per l'approvvigionamento di beni di consumo, per la fornitura di servizi, nonché per l'acquisizione di beni durevoli.

Nella previsione per i canoni di locazione sono stati considerati prudenzialmente anche gli oneri che potranno derivare dall'eventuale apertura di sedi secondarie.

Nella spesa per fornitura di servizi sono stati considerati anche i costi per i collegamenti telematici e di fonia, fissa e mobile, necessari all'agenzia per assicurarne la funzionalità operativa e per l'interconnessione e l'interoperabilità con gli altri uffici pubblici, con l'autorità giudiziaria nonché con le eventuali sedi secondarie.

TABELLA 1
(Spese di funzionamento escluso il personale)

Anno	Canoni di locazione	Compensi agli organi	Esperti esterni	Beni di consumo	Fornitura di servizi	Costi beni durevoli	Costi complessivi
2010	125.000	300.000	300.000	75.000	1.150.000	250.000	2.200.000
2011 e seguenti	150.000	400.000	400.000	50.000	1.400.000	200.000	2.600.000

Ne consegue che l'onere complessivo per costituzione dell'Agenzia ne risulta essere così quantificato:

per l'anno 2010, euro 3.400.000, considerando che le spese per il personale

sono state quantificate per nove mesi per un importo pari ad euro 1.200.000;

a decorrere dall'anno 2011, euro 4.200.000, considerato che le spese per il personale a regime sono state quantificate per un importo pari a 1.582.997.

TABELLA 2
Costo dotazione organica agenzia – Personale contrattualizzato

Personale non dirigente	Dotazione organica	Costo unitario	Costo complessivo dotazione organica
Terza area – Fascia 4 (ex C3)	5	euro 42.919,85	euro 214.599,25
Terza area – Fascia 3 (ex C2)	5	euro 39.312,06	euro 196.560,30
Terza area – Fascia 1 (ex C1)	5	euro 36.045,60	euro 180.228,00
Seconda area – Fascia 3 (ex B3)	2	euro 32.931,03	euro 65.862,06
Seconda area – Fascia 2 (ex B2)	5	euro 30.700,36	euro 153.501,80
Seconda area – Fascia 1 (ex B1)	2	euro 28.478,72	euro 56.957,43
Prima area – Fascia 1 (ex A1)	1	euro 26.804,31	euro 26,804,31
Totale	25		euro 894.513,15

Costo dotazione organica – Personale dirigente

	Dotazione organica	Costo unitario	Costo complessivo dotazione organica
Prefitto e dirigit. generale o equiparato	1	euro 219.109,89	euro 219.109,89
Dirigenti	4	euro 117.343,49	euro 469.373,96
Totale	6		euro 688.483,85
Totale complessivo			euro 1.582.997

ALLEGATO 2

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

In riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla V Commissione della Camera dei deputati in ordine allo schema di decreto interministeriale indicato in oggetto, si forniscono i seguenti elementi.

1. Osservazioni della Commissione bilancio.

1.1. Articoli 1-9. Ulteriori elementi sulla spesa storica e sulle previsioni di spesa.

Nelle tabelle di seguito riportate vengono evidenziate le spese sostenute dai tre enti (Apat, Infs, Icram) rispettivamente prima e durante il Commissariamento (tabella 1, colonne 1-5) nonché le previsioni di spesa per gli organi ordinari di ISPRA per l'anno 2010 (tabella 2):

Tabella 1

	1	2	3	4		5
	Ex-APAT	Ex-ICRAM	Ex-INFS	TOTALI		ISPRA commissa- riata
Presidenti e Cc.d.A.	97.000 58.500	51.645 30.000	46.356 24.684	153.281 113.184	266.465	406.000
Direttori generali	235.000	124.128	101.653	460.781		
Collegi revisori	42.000	5.000*	17.552	64.552		47.932
Totali				791.798		454.932

* Il dato è solo indicativo, in quanto per i revisori ICRAM non era previsto un compenso annuo ma un gettone di presenza.

Tabella 2

Organi ordinari ISPRA	Importi in bilancio di previsione ISPRA 2010
Presidente, C.d.A. e Consiglio scientifico	500.000
Collegio dei revisori	47.932
Totale	547.932

Inoltre si fa rilevare che:

la spesa per gli organi ordinari dell'istituto è stata determinata in via presuntiva in quanto la quantificazione dei compensi verrà effettuata secondo le disposizioni normative vigenti. Sono stati pertanto considerati gli importi previsti nel bilancio di previsione dell'ISPRA per l'esercizio finanziario 2010;

per il Consiglio scientifico (organo ordinario dell'ISPRA) non è stata effettuata alcuna comparazione finanziaria, in quanto negli enti soppressi tale organo non era previsto;

il trattamento economico del Direttore Generale sarà stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia. Il Direttore Generale non è organo dell'ISPRA ma rappresenta il vertice gestionale dell'istituto.

1.2. Articoli 9-bis e 10. Fuori ruolo dei componenti.

Si conferma che il testo del decreto è stato modificato, eliminando la previsione di indisponibilità nell'amministrazione di provenienza dei posti relativi al personale collocato fuori ruolo, in conformità alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

2. Spesa per il personale e previsioni occupazionali a tempo indeterminato.

L'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che il costo per il personale a tempo indeterminato non può superare l'80 per cento delle entrate correnti. A tal proposito si sottolinea che dai dati contenuti nel preconsuntivo del bilancio 2009, le entrate correnti accertate sono state pari a 122.062.962,76 euro. Le spese per il personale a tempo indeterminato sono state mantenute nell'anno 2009 nell'ambito del tetto dell'80 per cento previsto dalla legge. Inoltre, anche le previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2010 sono in linea con il disposto normativo surrichiamato.

Considerato che il programma relativo alle stabilizzazioni è stato già concluso (con la stabilizzazione di 201 persone), il completamento

del programma di assunzioni contenuto nel documento di fabbisogno triennale si riferisce alle unità da assumere a seguito dei concorsi pubblici in corso di svolgimento e precisamente:

concorso per 34 collaboratori amministrativi – VII livelli assunzione il 22 marzo;

concorso per 35 funzionari amministrativi – V livelli fissazione degli orali;

concorso per 29 collaboratori tecnici – VI livelli (23 e 24 marzo prova preselettiva);

concorso per 60 ricercatori/tecnologi: III livelli (sospeso per ricorsi sul bando).

A queste unità di personale vanno aggiunte quelle derivanti dalla normativa sulle categorie protette che ha portato il 25 gennaio scorso all'assunzione di 12 unità di personale a tempo indeterminato; altre 32 posizioni saranno coperte nei prossimi tre anni.

3. Previsioni occupazionali con contratti flessibili.

L'articolo 1, comma 187, della legge 29 dicembre 2005, n. 266 prevede che la spesa per le assunzioni con contratti a tempo determinato e co.co.co. non deve eccedere il 35 per cento della spesa sostenuta nel 2003. Anche queste spese per il personale a tempo indeterminato sono state mantenute nell'anno 2009 nell'ambito del tetto del 35 per cento previsto dalla legge, su cui ha inciso anche il protocollo d'intesa del 20 gennaio 2010, su cui vedi *infra*.

Si riporta, inoltre, una scheda contenente il dato sulla presenza del personale dal 1° agosto 2008 (inizio commissariamento) ad oggi, nonché una previsione al 31 dicembre 2010 formulata tenendo conto della possibilità che tra i vincitori di concorso a tempo indeterminato figurino unità di personale già in possesso di un contratto flessibile con ISPRA (a mero titolo esemplificativo, si segnala che, dei 34 vincitori di concorso che prenderanno servizio il 22 marzo prossimo, 26 si trovavano in questa posizione).

	Situazione al 1°/8/2008	Situazione al 5/3/2010	Previsione (*) al 31/12/2010
Tempi indeterminati	905	1063	1242
Contratti flessibili	534	273	200
Totale personale	1439	1336	1442
Incidenza percentuale dei lavoratori con contratti flessibili	38%	20%	14%

(*) Esclusi eventuali pensionamenti.

Si segnata che a seguito del protocollo d'intesa siglato con le organizzazioni sindacali in data 20 gennaio 2010, sono stati tratti in servizio fino al 31 dicembre 2010 n. 24 lavoratori precari con contratti flessibili attraverso un finanziamento con fondi istituzionali (vedi punto precedente) per un importo complessivo di circa 500.000 euro.

4. Situazione delle entrate.

In merito, si osserva che, proprio per garantire la continuità dei finanziamenti di ISPRA, è stato espressamente previsto all'articolo 12 dello schema di decreto che l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, possa svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, anche internazionali. L'ISPRA può, altresì, ferma restando la previa comunicazione anzidetta, partecipare o costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ove non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.

Si riporta di seguito una tabella sintetica descritta delle entrate dell'ISPRA, rispettivamente come accertate in preconsuntivo 2009 e assestate in bilancio di previsione 2010.

	Anno 2009 dato preconsuntivo accertato	Anno 2010 dato bilancio di previsione assestato
Contributo ordinario	87.207.747	80.962.430
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre	32.032.617 (di cui 22.460.666 vincolati)	32.032.617 (di cui 22.460.666 vincolati)
Altre entrate (contratti, convenzioni...)	36.644.645	32.325.640
Totali	155.885.011	145.320.688

5. Eventuale applicazione del decreto legislativo n. 213 del 2009.

Sul punto, si rileva che il decreto legislativo n. 213 del 2009, che reca riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non risulta applicabile agli enti di ricerca vigilati da altri Ministeri, ivi compreso l'ISPRA.

6. Requisiti dei revisori contabili.

Sul punto, si rileva che la formulazione di cui allo schema di decreto in esame è coerente con il disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 419 del 1999, al quale si rifanno espressamente analoghe previsioni contenute nello statuto di altri enti di ricerca.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	45
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	54

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e C. 1873 Pagano (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Istituzione delle zone franche termali. C. 2485 Ceccuzzi (<i>Esame e rinvio</i>)	50

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.

Atto n. 189.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo scorso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato*).

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, ritiene op-

portuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, al fine di approfondire il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.

C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e C. 1873 Pagano.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione avvii nella seduta ordina l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e della proposta di legge C. 1873 Pagano, recanti disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge C. 2699, che ritiene complessivamente caratterizzata da un'eccessiva e controproducente attenzione per i dettagli, ricorda innanzitutto che essa è stata approvata dal Senato in un testo unificato, nel quale sono confluiti i contenuti di due proposte di legge: la n. 414, a firma del Senatore Costa (PdL), e la n. 507, a firma del Senatore Barbolini (PD).

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce, presso l'Ufficio centrale anti-frode dei mezzi di pagamento (UCAMP) del Ministero dell'economia e delle finanze, a sua volta istituito dalla legge n. 166 del 2005, un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, del furto d'identità e delle frodi, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e delle assicurazioni.

In base al comma 2, tale sistema di prevenzione si basa, analogamente al sistema di prevenzione, delle frodi sulle carte di pagamento previsto dall'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 2005, su un archivio centrale informatizzato e sul gruppo di lavoro istituito dal comma 8 del medesimo articolo 1.

Ai sensi del comma 3 la titolarità dell'archivio è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e di coordinamento in tema di prevenzione delle frodi, attribuisce la responsabilità e conferisce la gestione dell'archivio all'UCAMP, il quale può a sua volta designare anche ulteriori soggetti responsabili, secondo le prescrizioni dell'articolo 29 del codice della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che consente la designazione di ulteriori soggetti responsabili ove necessario per esigenze organizzative.

Anche in questo caso la previsione è analoga a quella della legge n. 166 del 2005, la quale, all'articolo 1, comma 5, affida la titolarità dell'archivio informatizzato previsto nell'ambito del sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, nonché la responsabilità della sua gestione, all'UCAMP.

Il comma 4 precisa le funzioni dell'UCAMP in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, affidando ad esso l'esercizio delle funzioni statali in materia di prevenzione amministrativa delle frodi nei seguenti ambiti: rapporti, strumenti e operazioni attraverso i quali viene erogato il credito al consumo o altra facilitazione finanziaria, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; servizi a pagamento differito erogati dai soggetti aderenti al sistema di prevenzione; richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 5, possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato, a titolo gratuito.

Possono inoltre partecipare a detto sistema anche una serie di soggetti, elencati dalla norma e denominati «aderenti»: *a)* le banche nazionali, comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB; *b)* i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (ovvero coloro che forniscono servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica); *c)* i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (ovvero i soggetti che forniscono servizi, quali la cosiddetta *pay per view*, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei pro-

grammi); *d*) le imprese di assicurazione; *e*) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da *a*) a *d*) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con l'UCAMP; *f*) le società di mediazione creditizia che abbiano un capitale sociale non inferiore all'ammontare minimo di 120.000 euro, richiesto ai sensi dall'articolo 2327 del codice civile per la costituzione di società per azioni.

Il comma 6 disciplina l'utilizzo dell'archivio da parte dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi.

In particolare, i soggetti «aderenti» possono inviare all'UCAMP richieste di verifica circa l'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo.

La disposizione specifica che tale verifica non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità e prevede che gli aderenti trasmettono all'UCAMP le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frode nel settore del credito e nel settore delle assicurazioni.

Il comma 7 istituisce nell'ambito del sistema di prevenzione un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità, allo scopo di monitorare il comparto e fornire informazioni sulle tutele previste dalla legge.

Il comma 8 istituisce un gruppo di lavoro, avente funzioni consultive, al quale è attribuito il compito di elaborare e studiare i dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi. A tale gruppo di lavoro, che è coordinato dal titolare dell'archivio, cioè del Ministero dell'Economia e delle finanze, partecipano un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante della Guardia di Finanza,

un rappresentante dell'ISVAP, i rappresentanti delle associazioni di categoria degli aderenti al sistema, come definiti dal comma 5, i rappresentanti degli operatori commerciali, delle associazioni dei consumatori e degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico finanziarie. Al medesimo gruppo di lavoro può inoltre essere invitato a partecipare un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali.

La disposizione prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro dell'Economia presenti una relazione al Parlamento, predisposta sulla base della relazione formulata dal predetto gruppo di lavoro, sui risultati ottenuti nell'attività di prevenzione delle frodi svolta nell'anno precedente. Una sezione della relazione deve dar conto dei risultati dell'attività di rilevazione e verifica svolta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, relativamente alle eventuali traslazioni sulle condizioni economiche praticate ai consumatori dei costi connessi al pagamento del contributo cui sono tenuti gli aderenti al sistema ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della proposta.

Inoltre la disposizione attribuisce all'UCAMP il compito di informare il pubblico sui rischi delle frodi, anche attraverso campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 9 specifica che il sistema di prevenzione si informa ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che l'archivio è composto da tre strumenti informatici: l'interconnessione di rete, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati (contenuti in documenti di identità, partite IVA) detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; il modulo informatico centralizzato che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di studiare il fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della

prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti; il modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'UCAMP agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

Il comma 2 dispone che i risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata siano comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP.

Ai sensi del comma 3, il Ministero dell'Economia è autorizzato ad avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi, al fine di rafforzare il dispositivo di prevenzione del furto di identità e delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano la procedura di riscontro di autenticità dei dati, detenuti da soggetti pubblici e privati, con le informazioni date ai soggetti eroganti servizi di finanziamento o assicurativi e aderenti all'archivio.

In particolare, l'articolo 3 prevede, al comma 1, che le informazioni delle persone fisiche o giuridiche richiedenti una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione

di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro di autenticità sono quelle relative ai dati contenuti in: *a)* documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, sebbene smarriti o rubati, insieme a tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi; *b)* partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla proposta in commento; *c)* posizioni contributive previdenziali ed assistenziali; *d)* informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dalle norme di attuazione della proposta in esame.

Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentito l'UCAMP e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché previa istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità di prevenzione disciplinate dalla proposta di legge.

L'articolo 4 disciplina la procedura di riscontro dell'autenticità dei dati, attribuendo, al comma 1, all'UCAMP il potere di autorizzare, di volta in volta, la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati.

Ai sensi del comma 2 ciascuna richiesta di verifica comporta, da parte dell'aderente interessato, il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il contributo è effettuato anche tramite carte prepagate o ricaricabili, per la cui attivazione e gestione è competente l'UCAMP. Con le somme versate dagli aderenti si provvede alle spese di realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati.

Ai sensi del comma 3, i costi economici connessi con il pagamento dei contributi

dovuti dagli aderenti per la verifica di autenticità dei dati oggetto di riscontro restano a loro carico e non possono essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi richiesti.

Al fine di verificare la corretta applicazione della norma, la norma richiama le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 196 a 203 della legge n. 244 del 2007, tra le quali si prevede l'istituzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, al quale è attribuito il compito di evidenziare le dinamiche e le anomalie dei prezzi dei beni e servizi. La previsione è evidentemente connessa con quella di cui all'articolo 1, comma 8, relative al contenuto della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'Economia sulle tematiche dell'attività di prevenzione delle frodi.

L'articolo 5 disciplina il finanziamento del sistema di prevenzione, prevedendo che le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, siano determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia.

Ai sensi del comma 2 lo schema del predetto decreto deve essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali, affinché esprimano il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

Il comma 3 prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro isti-

tuito dal comma 8 dell'articolo 1, in ordine all'applicazione delle norme recate dal provvedimento.

Il comma 4 modifica l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel senso di estendere anche alle opere, ai servizi e alle forniture destinati ad attività del Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di esecuzione, in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità, delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ove siano richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un apposito sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo nel settore assicurativo, nonché sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, demandando, al comma 1, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione di termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione.

Il comma 2 prevede che con il predetto decreto sono definite la misura e le modalità del contributo da versare da parte degli aderenti a tale sistema. Con un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica tale contributo.

Passando al contenuto della proposta di legge C. 1873 Pagano, anch'essa istituisce, al comma 1, presso l'UCAMP un sistema di prevenzione delle frodi sul piano amministrativo, con riferimento al solo settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti. Tale sistema è anch'esso basato su un archivio centrale

informatizzato, la cui titolarità dell'archivio e la cui gestione sono affidate, ai sensi del comma 2, all'UCAMP, in quanto ufficio appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3, fatte salve le competenze attribuite all'UCAMP in materia di frodi sulle carte di pagamento dalla legge n. 166 del 2005, specifica le funzioni dell'UCAMP in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, affidando ad esso l'esercizio di funzioni statali nei settori degli strumenti attraverso i quali è erogato il credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della struttura e del funzionamento dell'archivio, l'individuazione dei soggetti che possono accedervi e le relative modalità.

Il comma 5 prevede che con il medesimo decreto sono stabiliti i dati delle persone fisiche e giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o un'altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un servizio a pagamento differito, assoggettabili a riscontro di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta di legge, quantificati in 25.000 euro per l'anno 2008, 285.000 euro per l'anno 2009 e a 60.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

Ritiene quindi opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al fine di valutare in quella sede le eventuali modifiche da apportare al testo approvato dal Senato, verificando anche la possibilità di predisporre un testo unificato delle proposte di legge.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che, nel quadro dell'esame delle proposte di legge, si debba anche tenere presente che, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2009, la Commissione ha approvato un emendamento volto ad integrare la norma di delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, per il

recepimento della direttiva 2008/48/CE, al fine di prevedere l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, giudica pertinente il rilievo del deputato Fluvi, ritenendo che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata di domani, potrà avviare una riflessione sui temi e sulle proposte emersi nel corso della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione delle zone franche termali.

C. 2485 Ceccuzzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco CECCUZZI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come la propria proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali e altre disposizioni per la ripresa economica e la diversificazione produttiva dei territori nei quali sono situati stabilimenti termali già gestiti dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali, nasca dalla necessità di intervenire con urgenza per rivitalizzare il tessuto economico, produttivo e sociale dei predetti territori, in vista anche di una riqualificazione urbanistica degli stabilimenti termali e dei centri nei quali gli stessi sono ubicati.

Richiama quindi i molteplici fattori che, a suo avviso, hanno determinato, segnatamente nel corso degli ultimi due decenni, i gravi squilibri economici e sociali che caratterizzano attualmente le aree del Paese in cui sono presenti gli stabilimenti termali gestiti dall'ex EAGAT.

In particolare, rileva come le norme più restrittive introdotte in materia di congedo

termale, nonché l'incremento del *ticket* sulle cure termali disposto dalla legge finanziaria per il 2003, abbiano generato una disaffezione nei confronti delle cure termali classiche, cui ha contribuito anche il mutato atteggiamento culturale della classe medica riguardo alle cure idropo-
niche.

Sottolinea inoltre come il trasferimento, a titolo gratuito, alle regioni, alle province autonome e ai comuni, delle partecipazioni azionarie, delle attività, dei beni, del personale, dei patrimoni, dei marchi e delle pertinenze delle aziende termali già inquadrato nel soppresso EAGAT, operato dall'articolo 22 della legge n. 59 del 1997, lungi dall'assicurare la corretta gestione degli stabilimenti termali, abbia compromesso ulteriormente la crescita economica e occupazionale dei territori interessati.

Parimenti, evidenzia come il complessivo processo di privatizzazione del sistema termale, avviato fin dal 1993, abbia incontrato grandi difficoltà e, in molti casi, si sia rivelato un vero e proprio fallimento, non avendo realizzato l'obiettivo di migliorare i livelli di efficienza e produttività delle aziende del settore.

In tale contesto segnala come il sistema termale tradizionale abbia registrato una perdita repentina ed elevatissima di quote di mercato ed un progressivo impoverimento del tessuto produttivo del comparto, ai quali ha reagito ricercando mercati alternativi, meno interessanti, tuttavia, sotto il profilo remunerativo, laddove invece la clientela che un tempo si rivolgeva al termalismo che si può definire « sanitario – sociale » sia stata progressivamente attratta da quelle di forme di termalismo maggiormente legate al benessere, che infatti hanno conosciuto una crescita significativa negli ultimi anni.

Rileva pertanto come, in tale contesto, risulti fondamentale per il rilancio del settore dare attuazione ai principi stabiliti dalla legge n. 323 del 2000, la quale, ha, tra l'altro, delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermale, ed adottare tutte le misure di

carattere normativo volte a valorizzare la vocazione terapeutica delle acque termali, nonché ad utilizzare al meglio tutte le risorse delle zone termali, tra le quali si annovera un significativo patrimonio edilizio che potrebbe essere in parte riconvertito anche per finalità abitative.

Passando quindi ad una puntuale illustrazione del contenuto della proposta di legge, rileva come l'articolo 1 preveda innanzitutto la possibilità di istituire zone franche termali nei comuni che possiedono specifici requisiti, al fine di attrarre in tali aree nuovi investimenti orientati soprattutto alla riconversione e alla diversificazione dell'economia locale, ancora troppo dipendente dalle attività legate al termalismo.

In particolare, ai sensi del comma 1, le zone franche termali possono essere istituite nei comuni con un numero di abitanti non superiore a 80.000 e nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, ha sede uno stabilimento termale gestito dall'Ente autonomo di gestione delle aziende termali (EAGAT), soppresso dal decreto – legge n. 481 del 1978, nonché in una porzione di tali comuni individuata dal comune interessato e riconosciuta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Al riguardo, ricorda che tali stabilimenti sono ubicati nei comuni di: Acqui Terme (AL), Agnano Terme (Na), Casciana Terme (PI), Castrocaro Terme (FC), Chianciano Terme (SI), Merano (BZ), Montecatini Terme (PT), Recoaro Terme (VI), Salice Terme (PV), Salsomaggiore Terme (PR), Santa Cesarea Terme (LE), Terme Sibarite di Cassano allo Jonio (CS), Terme Stabiane di Castellammare di Stabia (NA).

Il comma 2 individua i soggetti beneficiari e le agevolazioni connesse alla istituzione della zona franca termale. In dettaglio, il beneficio è ammesso per le piccole e micro imprese che avviano, nelle zone interessate, una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013.

Le agevolazioni previste riguardano l'esenzione da alcuni tributi e l'esonero dai versamenti contributivi.

In particolare, per quanto riguarda le imposte sui redditi, la lettera *a*) dispone l'esenzione totale per i primi cinque periodi d'imposta e l'esenzione parziale per i periodi d'imposta successivi fino al quattordicesimo, nella misura del 60 per cento dal sesto al decimo anno, del 40 per cento per l'undicesimo e il dodicesimo anno e del 20 per cento per il tredicesimo e il quattordicesimo anno.

L'esenzione spetta fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro del reddito realizzato dall'impresa operante nella zona franca termale; qualora l'impresa effettui nuove assunzioni, il predetto importo è aumentato, a decorrere dal 2010, di un ammontare pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato e residente nella zona franca termale.

Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la lettera *b*) dispone l'esenzione totale per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di un valore di produzione netta pari a 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Per quel che attiene all'imposta comunale sugli immobili (ICI), la lettera *c*) prevede l'esenzione, per il periodo 2009-2012, degli immobili siti nelle zone franche termali possedute dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività.

Con riferimento ai profili contributivi, la lettera *d*) dispone l'esenzione dai contributi dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, relativi a contratti a tempo indeterminato ovvero a contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nella zona franca termale, nonché l'esenzione dai contributi per i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca termale.

L'ammontare del beneficio è determinato nei limiti di un massimale di retribuzione da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e spetta in misura totale per i primi cinque anni di attività, e in misura parziale per gli esercizi successivi fino al quattordicesimo

(60 per cento dal sesto al decimo, 40 per cento nell'undicesimo e dodicesimo anno e 20 per cento nel tredicesimo e quattordicesimo anno).

In aggiunta a tali benefici la lettera *e*) estende le cui agevolazioni indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) anche alle imprese già operanti in una zona franca termale alla data del 1° gennaio 2010, stabilendo un tetto massimo complessivo coincidente con l'ammontare degli aiuti *de minimis* stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Inoltre la lettera *f*) stabilisce l'esenzione triennale dalla tariffa per la gestione rifiuti urbani, relativamente alle sole imprese che hanno avviato l'attività in una zona franca termale antecedentemente al 1° gennaio 2010, stabilendo che le conseguenti minori entrate per i Comuni siano loro integralmente rimborsate con oneri a carico dello Stato.

Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 2 le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle condizioni, dei limiti e delle modalità applicative dei benefici indicati nel comma 2.

Ai sensi del comma 5 l'efficacia delle predette agevolazioni è subordinata all'autorizzazione comunitaria ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato europeo.

L'articolo 2 prevede la corresponsione di un indennizzo in favore dei titolari delle strutture ricettive, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, e degli esercizi commerciali, presenti nelle zone franche termali, che intendono cessare la propria attività, determinato percentualmente in misura proporzionale al fatturato degli ultimi cinque anni.

Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo accordo con le associa-

zioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, saranno stabiliti i parametri per la determinazione dell'indennizzo e le altre modalità connesse.

L'articolo 3 prevede modifiche alla disciplina degli studi di settore applicabili alle imprese che hanno sede legale nei territori ricadenti nelle zone franche termali, stabilendo, al comma 1, l'elaborazione di specifici studi di settore, finalizzati a rendere più efficace l'azione accertatrice, i quali saranno applicati nelle zone franche in cui il rapporto tra posti letto e residenti sia pari o superiore a 1,5, e che siano situate in territori che hanno registrato un decremento di presenze termali pari o superiore al 30 per cento, come documentato dai rimborsi a carico del Servizio sanitario nazionale.

I nuovi studi di settore, che saranno basati su campioni significativi dei contribuenti che esercitano attività nei medesimi settori e saranno approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 istituisce una Commissione di esperti, chiamata ad esprimere un parere in merito all'idoneità dei singoli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima della loro approvazione e pubblicazione.

I componenti della Commissione, ai quali non sarà attribuito alcun compenso, sono designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

Ai sensi del comma 3 gli studi di settore elaborati ai sensi del comma 1 sono sog-

getti a revisione almeno triennale, sentito il parere della predetta Commissione di esperti. Tale revisione, ai sensi del comma 4, sarà programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di marzo, e dovrà tenere conto dei dati e delle statistiche ufficiali, al fine di assicurare la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, nonché dei valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati valutati in 100 milioni di euro annui.

Propone quindi di procedere, al fine di approfondire le tematiche interessate dall'intervento legislativo, all'audizione dei rappresentanti delle regioni interessate, dell'Associazione nazionale comuni termali, della Federterme, della Federalberghi e delle organizzazioni datoriali del settore.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, anche in considerazione della rilevanza, per il settore termale, dell'intervento legislativo, condivide la proposta del relatore di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, ad una serie di audizioni, le quali saranno precisate dall'ufficio di presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise (Atto n. 189).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise (Atto n. 189);

valutata positivamente la scelta di inserire nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche le norme relative ai tabacchi lavorati;

rilevato come le modifiche al predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 consentono di realizzare opportune precisazioni e specificazioni al contenuto di talune previsioni, aggiornando inoltre i riferimenti in esse contenuti;

sottolineata l'esigenza di recepire al più presto nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/118/CE, nonché di adottare in tempi rapidi i provvedimenti attuativi di rango secondario previsti dallo schema di decreto, al fine di consentire agli operatori ed alle amministrazioni interessate di conoscere le nuove previsioni in essa contenute e di adeguare conseguentemente le proprie prassi operative alle nuove norme;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il

Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, il quale è stato abrogato dall'articolo 186 del regolamento (CE) n. 450/2008;

b) con riferimento alla lettera d) dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, recante la disciplina degli abbuoni di imposta per perdita irrimediabile o distruzione, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare che, qualora la predetta perdita o distruzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è dovuta a reati di terzi, la procedura di riscossione dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, e che, qualora non risulti il coinvolgimento del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo, riprendendo quanto già previsto in merito nell'attuale formulazione del terzo, quarto e quinto periodo del vigente comma 1 del predetto articolo 4, ed estendendo tali previsioni anche ai tabacchi lavorati;

c) con riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 dello schema, che sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 504, relativo alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, valuti il Governo se la nuova formulazione del comma 1, il quale non contempla più la norma secondo cui

la circolazione di prodotti in regime di sospensione dell'accisa nello Stato e nel territorio dell'Unione europea deve avvenire solo tra depositi fiscali, non possa determinare alcuni rischi per l'erario, in particolare per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, nella misura in cui ciò consentisse il sorgere di un canale di distribuzione parallelo di tali prodotti, in contrasto con lo specifico regime che disciplina la distribuzione dei prodotti stessi, verificando pertanto l'opportunità di reintrodurre una previsione in merito;

d) con riferimento alla lettera *r)* dell'articolo 1 dello schema, la quale sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 504, relativo alla disciplina della prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa, valuti il Governo l'opportunità di unificare, al comma 1, il termine di prescrizione decennale dei crediti concernenti le accise sui tabacchi lavorati con quello quinquennale previsto per i crediti concernenti le accise sugli

altri prodotti, anche in considerazione del fatto che la rifusione nell'ambito del decreto legislativo n. 504 della disciplina concernente i tabacchi lavorati è finalizzata ad armonizzare complessivamente la normativa applicabile a tutti i prodotti soggetti ad accisa;

e) con riferimento all'articolo 2 dello schema, recante le disposizioni di natura carattere transitorio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2, che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del nuovo sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e di cui al regolamento (CE) n. 684/2009, per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa sia ancora consentito l'utilizzo del documento di accompagnamento cartaceo attualmente previsto, in luogo del documento amministrativo elettronico di cui alla nuova formulazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 504.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01682 Ghizzoni: Sul ritrovamento presso la residenza privata Villa Certosa di 30 tombe fenicie riconducibili al 300 a.C.	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-01938 Garagnani: Promozione di uno statuto dei dirigenti scolastici e degli insegnanti ..	57
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-02309 Siragusa: Equipollenza del diploma delle scuole dirette a fini speciali e del diploma universitario con la laurea di primo livello in alcune classi di studio	57
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	64
5-02380 Pili: Individuazione di risorse per il progetto Sardinia Radio Telescope presso la Stazione radioastronomica di Pranu Sanguni (CA)	57
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	65
5-02459 Bobba: Sul taglio di risorse ai servizi di pulizia nelle scuole, in particolare in Piemonte.	
5-02519 Rossomando: Sul taglio di risorse ai servizi di pulizia nelle scuole, in particolare in Piemonte	58
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	66
5-02450 De Pasquale: Ridefinizione dei profili professionali dell'Istituto « Aurelio Nicolodi » di Firenze nell'ambito del riordino degli istituti professionali	58
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	68
5-02512 Fugatti: Sull'attuazione della riforma dell'istruzione di secondo grado nella provincia autonoma di Trento	58
5-02369 Mariani: Stato di attuazione del programma straordinario per l'edilizia scolastica ..	58
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	69
Sui lavori della Commissione	59

COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	60
--	----

INTERROGAZIONI

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe

Pizza, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.20.

5-01682 Ghizzoni: Sul ritrovamento presso la residenza privata Villa Certosa di 30 tombe fenicie riconducibili al 300 a.C.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, pur dovendo ammettere che la risposta articolata soddisfa i quesiti posti dall'atto ispettivo. Ritiene peraltro di non potersi esimere da una valutazione politica, dato che la risposta del Governo qualifica il materiale ritrovato presso la residenza di Villa Certosa del Presidente del Consiglio, come generico e di scarso valore archeologico. Ritiene quindi che le affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio sul ritrovamento nella sua proprietà di trenta tombe fenicie, siano probabilmente riferite ad altri ritrovamenti. In caso contrario, ne deve dedurre, con rammarico, che in quel contesto si sia millantato un ritrovamento di maggior valore rispetto alla realtà, con un atteggiamento che stigmatizza fortemente.

5-01938 Garagnani: Promozione di uno statuto dei dirigenti scolastici e degli insegnanti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabio GARAGNANI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, in particolare per la prima parte di essa, rilevando che l'atto ispettivo, presentato ad ottobre, risulta comunque ancora attuale. Ricorda che l'interrogazione intendeva denunciare l'estrema politicizzazione esistente nelle scuole bolognesi; un tema che ha affrontato anche nella risoluzione n. 7-00209, ancora in corso di discussione, che auspica venga presto approvata. Ritiene che sia un diritto dei docenti avere uno statuto che individui con certezza le regole alle quali attenersi e che dia al contempo alle famiglie e agli

studenti la possibilità di valutare gli insegnanti i quali, nel ricoprire il proprio ruolo, alle medesime regole devono attenersi.

5-02309 Siragusa: Equipollenza del diploma delle scuole dirette a fini speciali e del diploma universitario con la laurea di primo livello in alcune classi di studio.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta e rammaricata soprattutto del fatto che il Governo non si è fatto neanche carico del problema dell'equipollenza del diploma delle scuole dirette a fini speciali e del diploma universitario, con la laurea di primo livello in alcune classi di studio, come invece si aspettava. Anche a nome del gruppo al quale appartiene, preannuncia che sul tema presenterà un emendamento specifico al disegno di legge di riforma dell'università, una volta trasmesso dal Senato a questo ramo del Parlamento. Auspica che in quella occasione il Governo potrà riconsiderare la posizione espressa nella seduta odierna.

5-02380 Pili: Individuazione di risorse per il progetto Sardinia Radio Telescope presso la Stazione radioastronomica di Pranu Sanguni (CA).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro PILI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Rileva in particolare che nella risposta si afferma non esservi alcun problema per l'avvio gestionale del progetto *Sardinia Radio Telescope*, in quanto sono stati già stanziati i fondi relativi, messi a disposizione dall'Agencia Spaziale Italiana (ASI), anche se gli risulta vi siano dei condizionamenti alla

realizzazione del programma dovuti a vincoli di bilancio. Non ritiene, d'altra parte, prematuro evidenziare le questioni evidenziate dall'atto di sindacato ispettivo che ha presentato, in quanto l'intera gestione operativa per il *Sardinia Radio Telescope*, è prevista a partire dal prossimo 2011. Sottolinea, in conclusione, la necessità di dare maggiori certezze all'avvio di uno straordinario apparecchio scientifico, tra i più sensibili in Europa, capace di lunghissima gittata e costato circa 70 milioni di euro.

5-02459 Bobba: Sul taglio di risorse ai servizi di pulizia nelle scuole, in particolare in Piemonte.

5-02519 Rossomando: Sul taglio di risorse ai servizi di pulizia nelle scuole, in particolare in Piemonte.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Anna ROSSOMANDO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando innanzitutto che il riferimento alla nota del 22 febbraio 2010 richiamato nella risposta non è rilevante, in quanto si tratta di circostanza nota. Sottolinea, altresì, che l'atto di sindacato ispettivo riguardava questioni importanti relative ad una tipologia di personale, al quale andrebbero destinati maggiori riconoscimenti economici, mentre si assiste ad un abbattimento delle risorse ad esso destinate.

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, associandosi alle riflessioni svolte dalla collega Rossomando.

5-02450 De Pasquale: Ridefinizione dei profili professionali dell'Istituto « Aurelio Nicolodi » di Firenze nell'ambito del riordino degli istituti professionali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, innanzitutto in quanto non ritiene corretto affermare che si tratta di materia di competenza esclusiva delle Regioni, quando vi è stato di recente un regolamento del Governo di riordino della materia che ha disciplinato anche gli istituti professionali. Ritiene quindi, necessario farsi carico delle esigenze che caratterizzano l'Istituto Nicolodi, ricomprendendolo nell'ambito degli istituti professionali. Sottolinea, infine, che la risposta non fornisce alcuna indicazione in merito all'istituzione di qualifiche triennali e quinquennali.

5-02512 Fugatti: Sull'attuazione della riforma dell'istruzione di secondo grado nella provincia autonoma di Trento.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'interrogazione n. 5-02512, si intende vi abbia rinunciato.

5-02369 Mariani: Stato di attuazione del programma straordinario per l'edilizia scolastica.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che rispetto all'articolatissima richiesta di chiarimenti formulata con l'atto di sindacato ispettivo, il Governo risponde indugendo lungamente su quanto è stato fatto in applicazione delle norme del 2002. Al riguardo, segnala che è solo grazie alle decisioni assunte dal Governo Prodi che

sono state reperite le risorse finalizzate al programma straordinario per l'edilizia scolastica. Precisamente, sui finanziamenti previsti dall'attuale Governo, evidenzia innanzitutto che l'erogazione dei 120 milioni di euro indicati è stata sospesa dal Governo al fine di raccordare tale finanziamento con altre analoghe iniziative; a tal proposito, riterrebbe opportuno che l'Esecutivo chiarisse per quali motivi ne è stata sospesa l'erogazione. Rileva poi che per i 350 milioni di euro relativi al FAS, sussiste una certa incertezza, visto che la risposta fa riferimento solo ad una generica trasmissione, da farsi quanto prima al CIPE, senza fornire altre indicazioni. Segnala, infine, che il cosiddetto decreto-legge « milleproroghe » ha previsto un ulteriore rinvio del termine per l'erogazione dei 300 milioni di euro previsti dalla legge finanziaria per il 2010 per il programma straordinario per l'edilizia scolastica, con un ulteriore aggravamento della situazione in cui versano le scuole.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Ricardo Franco LEVI (PD) desidera commemorare la scomparsa di Alberto Ronchey, un grande protagonista della vita intellettuale italiana del Novecento, straordinario e rigoroso giornalista, indimenticato Ministro dei beni culturali della Repubblica. Ritiene necessario ricordarlo nella Commissione competente nel vasto settore nell'ambito del quale si è espresso il suo talento di scrittore, di saggista e di uomo delle istituzioni. Ricorda come la sua carriera sia maturata in grandi giornali, dalla *Voce Repubblicana*, al *Corriere di Informazione* di Gaetano Afeltra, fino al *Corriere della Sera* e a *La Stampa*; è stato direttore, corrispondente da Mosca, grande inviato, editorialista attento e saggista. Era per tutti *l'ingegnere* proprio per la meticolosità con cui controllava e ricontrollava i suoi articoli prima di inviarli

alla stampa. Sotto la sua direzione, il Ministero dei beni culturali, nato dall'intuizione del grande giornalista e uomo politico Giovanni Spadolini, conobbe una straordinaria fioritura. Alberto Ronchey seppe portare in quel ministero la sua visione di uomo aperto al mondo, capace di saper cogliere e fare proprie le migliori esperienze internazionali. Aggiunge che Ronchey seppe coniugare la conservazione del patrimonio artistico con la sua valorizzazione, essendo capace di aprire al mondo intero tale straordinario e unico bene italiano. Ribadisce che con la scomparsa di Alberto Ronchey viene a mancare una figura di grande rilievo, senza la quale l'Italia oggi si ritrova più povera.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO si associa e condivide pienamente le parole formulate dall'onorevole Levi. Ricorda di aver già avuto modo di dire, anche a nome del Ministro Bondi, che la migliore maniera per onorare la memoria di Alberto Ronchey è quella di continuare a sviluppare l'opera da lui iniziata anche con la legge che porta il suo nome, aprendo il mondo della cultura ai privati, mentre ancora oggi il settore dei beni culturali, a volte, si dimostra chiuso all'innovazione e ai cambiamenti. A tal proposito, ricorda lo spiacevole episodio, avvenuto recentemente al Pantheon, dove è stato interrotto lo svolgimento di un concerto in corso, per l'iniziativa di un custode giunto alla scadenza del turno di lavoro. Ritiene, in conclusione, che tutti i cittadini abbiano il diritto di godere a pieno delle bellezze storico-artistiche italiane, tratto distintivo del patrimonio identitario nazionale.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si associa a quanto detto dall'onorevole Levi e dal sottosegretario Giro. Ricorda la figura di giornalista prestigioso che è stato Alberto Ronchey che iniziò la sua carriera alla *Voce Repubblicana*, sottolineando il grande ruolo da lui avuto come Ministro dei beni culturali e come promotore della legge che porta il suo nome, che segna l'inizio dello svecchiamento del ministero e

della promozione e della valorizzazione dei beni culturali in Italia. Aggiunge che termini entrati nell'uso comune, come « il fattore K » o « lottizzazione » siano dovuti alla straordinaria intelligenza e arguzia di Alberto Ronchey. Dei diversi saggi e libri pubblicati da Ronchey ricorda in particolare un volume emblematico degli anni '90 dal titolo « I limiti del capitalismo ». Esprime cordoglio per la scomparsa di un grande intellettuale del'900 e porge le sue condoglianze alla famiglia e in particolare alla figlia Silvia, grande promessa degli studi bizantini in Italia.

Valentina APREA, *presidente*, si associa alle parole dei colleghi. Pur non avendo lavorato in Parlamento insieme a lui, sottolinea di aver sempre seguito con attenzione gli articoli e la saggistica di Alberto Ronchey. Si dichiara profondamente consapevole del grave lutto che ha colpito l'Italia con la perdita di una figura così importante per la cultura e le istituzioni italiane.

Informa quindi che da Vancouver è giunta una cartolina speciale dell'onorevole Di Centa che reca « saluti olimpici » a tutta la Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 marzo 2010.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

5-01682 Ghizzoni: Sul ritrovamento presso la residenza privata Villa Certosa di 30 tombe fenicie riconducibili al 300 a.C.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Ghizzoni ed altri con la quale si chiedono informazioni circa rinvenimenti archeologici presso Villa Certosa, si forniscono le seguenti informazioni risultanti dai documenti agli atti del Ministero.

Il 24 gennaio 2005 la Società IDRA di Olbia, durante lo svolgimento di alcuni lavori, ha ritrovato taluni «resti ossei e cocci in terracotta», provvedendo dapprima a segnalare il ritrovamento al funzionario della Soprintendenza per i Beni archeologici della Sardegna lì presente e poi a comunicarlo via fax, alla stessa Soprintendenza.

In data 26 gennaio 2005 i predetti oggetti – contenuti all'interno di due cassette – sono stati depositati presso la Stazione dei Carabinieri di Porto Rotondo.

All'atto della consegna, i Carabinieri hanno redatto un apposito verbale nel quale è stato riportato anche l'esito dell'esame condotto dal funzionario della Soprintendenza che fissava la datazione degli oggetti ritrovati al III secolo dopo Cristo.

Successivamente, con una specifica relazione datata 4 maggio 2005, il citato Funzionario della Soprintendenza ha comunicato lo svolgimento di un sopralluogo effettuato insieme ai Carabinieri nella me-

desima zona oggetto del verbale, confermando i dati e l'inquadramento cronologico degli oggetti ritrovati.

Rappresento, inoltre, che il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Porto Rotondo, nel mese di agosto 2009, ha comunicato che i predetti beni sono stati sempre debitamente custoditi nel medesimo stato in cui sono stati consegnati.

In data 22 settembre i suddetti reperti (n. 28 frammenti di parete di anfora da trasporto d'età tardo romana e n. 20 frammenti di ossa umane) sono stati depositati, a cura della Stazione Carabinieri di Porto Rotondo, presso la competente Soprintendenza per i beni archeologici a Sassari.

Per completezza d'informazione si precisa che i reperti sono verosimilmente l'esito della distruzione, avvenuta in epoca remota, di una tomba tardo romana in anfora. La giacitura scomposta e l'incompletezza dei resti sembrano, inoltre, dimostrare che il luogo di rinvenimento non corrisponda al sito originario della sepoltura.

Intendo infine sottolineare che la Soprintendenza competente ha definito il ritrovamento «quanto mai generico e di scarsissimo rilievo archeologico».

ALLEGATO 2

5-01938 Garagnani: Promozione di uno statuto dei dirigenti scolastici e degli insegnanti**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione fa seguito ad altri atti di sindacato ispettivo dell'onorevole Garagnani, di analogo tenore, concernenti manifestazioni di pregiudiziale avversione alla politica scolastica del Governo che hanno interessato alcune scuole dell'Emilia-Romagna ed in particolare Bologna e provincia.

In primo luogo, riteniamo pienamente condivisibile quanto affermato dall'onorevole interrogante circa l'esigenza di evitare interferenze politiche nelle scuole, tenendo sempre ben presente la distinzione fra sfera politica e sfera istituzionale e facendo salva la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero tutelate dall'ordinamento.

Con riguardo al segnalato clima di politicizzazione presente in alcune scuole dell'Emilia-Romagna, in specie di Bologna e provincia, la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, a conferma di quanto già precedentemente comunicato in relazione a specifici episodi segnalati dal medesimo interrogante, ha da ultimo ribadito di avere sempre dimostrato un alto grado di attenzione nei confronti del clima complessivo della scuola bolognese, gestendo con fermezza le diverse situazioni che si sono presentate, manifestando in ogni occasione con chiarezza il ruolo istituzionale che le è proprio ed intervenendo con puntualità, in presenza di situazioni critiche, per la garanzia dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

In questo contesto l'Ufficio scolastico regionale ha costantemente esercitato tutti i compiti di vigilanza che gli sono attri-

buiti, al fine di assicurare la certezza del diritto in tutte le scuole bolognesi di ogni ordine e grado. Tale atteggiamento è una costante dell'operato della Direzione scolastica regionale, mantenuto nei diversi momenti di incontro e di contatto con le scuole e il personale che vi opera, in primo luogo i dirigenti scolastici, a cui è richiesto di rispettare il proprio ruolo di garanti del perseguimento delle finalità istituzionali della scuola.

In particolare, riguardo alle manifestazioni che hanno interessato scuole di Bologna e provincia, ricordo che l'Ufficio scolastico provinciale di Bologna, in data 7 ottobre 2008, inviò alla Direzione generale per l'Emilia-Romagna una documentata e motivata relazione, ricostruendo le vicende che hanno interessato alcune scuole primarie della provincia di Bologna nel mese di settembre 2008, sulle quali sono intervenuti anche gli organi di stampa e l'Autorità giudiziaria. Sulla base di tale relazione, l'Ufficio scolastico regionale dispose nello stesso giorno un incarico di vigilanza generale ad un proprio dirigente tecnico, il quale relazionò sulla vicenda in data 4 novembre 2008, dopo aver esaminato i numerosi documenti relativi al contenzioso in atto ed ascoltato la ricostruzione degli episodi in questione attraverso la testimonianza dei dirigenti scolastici interessati.

Per i dettagli, rimando a quanto comunicato, sempre in questa sede, circa gli specifici episodi che hanno interessato la scuola « Longhena » e la scuola « XXI Aprile ». Per quanto riguarda la scuola « Cremonini » — cui si faceva cenno, uni-

tamente alla scuola « XXI Aprile », nell'interrogazione n. 5-01951 del medesimo interrogante – ricordo che lo stesso atto era stato calendarizzato per lo svolgimento nella seduta della VII Commissione « Cultura » del 26 gennaio scorso; l'assenza dell'onorevole interrogante è stata considerata come rinuncia all'interrogazione.

Anche in relazione al caso del dirigente scolastico menzionato nell'atto in discussione, ho già riferito in questa sede il 29 ottobre 2009 rispondendo all'atto dell'Onorevole Zampa n. 5-01758.

Come già comunicato in quella occasione, il Direttore scolastico regionale per l'Emilia-Romagna è intervenuto nei confronti del dirigente in parola in merito alle valutazioni dallo stesso espresse nella sua veste di consigliere comunale ed ha sottolineato la necessità che coloro che sono

impegnati in ruoli dirigenziali e rivestono nel contempo ruoli politici distinguano le diverse funzioni e nell'esplicarle applichino buon senso, secondo i principi di saggia e buona amministrazione della cosa pubblica che devono ispirare l'azione dei pubblici dipendenti e, in specie, l'azione dei dirigenti scolastici. Lo stesso dirigente scolastico ha condiviso l'esigenza di espletare, nell'esercizio delle proprie funzioni, maggior equilibrio e di moderare le esternazioni pubbliche concernenti la politica di governo.

Vengo, infine, alla richiesta di uno statuto dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. A tal proposito, ricordo che l'argomento è oggetto della risoluzione presentata dall'onorevole interrogante n. 7-00209, il cui *iter* è in corso.

ALLEGATO 3

5-02309 Siragusa: Equipollenza del diploma delle scuole dirette a fini speciali e del diploma universitario con la laurea di primo livello in alcune classi di studio**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'onorevole interrogante in questa sede è stato risposto ad una interrogazione da Lei stessa presentata in merito alla problematica dell'equipollenza dei diplomi rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali a quelli universitari. In tale circostanza è stato precisato che non è possibile l'equipollenza di cui trattasi in considerazione della sostanziale diversità dei rispettivi percorsi formativi.

Tale problematica è stata, comunque, oggetto di una recente valutazione da parte del Consiglio Universitario Nazionale che, nell'adunanza del 17 dicembre 2009 si è espresso come segue:

« Il CUN ritiene che, alla luce della normativa vigente, non sia possibile equiparare, in via generale, diplomi universitari o diplomi delle scuole dirette a fini speciali alle lauree triennali di una determinata classe ».

« Il CUN ritiene infatti che, ai fini del conseguimento della laurea, gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari e i diplomi delle scuole dirette a fini

speciali debbano essere valutati in crediti e quindi eventualmente riconosciuti dalle università, così come stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale n. 270 del 1994. La valutazione e il riconoscimento dei crediti sono di competenza degli atenei, che li determinano in coerenza con gli obiettivi formativi indicati negli ordinamenti e nei regolamenti didattici dei propri corsi di studio ».

« Il CUN ribadisce peraltro che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, un ateneo può ammettere a un determinato corso di laurea magistrale i possessori di diploma universitario di durata triennale, anche se privi di diploma di laurea, ferma restando la necessità della verifica del possesso dei requisiti curricolari e dell'adeguatezza della personale preparazione, determinate dagli atenei secondo le modalità definite nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale al quale viene richiesta l'ammissione ».

ALLEGATO 4

5-02380 Pili: Individuazione di risorse per il progetto Sardinia Radio Telescope presso la Stazione radioastronomica di Pranu Sanguni (CA)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto Sardinia Radio Telescope, realizzato dall'Istituto Italiano di Astrofisica grazie al finanziamento di più enti (Ministero e Regione Sardegna *in primis*) non presenta allo stato attuale difficoltà di ordine finanziario.

I fondi attualmente stanziati risultano infatti sufficienti per la realizzazione dell'intera struttura, come dimostra anche il fatto che è attualmente all'esame del Ministero soltanto una richiesta di proroga, presentata dall'INAF, relativa ai termini per il completamento del radiotelescopio, ma non una richiesta di ulteriori fondi.

L'entrata in funzione del radiotelescopio è prevista, come già detto, per la fine del 2011 e non è, pertanto, comprensibile la richiesta di un incremento dei fondi per la gestione del medesimo già a partire dall'anno in corso; la richiesta sarà presa in considerazione al momento opportuno e sulla base di precise valutazioni economico-finanziarie che dovranno essere correlate agli effettivi impieghi della struttura (programmi nazionali e internazionali, ore di lavoro previste, costi fissi e variabili, eccetera); l'aspetto relativo ai costi di esercizio, quindi, appare senz'altro prematuro

e del tutto indipendente dall'ammontare delle risorse stanziare nel bilancio 2010.

L'Agenzia Spaziale Italiana ha sostenuto il programma SRT sin dalle fasi iniziali e partecipa alla realizzazione ed alla gestione operativa del radiotelescopio mediante un accordo con l'INAF, firmato nel novembre del 2008, che prevede diritti riservati di utilizzo pari al 20 per cento del tempo-antenna, al fine della sua utilizzazione per le comunicazioni con le sonde interplanetarie, nell'ambito delle attività di esplorazione interplanetaria che sta conducendo direttamente o in collaborazione con altre Agenzie spaziali internazionali.

L'ASI, pertanto, ha contribuito alla progettazione ed alla realizzazione del radiotelescopio con 15 milioni di euro, dei quali 12,8 già erogati; per la gestione operativa, prevista a partire dal 2011, il contributo sarà di 1 milione di euro all'anno: il costo aggiuntivo relativo al suddetto sistema di comunicazione interplanetaria è previsto in 8,8 milioni di euro.

Tutte le spese trovano copertura nei bilanci, corrente e previsionale, dell'Agenzia stessa.

ALLEGATO 5

5-02459 Bobba: Sul taglio di risorse ai servizi di pulizia nelle scuole, in particolare in Piemonte**5-02519 Rossomando: Sul taglio di risorse ai servizi di pulizia nelle scuole, in particolare in Piemonte****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-02459 dell'onorevole Bobba e n. 5-02519 dell'onorevole Rossomando in quanto di analogo contenuto.

Ho già riferito in questa sede in merito ai contratti di appalto per la pulizia dei locali scolastici trasferiti allo Stato per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, norma questa che ha disposto il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole dipendente dagli Enti locali, senza oneri per lo Stato. Si è ritenuto inoltre in via interpretativa che, oltre al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dovessero essere trasferiti allo Stato, sempre senza oneri, anche detti contratti.

Come altresì riferito il subentro dello Stato nei contratti di appalti stipulati dagli enti locali per lo svolgimento di detti servizi ha comportato un rilevantissimo onere.

Le procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ivi utilizzati sono state definite poi con decreto ministeriale n. 65 del 24 aprile 2001, emesso di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in applicazione delle disposizioni conte-

nute nell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).

Per effetto di detto decreto nelle scuole che si avvalgono per i servizi di pulizia di imprese e consorzi e che utilizzano lavoratori socialmente utili, conseguentemente, la dotazione organica dei collaboratori scolastici è stata ridotta.

In data 7 giugno 2001, è stata poi stipulata una Convenzione quadro con quattro Consorzi che, tra l'altro, ha previsto la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili utilizzati presso gli istituti scolastici al 30 giugno 2001.

Nel corso del rapporto è intervenuta una procedura di infrazione da parte della Commissione delle Comunità europee che ha espressamente richiesto il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti per i servizi in questione, avendo il Ministero proceduto in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

Di tali censure ha preso atto la legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che ha espressamente richiesto il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti anche per i servizi in questione.

Un apposito gruppo di lavoro ha quindi elaborato e predisposto una documentazione di gara con procedure le quali prevedono che il bando di gara sia affidato

agli uffici scolastici regionali e il concreto affidamento dei lavori effettuato, con il perfezionamento dei rispettivi contratti attuativi, ad ogni capo d'istituto.

Per garantire una certa omogeneità di comportamento sono state fornite indicazioni ed istruzioni con due apposite direttive: la n. 68 del 25 luglio 2005 riguardante gli appalti storici e la n. 92 del 23 dicembre 2005 per i lavoratori socialmente utili.

Per quanto riguarda in particolare la regione Piemonte faccio presente che l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto disposta il 7 novembre 2006 è stata successivamente revocata in data 10 aprile 2008 in quanto in sede di verifica della documentazione prodotta ai fini dell'aggiudicazione definitiva, sono emerse dichiarazioni difformi dagli accertamenti d'ufficio.

L'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto ha opposto ricorso al T.A.R. del Piemonte e al Consiglio di Stato e detto contenzioso è ancora in corso.

Quanto alla nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 con la quale sono state fornite

indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2010, con la stessa si è anche provveduto a comunicare alle istituzioni scolastiche le risorse destinate ai servizi di pulizia e vigilanza ex appalti storici che sono almeno pari al costo del personale della scuola sostituito con i servizi esternalizzati.

Con successiva nota del 22 febbraio 2010 è stato altresì precisato che nel caso in cui la risorsa finanziaria comunicata con nota del 14 dicembre 2009 fosse inferiore al costo del personale predetto la stessa risorsa finanziaria verrà integrata della differenza, mentre nel caso in cui le risorse a tal fine assegnate fossero eccedenti, le risorse medesime rimangono a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex appalto storico ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento.

Soltanto nel caso in cui la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale accantonato sia particolarmente rilevante tale differenza sarà oggetto di opportune analisi.

ALLEGATO 6

5-02450 De Pasquale: Ridefinizione dei profili professionali dell'Istituto «Aurelio Nicolodi» di Firenze nell'ambito del riordino degli istituti professionali**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le qualifiche professionali di massofisioterapista e di centralinista non vedente, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni e, pertanto non è stato possibile prevederle nel riordino degli istituti professionali.

La questione è stata oggetto di approfondimento con il Ministero della salute, l'Unione Italiana dei Ciechi e il Coordinamento tecnico delle Regioni; quest'ultimo ha dimostrato la piena disponibilità a trovare adeguate soluzioni già a partire dall'anno scolastico 2010/2011 nel quadro delle disposizioni contenute all'articolo 8 del regolamento di riordino degli istituti professionali adottato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri il 4 febbraio 2010. Anche la Regione Toscana è stata contattata a riguardo per quanto concerne l'Istituto professionale «Aurelio Nicolodi» di Firenze.

Comunque, in attesa della compiuta attuazione delle norme che disciplinano i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la circolare n. 17 del 18 febbraio 2010 riguardante le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di

secondo grado per l'anno scolastico 2010/2011 è stato precisato che gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, possono iscriversi a percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

Infatti gli studenti che chiedono di iscriversi alla prime classi degli indirizzi degli istituti professionali per il settore dei servizi o per il settore industria e artigianato possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno scolastico.

Tali richieste comunque sono accolte con riserva, in quanto è necessario acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni in ordine all'attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005.

ALLEGATO 7

5-02369 Mariani: Stato di attuazione del programma straordinario per l'edilizia scolastica**TESTO DELLA RISPOSTA**

La messa in sicurezza degli edifici scolastici costituisce una delle priorità di questo Governo. Lo dimostrano i numerosi provvedimenti a ciò finalizzati adottati in questa legislatura e noti all'onorevole interrogante. Pertanto rispondo anche a nome del Ministero delle Infrastrutture e trasporti soltanto sui quesiti posti.

In merito ai due Piani stralcio faccio presente che nell'ambito del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e utilizzando la totalità delle risorse messe a disposizione dall'articolo 3, comma 21, della legge finanziaria n. 350 del 2004, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto due piani stralcio (delibere: CIPE nn. 1101 del 2004 e 143 del 2006) che, anche a seguito delle intervenute rimodulazioni (delibera n. 17 del 2008), complessivamente hanno finanziato 1.593 interventi per un totale di circa 489 milioni di euro.

Ad oggi risultano stipulati n. 1.187 documenti di attuazione (75 per cento del totale) che impegnano provvisoriamente l'importo di 336.439.727 euro pari al 69 per cento del valore complessivo dei programmi stralcio.

Risultano altresì in fase di stipula, ovvero predisposti ed inviati agli enti attuatori per la raccolta delle firme del medesimo Ente e della Regione competente per territorio, n. 32 documenti di attuazione (2 per cento del numero totale) che impegnano provvisoriamente l'importo

di 12.103.307 euro pari al 2 per cento del valore complessivo del primo programma stralcio.

Sono in attesa della prevista attestazione di coerenza rilasciata dalle Regioni n. 374 interventi (23 per cento del numero totale) che impegnano provvisoriamente l'importo di 140.457.081 euro pari al 29 per cento del valore complessivo del primo programma stralcio. Sono stati stipulati mutui per n. 971 interventi (61 per cento del numero totale) per un importo di 266.239.297 euro pari al 54 per cento del valore complessivo del primo programma stralcio e ultimati n. 177 interventi (11 per cento del totale) per un importo di 36.438.060 euro pari al 7 per cento del valore complessivo del primo programma stralcio.

Si rammenta, comunque, che sui relativi stati d'avanzamento viene riferito al CIPE a cadenza semestrale a partire dal 2004, data di avvio del primo piano.

Peraltro, grazie all'articolo 7-bis del così detto Decreto legge Gelmini è stato previsto un finanziamento stabile e costante nel tempo per tale iniziativa ed, a seguito di ciò, è stato possibile predisporre, di concerto col Ministero delle Infrastrutture e trasporti un terzo Piano stralcio (di circa 120 milioni), sottoposto al CIPE nel novembre scorso e temporaneamente sospeso, presumibilmente per farlo con le altre iniziative *in itinere*.

Per quanto riguarda l'Intesa istituzionale del 28 gennaio 2009, la medesima ha previsto l'attivazione di apposite squadre tecniche miste, formate da un tecnico del Comune o della Provincia direttamente

interessati e da un funzionario del locale Provveditorato alle opere pubbliche, per la verifica degli elementi non strutturali degli edifici scolastici.

La *governance* delle attività è affidata ad un apposito Gruppo, presieduto dalla rispettiva Regione e le attività attualmente raggiungono quasi il 75 per cento e si prevede il loro completamento entro la prossima estate.

Per monitorare le attività è stata predisposta fin dall'inizio un'apposita funzione e, dal luglio 2009, predisposta ed offerta al Ministero delle Infrastrutture e trasporti ed alle Regioni un'altra funzione per l'acquisizione dei verbali; sono stati, inoltre, tenuti più incontri presso la Segreteria della conferenza Unificata, ove è stato aperto un apposito Tavolo tecnico interistituzionale per la verifica delle attività e la soluzione delle eventuali problematiche.

Dal monitoraggio dei risultati dei sopralluoghi previsti dall'Intesa del 28 gennaio 2009 è emersa una forte criticità connessa con gli elementi non strutturali e la conseguente necessità di intervenire con finanziamenti straordinari.

Per far fronte a tale necessità nazionale è stata avviata una azione di raccolta delle istanze espresse da tutti i soggetti rappresentati nei tavoli di monitoraggio regionali (Enti locali proprietari, Ministero istruzione, università, ricerca, Ministero infrastrutture e trasporti e Regioni) coordinati

dalle Regioni stesse. Tale rilevazione ha prodotto un primo piano di interventi finalizzati alla rimozione immediata delle situazioni di rischio, destinando allo scopo un importo di 350 milioni di euro a valere sui fondi FAS assegnati al Fondo infrastrutture per l'edilizia scolastica dalla delibera CIPE 6 marzo 2009. Detto programma secondo quanto riferito dal Ministero delle Infrastrutture, sarà quanto prima trasmesso al CIPE ai fini della prescritta delibera.

Ulteriori iniziative saranno programmate, a valere sulle risorse residue dei fondi FAS, non appena sarà discusso in sede di CIPE il citato primo Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

Ricordo, infine, che l'articolo 2, comma 239, della vigente legge finanziaria ha previsto l'avvio di un ulteriore Piano (per un importo massimo di 300 milioni) per la sicurezza nelle scuole, definito secondo gli indirizzi che saranno forniti dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato entro il 30 giugno 2010, termine, questo, previsto dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (*Esame e rinvio*) 71

RISOLUZIONI:

7-00271 Germanà: attività di monitoraggio sul territorio di Messina (*Discussione e rinvio*) 74

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 74

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ». C. 2429 Mazzocchi (*Esame e rinvio*) 75

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 77

DL 3/10 Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 78

AVVERTENZA 80

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico

istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 193.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere al Governo – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sullo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e del-

l'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Ricorda che lo schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge n. 133 del 2008) che, recando misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali, prevede la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico ente, istituito dal comma 1 sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e denominato « Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale » (ISPRA). In particolare il comma 3 dell'articolo 28 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, degli organi di amministrazione e controllo, della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento e delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. Lo stesso comma 3 prevede che, in sede di definizione di tale decreto, si tenga conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Il provvedimento in esame dà attuazione alle previsioni di cui al citato comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 disciplinando, con i suoi 15 articoli, la fase costitutiva del nuovo ente di ricerca (articolo 1), i compiti istituzionali dello stesso (articolo 2), la disciplina

di base di ordine finanziario e contabile (articolo 3), gli organi (articolo 4) e la relativa disciplina di nomina e funzionamento (articoli da 5 a 8). L'articolo 9 disciplina, invece, la figura del direttore generale, mentre l'articolo 9-bis, introdotto in seguito al parere interlocutorio del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 2009, riguarda il personale e l'assetto organizzativo. Lo schema di decreto dispone, inoltre, in merito alle incompatibilità degli organi e del direttore generale (articolo 10), ai poteri di controllo e vigilanza (articolo 11), all'assetto dei rapporti convenzionali che possono essere accessi (articolo 12), ai poteri statutari (articolo 13) e all'operatività del Consiglio federale che vede la presenza dei legali rappresentanti del sistema delle ARPA-APPA (agenzie regionali e provinciali per l'ambiente). L'ultimo articolo (articolo 15) reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare, sottolinea che l'articolo 1 qualifica l'ISPRA come ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, in linea quindi con quanto previsto nel parere del Consiglio di Stato ove si prevede che i soggetti soppressi che confluiscono nel nuovo Istituto configurano una nuova soggettività giuridica riconducibile alla figura dell'ente di ricerca.

È riconosciuta a Roma la sede dell'ISPRA che, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse disponibili, al fine di favorire – secondo quanto previsto nella nota tecnica allegata allo schema di regolamento – la razionalizzazione delle sedi preesistenti, in particolare quando ci si trovi in presenza, nel territorio di una stessa provincia, di distinti uffici appartenenti agli enti soppressi confluiti in ISPRA.

Quanto alle funzioni, l'articolo 2 attribuisce all'ISPRA le funzioni già di competenza degli enti soppressi (attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione nonché informazione e formazione in materia ambientale, con riferimento alla tu-

tela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma), con riferimento alle quali l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale, lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale.

Al conseguimento dei suoi fini istituzionali l'ISPRA provvede con le risorse finanziarie provenienti dal contributo annuale dello Stato, da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali, nonché dai proventi del patrimonio, di brevetti e invenzioni o derivanti dalle attività dell'istituto quali ad esempio la vendita di servizi e prodotti o la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Gli organi dell'ISPRA sono individuati nel presidente, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio scientifico e nel collegio dei revisori dei conti: si prevede altresì la figura del direttore generale, introdotta conformemente a quanto avviene nel comparto degli enti di ricerca.

Con riferimento al personale, segnalo che l'articolo 9-bis è stato introdotto in seguito alle osservazioni mosse dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio dell'8 ottobre 2009, alla luce del disposto del comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 che demanda al decreto ministeriale – come già evidenziato – le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente. L'articolo 9-bis offre così – secondo quanto riportato dallo stesso Consiglio di Stato nel successivo parere dell'8 febbraio 2010 – una cornice normativa idonea per avviare il riassetto organizzativo dentro parametri posti da norme primarie, al cui interno potrà esplicarsi in modo ordinato il successivo esercizio della potestà regolamentare, fermo restando comunque la questione relativa alle prospettive del personale non di ruolo,

che pure costituisce una componente rilevante della operatività del nuovo soggetto.

La disposizione in questione prevede che il personale di ruolo degli enti soppressi venga inquadrato nel ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, comunque entro i limiti indicati nella tabella allegata al decreto, dove viene indicata una dotazione complessiva, per l'intera pianta organica dell'ISPRA, di 1.483 unità di personale a fronte delle 1.494 previste dalla somma delle dotazioni degli enti soppressi. Al riguardo sottolineo che la consistenza organica di ISPRA sulle posizioni dirigenziali di 1 e 2 fascia è stata oggetto – secondo quanto chiarito nella nota tecnica – del taglio del 20 per cento e del 15 per cento con un risparmio potenziale valutabile in 1.000.000 euro; per il personale dei profili non dirigenziali, a cui si applica il contratto del comparto di ricerca, il risparmio di spesa si attesta in circa 1.700.000 euro, nonostante per il comparto ricerca non trovi applicazione la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008 relativa alla riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Fa presente che lo schema di regolamento assoggetta l'ISPRA al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, mentre le deliberazioni di carattere amministrativo-regolamentare (concernenti, ad esempio, la pianta organica, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità) sono sottoposte ad approvazione ministeriale da parte del Ministero dell'ambiente di concerto con quello dell'economia. Per quanto attiene ai rapporti con il Ministero vigilante, l'articolo 11 prevede che il Ministro dell'ambiente e l'ISPRA provvedano alla stipula di una convenzione triennale (aggiornata annualmente) con la quale vengono individuati attività, obiettivi programmatici, risorse disponibili e indicatori di risultato. Sulla base di tale convenzione il presidente dell'istituto trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto.

Lo statuto dell'ISPRA, approvato con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'economia), assicura la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa e disciplina il servizio di controllo interno che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico.

Quanto al Consiglio federale, operante presso l'ISPRA al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, segnala che il Consiglio di Stato, nel parere dell'8 febbraio 2010, ha evidenziato l'opportunità di chiarire nel corpo del testo che tutto il sistema dei controlli ambientali si articola su una rete nazionale di soggetti tecnici centrata sulla funzione di indirizzo dell'ISPRA e sulla articolazione dei soggetti locali (ARPA-APPA), sistema che è chiamato ad operare nella logica della leale collaborazione istituzionale.

Conclude, esprimendo sin d'ora un orientamento favorevole al contenuto del provvedimento in esame, che dà piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, riservandosi comunque di valutare le osservazioni che dovessero emergere dal dibattito ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

RISOLUZIONI

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.55.

7-00271 Germanà: attività di monitoraggio sul territorio di Messina.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) illustra la risoluzione in titolo sottolineandone il rilievo ai fini della messa in campo, in tempi rapidi, di una organica serie di misure per il superamento dell'emergenza e la messa in sicurezza dei territori siciliani colpiti negli ultimi mesi dai gravissimi fenomeni di dissesto idrogeologico, e in particolare della città di Messina e dei comuni di Scaletta, di Itala, di San Fratello e del comprensorio dei Monti Nebrodi.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 9 febbraio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo della proposta di legge in esame. Avverte, quindi, che tale testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere».

C. 2429 Mazzocchi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, osservando, anzitutto, che esso detta disposizioni in materia di riutilizzo, riciclaggio ed altre forme di recupero, operati su base volontaria dai produttori, dagli utilizzatori e dagli utenti finali, degli imballaggi (primari, secondari e terziari) e dei rifiuti da imballaggio, come definiti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «*Codice ambientale*»). L'articolo 2 prevede la possibilità di introdurre forme di «vuoti a rendere» attraverso filiere di recupero degli imballaggi cui possono aderire produttori, utilizzatori ed utenti finali di imballaggi primari, secondari e terziari. Tali filiere sono promosse da uno o più dei medesimi soggetti e costituite mediante un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o un altro contratto; sono istituite con contratto approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (la cui approvazione può essere subordinata a specifiche condizioni e prescrizioni indicate dalla stessa camera) ed aperto all'adesione degli operatori economici interessati.

Lo stesso articolo prevede, al comma 3, che gli aderenti alla filiera di recupero hanno diritto all'uso di un apposito marchio, finalizzato a rendere nota al pubblico la possibilità di recuperare gli imballaggi. I commi 4 e 5 del medesimo articolo dettano i criteri generali di funzionamento delle filiere citate, mentre il comma 6 demanda ai contratti istitutivi la determinazione delle modalità specifiche

(importi e termini di pagamento). Infatti, ai sensi del comma 4 gli aderenti alla filiera di recupero che acquistano un imballaggio da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi, che dovrà essere restituita all'atto della restituzione dell'imballaggio al venditore. Il comma 5 dispone, invece, che gli utenti finali degli imballaggi aderenti a una filiera di recupero provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e in stato servibile a essi restituiti dai consumatori nonché al versamento ai medesimi consumatori stessi di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi del comma 4.

Osserva, al riguardo, che tale comma andrebbe riformulato, eventualmente richiamando le modalità di cui al comma 4. Il comma 4 reca, infatti, disposizioni che non si applicano ai consumatori, poiché riguardano solo gli aderenti alla filiera che, ai sensi del comma 1, sono produttori, utilizzatori ed utenti finali (vale a dire i venditori), ma non consumatori. In tal modo, il versamento al consumatore potrà essere commisurato alla quantità o al peso degli imballaggi restituiti al venditore (utente finale).

Riferisce, quindi, che l'articolo 3 prevede una serie di benefici derivanti dall'adesione a una filiera di recupero degli imballaggi. Viene, infatti, previsto che l'adesione alla filiera e l'adempimento dei relativi obblighi sono considerati quale adempimento agli obblighi di cui all'articolo 221 del citato Codice ambientale. Ricorda, al riguardo, che l'articolo 221 del Codice disciplina gli obblighi posti in capo a produttori e utilizzatori in materia di gestione degli imballaggi. In estrema sintesi, l'obbligo che grava su produttori e utilizzatori, al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio (indicati nell'allegato E alla parte quarta del Codice, è il ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. Tale attività viene svolta su richiesta del servizio pubblico e secondo quanto

previsto dall'accordo quadro Anci-Conai. Al fine di garantire il ritiro di questi rifiuti, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), salvo il caso in cui i produttori abbiano optato per una delle seguenti soluzioni alternative: organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; aderire a uno dei consorzi di filiera previsti dall'articolo 223 del Codice; attestare, sotto la propria responsabilità, che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi dimostrando l'autosufficienza del sistema. Gli utilizzatori, invece, sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con lo stesso concordato, considerando anche l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali a quelli urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). Al riguardo, in riferimento a tali obblighi, ritengo opportuno svolgere taluni approfondimenti in merito alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con gli adempimenti previsti per le soluzioni alternative richiamate dal Codice. Viene, inoltre, previsto che l'adesione a una filiera di recupero degli imballaggi comporta la riduzione del pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in misura stabilita ai sensi dell'articolo 238 del Codice. Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala che per mero errore materiale, al posto della parola « urbani » viene usata la parola « insani ».

Osserva, altresì, che l'adesione alla filiera dà diritto al pagamento dilazionato dell'IVA secondo modalità definite con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze; riguardo a tale disposizione, ritiene opportuno valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla dilazione in commento.

Riferisce, infine, che l'articolo 4 affida alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente la vigilanza sull'adempimento degli obblighi relativi al contratto di ade-

sione alla filiera stabiliti dall'articolo 2. Al riguardo, ritiene che tale compito sarebbe meglio svolto dalle province. Il comma 2 del medesimo articolo, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni, prevede che nei casi di inadempimento degli obblighi del contratto di adesione alla filiera si applichino le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici di cui all'articolo 3; decadenza dal diritto di utilizzare il marchio di filiera previsto dall'articolo 2, comma 3.

In generale, sottolinea che nel novembre 2008 è stata avviata l'iniziativa « *Vetro indietro* » mediante la firma di un protocollo d'intesa da parte delle maggiori associazioni di categoria del mercato italiano delle bevande consumate fuori casa (Italgrob, Fipe-Confcommercio), Legambiente, alcune aziende *leader* nel settore della produzione di bevande e la Savno (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale), il consorzio che si occupa della gestione dei servizi di igiene ambientale nel trevigiano. L'obiettivo del progetto è promuovere e stimolare il ritorno all'utilizzo di contenitori in vetro « a rendere » per le bevande destinate al Canale Horeca (acronimo di Hotellerie, Restaurant e Café), il circuito che comprende tutti i consumi di alimenti e bevande effettuati fuori dalle mura domestiche.

I risultati della sperimentazione condotta hanno evidenziato che il sistema dei « vuoti a rendere » risulta vantaggioso rispetto al sistema dei « vuoti a perdere » sia in termini di consumi energetici che in termini di emissioni di gas-serra, mentre tende ad essere penalizzato per i consumi di acqua.

Ricorda, infine, che nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno, si legge che « I sistemi di riutilizzo degli imballaggi funzionano molto bene nel caso degli imballaggi per il trasporto. Tuttavia, il dibattito sul riutilizzo degli imballaggi nell'Unione europea verte per lo più sugli imballaggi delle bevande di largo consumo (che in peso rappresenta

circa il 20 per cento del totale degli imballaggi). La questione se gli imballaggi riutilizzabili delle bevande di largo consumo siano preferibili agli imballaggi a perdere, e in quali proporzioni, suscita dibattiti animati. Sull'argomento sono stati realizzati numerosi studi di valutazione del ciclo di vita. Esiste un consenso relativamente forte sugli schemi fondamentali dei risultati, ma i valori assoluti differiscono in qualche misura. La maggior parte degli studi giunge alla conclusione che gli imballaggi riutilizzabili sono più adatti in caso di distanze di trasporto brevi e di tassi di restituzione elevati, mentre gli imballaggi a perdere sono preferibili nel caso di distanze di trasporto maggiori e di tassi di restituzione bassi. In tale contesto, non sembra al momento né possibile né opportuno proporre misure armonizzate per incoraggiare il ricorso agli imballaggi riutilizzabili per le bevande di largo consumo a livello comunitario ».

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VII Commissione sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2165 e abbinata, recante « Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino ».

Riferisce che l'ulteriore nuovo testo nasce dal successivo abbinamento alla proposta di legge C. 2165 relativa alla valorizzazione dell'Abbazia di Montecassino e al recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco – deliberato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, dalla VII Commissione – della proposta di legge C. 2550 concernente la valorizzazione di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Osserva, quindi, che il provvedimento in esame prevede l'autorizzazione di una spesa di 5 milioni di euro da destinare, in pari misura, alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino ed al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco, in occasione, rispettivamente, del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono d'Europa. Quanto al recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, l'articolo 2 prevede la predisposizione di un progetto – da realizzare entro l'anno 2014 – teso essenzialmente a valorizzare i reperti storici del settore dell'aeronautica della provincia di Varese, a promuovere lo sviluppo economico locale con particolare riferimento alla storia,

alla cultura e alla tradizione industriale della provincia di Varese, a favorire attività culturale e museali per la conoscenza del patrimonio conservato, nonché a organizzare mostre, istituire archivi e biblioteche per lo studio dell'aeronautica e laboratori per il restauro dei reperti storici.

Al riguardo, rileva che il Museo dell'aeronautica di Vizzola Ticino sorge nell'area delle officine Caproni, in prossimità dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa, dove si è sviluppata la ricerca scientifica sulle «macchine volanti». Ricorda, infatti, che le officine Caproni, nei primi decenni del secolo, si insediarono nella regione Lombardia in considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio e delle presenze industriali già attive nel settore meccanico. Nel corso degli anni grandi aziende produttrici di velivoli hanno generato un vero e proprio distretto industriale a Vizzola Ticino, che, mantenendo intatta la propria integrità strutturale, offre ancor oggi uno degli esempi di maggiore interesse del territorio della provincia di Varese nel campo dell'archeologia industriale, la cui valorizzazione costituisce uno degli obiettivi del provvedimento in esame.

Osserva che, in tale ottica, il provvedimento istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo, avente una dotazione complessiva di 39 milioni di euro per gli anni 2009-2013, per l'attuazione del progetto di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, oltre che per la valorizzazione dell'Abbazia medesima di Montecassino e per il recupero e il restauro del monastero di san Benedetto in Subiaco.

Sull'utilizzo delle risorse del citato Fondo per la realizzazione di interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, nonché sullo stato di avanzamento di tali interventi, la Fondazione Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino – riferisce alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Varese.

Ciò premesso, e riservandosi di valutare eventuali osservazioni che potrebbero es-

sere formulate nel corso del dibattito, esprime sin d'ora un orientamento favorevole al contenuto del provvedimento che, in relazione alla normativa urbanistica e a quella ambientale, non reca alcun profilo problematico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

DL 3/10 Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla X Commissione sul disegno di legge C. 3243 di conversione del decreto-legge n. 3 del 2010, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. Ricorda che si tratta di un provvedimento già approvato, in prima lettura, dal Senato il 24 febbraio scorso, con l'introduzione di diverse modifiche, alcune delle quali di stretto interesse della VIII Commissione.

Venendo, poi, al contenuto del decreto-legge, osserva, in termini generali, che esso si è reso necessario per porre rimedio alle situazioni di criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle due isole maggiori del territorio nazionale, Sicilia e Sardegna. Osserva, inoltre, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'emergenza permarrà per almeno un triennio, fino all'apprestamento e all'entrata in operatività di nuove infrastrutture che porranno una soluzione strutturale a tali situazioni di criticità. Difatti, per superare finalmente l'annoso problema della scarsa infrastrutturazione elettrica delle due isole maggiori sono state previste, nei

piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, diverse infrastrutture a potenziamento dei collegamenti elettrici dalle due isole con il continente e a rinforzo delle linee elettriche di trasporto interne al territorio insulare.

Sottolinea, quindi, che le disposizioni di interesse della VIII Commissione sono proprio quelle introdotte nel corso dell'esame al Senato che, peraltro, hanno allargato il campo di intervento del provvedimento rispetto al tema dell'approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, riferendosi, da un lato, alla realizzazione delle opere relative alla rete elettrica di trasmissione nazionale e agli impianti di energia elettrica, dall'altro, alla disciplina degli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici. Ritiene opportuno limitare la propria illustrazione alle citate disposizioni che incidono sulle materie di competenza della VIII Commissione, a partire dall'articolo 2-ter, introdotto dal Senato, che, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, dispone che gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, vengano realizzati mediante la procedura semplificata prevista dall'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge n. 239 del 2003.

Al riguardo, osserva anzitutto che si tratta di una norma diretta ad assicurare, mediante una semplificazione delle relative procedure, il riclassamento di una serie di collegamenti tra il sistema elettrico italiano e i Paesi confinanti. Rileva, peraltro, con riferimento al secondo periodo del comma 1 dell'articolo in questione, che in tale disposizione, la quale prevede l'obbligo di rispettare, tra l'altro, le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche, non risulta inserito l'obbligo del rispetto delle norme in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al richiamato articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto legge n. 239 del 2003.

Sotto questo profilo, ritiene che la norma in esame presenta aspetti di incoerenza rispetto al suddetto all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge n. 239 del 2003, i quali potrebbero anche tradursi in difficoltà applicative da parte degli operatori. Per questo, si riserva di approfondire la questione e di formulare una ipotesi di soluzione nella proposta di parere che si appresta a predisporre.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del successivo articolo 2-quater, anch'esso introdotto dal Senato, che, attraverso alcune modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, prevede che si possano realizzare, mediante denuncia di inizio attività (cosiddetta « Dia »), anche aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Si tratta di una disposizione che si prefigge l'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti tecnici necessari al funzionamento delle stazioni elettriche, mediante la semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di nuovi volumi attigui alle stazioni stesse. Sottolinea, peraltro, che la disposizione in parola pone due precise condizioni agli interventi previsti: la prima è che gli ampliamenti volumetrici devono essere strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche; la seconda è che tali ampliamenti non possono superare il 20 per cento delle cubature esistenti all'interno della stazione elettrica interessata. Precisa, quindi, che, a queste condizioni, la norma consente di superare l'originaria disciplina prevista dal decreto-legge n. 239 del 2003, la quale richiedeva, nel caso di realizzazione di interventi rilevanti sotto l'aspetto localizzativo, la loro approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente, con il consenso dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

Rileva, poi, che l'ultima disposizione di stretto interesse per la VIII Commissione, inserita come le precedenti nel corso dell'esame al Senato, è l'articolo 2-quinquies

che dispone la disapplicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia. Infine, segnala, che l'articolo 2-*sexies* del provvedimento, che pure interviene in materia non di stretta competenza della VIII Commissione, reca disposizioni in tema di tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, prevedendo che tali tariffe spettano a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura di accesso fissata dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010 e abbiano inoltre provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l'ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.

In conclusione, nell'esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame, richiama l'esigenza politica (unanimente manifestata presso la Commissione

di merito) di una sollecita approvazione del provvedimento stesso, preannunciando, nei termini sopra indicati, la predisposizione di un parere favorevole e dichiarando la piena disponibilità a tenere conto delle eventuali osservazioni e proposte che dovessero scaturire nel corso del dibattito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) 81

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 81

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 86

RISOLUZIONI:

7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato (*Seguito discussione e rinvio*) 84

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli 85

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione Cultura il parere sul testo unificato delle proposte di legge in materia di spettacolo dal vivo.

Fa presente che il provvedimento si propone una complessiva semplificazione e razionalizzazione del panorama legislativo dello spettacolo dal vivo, mirando a realizzare in tal modo una ridefinizione di tale materia, anche alla luce del nuovo

assetto dei rapporti fra Stato e Regioni, determinato dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Rileva che il testo presenta inoltre un approccio fortemente innovativo, laddove, da un lato, pone al centro dell'attività normativa e della iniziativa culturale e promozionale non i singoli operatori culturali, a vario titolo coinvolti, ma l'insieme della collettività, quale destinataria prioritaria dell'intervento pubblico, dall'altro sottolinea il significato dello spettacolo quale risorsa fondamentale per lo sviluppo culturale ed economico del nostro Paese.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli, sottolinea che ai sensi dell'articolo 1 la finalità dell'intervento legislativo è la definizione di principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo; la Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. L'articolo 2 elenca i principi fondamentali ai quali deve ispirarsi l'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, aree metropolitane e comuni per creare i presupposti di una politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione e l'intervento sussidiario dei privati. L'articolo 3 specifica che lo Stato svolge tali compiti attraverso il Ministero per i beni e le attività culturali; il comma 2 elenca nello specifico i compiti affidati al Ministero. Evidenzia che la lettera g), in particolare, prevede la promozione di protocolli di intesa con le piattaforme radiotelevisive per destinare adeguati spazi alle produzioni italiane ed europee nel settore degli spettacoli dal vivo. L'articolo 4 definisce le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo della Repubblica in materia di spettacolo dal vivo, individuando i compiti spettanti alla Conferenza unificata. L'articolo 5 stabilisce i compiti delle regioni. Sottolinea che la lettera i) prevede la possibilità di stipulare protocolli di

intesa con la RAI per la divulgazione degli spettacoli nel territorio. L'articolo 6 stabilisce i compiti spettanti a province, aree metropolitane e comuni.

L'articolo 7 disciplina la funzione consultiva che l'Osservatorio nazionale dello spettacolo svolge nei confronti della Conferenza unificata. L'articolo 8, in vista di una maggiore semplificazione della materia, prevede agevolazioni per adeguamenti statutari e societari che siano finalizzati a garantire e migliorare l'economicità e l'efficienza dell'autonomia artistica. All'articolo 9 vengono elencati i criteri per l'individuazione delle funzioni attribuite ai diversi soggetti dello spettacolo. L'articolo 10 disciplina le modalità di gestione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 3. L'articolo 11 prevede un incremento della dotazione attribuita al Fondo. L'articolo 12 disciplina agevolazioni sui finanziamenti. L'articolo 13 istituisce un Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 14 istituisce un Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti.

L'articolo 15, per agevolare in materia fiscale gli organismi dello spettacolo dal vivo, li assimila alle piccole e medie imprese. Con riferimento al comma 6 dello stesso articolo 15, ai sensi del quale l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni di limitazione della circolazione stradale fuori dei centri abitati, segnala l'opportunità di proporre alla Commissione competente la soppressione di tale deroga, in relazione ai possibili effetti negativi che potrebbe determinare sulla sicurezza nella circolazione stradale.

Di particolare rilievo sono le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17, che mirano a valorizzare il patrimonio culturale connesso alle attività in esame. L'articolo 16, riconoscendo il valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo, ne promuove l'inserimento tra le attività didattiche delle scuole e delle università. L'articolo 17 prevede attività sia a livello

regionale che statale per promuovere la formazione professionale di figure legate allo spettacolo dal vivo.

L'articolo 18 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali una banca dati professionale in cui sono iscritti i quadri artistici, tecnici ed organizzativi. L'articolo 19 disciplina la professione di agente per lo spettacolo. L'articolo 20 reca disposizioni di vario tipo riguardanti interventi in materia di tutele assicurative e il collocamento e la tutela previdenziale di alcune figure professionali. L'articolo 21 disciplina l'ambito di attività della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) nel settore dello spettacolo dal vivo. Con gli articoli 22 e 23 viene istituito e disciplinato un Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati: musica, danza, circo e spettacolo dal vivo. Gli articoli da 24 a 27 riguardano le attività settoriali (musicali, teatrali, danza, attività circense e itinerante). L'articolo 28 reca infine la copertura finanziaria.

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI, in relazione al provvedimento all'esame della Commissione, esprime il parere negativo del Governo sul comma 6 dell'articolo 15, ai sensi del quale l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle limitazioni previste dal codice della strada fuori dai centri abitati, in quanto prevede una deroga generalizzata, senza alcuna specificazione, relativa ai veicoli che saranno impiegati per gli spettacoli itineranti, e senza alcuna reale giustificazione tecnica; rileva che per assurdo si potrebbe trattare anche di veicoli o di trasporti eccezionali, con le immaginabili conseguenze per la circolazione e sicurezza stradale.

Fa presente che la disposizione, che risulta contraria allo spirito delle norme del vigente codice che non prevede deroghe in bianco per casi consimili, creerebbe un precedente ingiustificato rispetto ad altre categorie di soggetti potenzialmente interessati a godere di analoghe condizioni ed è contraria ai principi di sicurezza stradale, specie quando le limitazioni alla

circolazione sono imposte dalle autorità competenti per motivi giustificati da valutazioni tecniche, strutturali ovvero di sicurezza della circolazione.

Luca Giorgio BARBARESCHI (Pdl) ricorda di essere cofirmatario della proposta di legge che disciplina lo spettacolo dal vivo, che ritiene essere un provvedimento assai importante e destinato, una volta approvato, a modificare in senso positivo le condizioni di svolgimento di tale attività, promuovendone la crescita. Rileva peraltro che, ai fini della definizione del provvedimento, risulta essenziale superare le difficoltà connesse al reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Al riguardo auspica che il Ministro dell'economia e delle finanze si attivi in tal senso, anche su impulso dei gruppi parlamentari e dei singoli deputati, in considerazione del fatto che gli oneri derivanti dall'attuazione del testo unificato ammontano ad un importo nel complesso limitato e sicuramente sostenibile. Osserva quindi che, come si può evincere dalle esperienze che già si sono avute al riguardo in altri Paesi, l'adozione di misure analoghe a quelle prospettate nel testo unificato determina effetti positivi anche per quanto concerne i conti pubblici, poiché tali misure danno luogo ad uno sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo che si traduce anche in maggiori entrate fiscali a favore dell'erario.

Giacomo TERRANOVA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con condizione presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00251 Velo: Piena operatività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato.

(Seguito discussione e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 23 febbraio il rappresentante del Governo aveva chiesto di poter effettuare un ulteriore approfondimento sui contenuti della risoluzione.

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI osserva che l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007, è dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile, finanziaria ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fa presente che l’organico dell’Agenzia è stabilito nel limite massimo di 300 unità – a fronte delle 500 unità impiegate da Ferrovie dello Stato SpA per svolgere le funzioni ora trasferite all’Agenzia e delle risorse finanziarie proprie dell’Agenzia. Rileva inoltre che in fase di prima applicazione l’organico non deve superare le 205 unità.

Sottolinea che l’organico dovrà essere costituito con le seguenti modalità: trasferimento del personale proveniente dall’ex Ministero dei trasporti in numero non superiore a 12 unità ; reclutamento delle altre unità tramite procedure selettive pubbliche, alle quali potrà partecipare anche il personale che proviene da ferrovie dello Stato SpA, per i quali è prevista una riserva di posti non superiore al 50 per cento.

Evidenzia che, attualmente, l’Agenzia opera con circa cento unità di personale altamente qualificato e specializzato nel settore della sicurezza ferroviaria, in gran parte proveniente da RFI SpA, che già svolgeva compiti normativi, autorizzativi ed ispettivi molto importanti ai fini della sicurezza della circolazione dei treni per Ferrovie dello Stato SpA e ora svolge gli stessi compiti alle dipendenze funzionari dell’Agenzia. Osserva che tale personale è stato individuato con procedure selettive sulla base dell’apposita Convenzione stipulata il 21 maggio 2008 dall’Agenzia con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS SpA. Fa presente che con l’ultimo interpellato effettuato a tale scopo per la ricerca di esperti e specialisti in segnalamento, energia e trazione, armamento, materiale rotabile, a fronte di oltre cinquecento domande pervenute, hanno superato la selezione svolta dalla preposta Commissione di valutazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b*) della citata Convenzione, solo trenta unità di personale.

Rileva che l’utilizzo di detto personale da parte dell’Agenzia ha garantito e continua a garantire, senza soluzione di continuità, il mantenimento degli standard, delle procedure e del presidio della sicurezza ferroviaria, anche nella fase di graduale passaggio delle relative competenze da RFI all’Agenzia. Osserva, pertanto, che è di tutta evidenza quanto sia fondamentale che questo personale venga reclutato dall’Agenzia, per l’elevata professionalità in un settore così importante.

Al riguardo, sottolinea che l’articolo 4, comma 6, lettera *c*) del decreto legislativo n.162 del 2007, istitutivo dell’Agenzia medesima, prevede che – con specifico regolamento su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione – si provveda alla disciplina del reclutamento da parte dell’Agenzia delle risorse umane. Rileva che opportunamente, quindi, la risoluzione impegna il Governo affinché il citato regolamento di reclutamento, in fase di predisposizione da parte dei competenti

uffici di questa amministrazione, individuando una procedura che consenta l'immediato transito di detto personale, proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato e già individuato con procedura selettiva, nel molo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Fa presente che proprio tale aspetto è attualmente all'esame dei predetti uffici d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze. In conclusione esprime la condivisione del Governo su quanto segnalato nella risoluzione e dichiara che il Governo si impegna ad individuare la migliore soluzione possibile nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Silvia VELO (PD) prende atto positivamente delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo in ordine alla risoluzione. Rileva tuttavia che non è emersa dall'intervento del sottosegretario una precisa indicazione relativamente ai termini temporali entro i quali il Governo medesimo intende rendere l'Agenzia pienamente operativa e a definire del regolamento che rechi la disciplina di reclutamento del personale dell'Agenzia mede-

sima. Ritiene che prima di procedere all'approvazione della risoluzione sia essenziale che il Governo indichi tale termine, anche al fine di poter verificare l'effettiva attuazione delle misure richieste dall'atto di indirizzo di cui è primo firmatario.

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI si riserva di fornire in una successiva seduta le indicazioni richieste.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 marzo 2010.

**Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009.
C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 15.

ALLEGATO

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (C. 136 Carlucci e abb.);

considerato, per le parti di competenza, che:

il testo unificato reca una riforma organica della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, ridefinendo anche le modalità di sostegno e di finanziamento a favore delle attività del settore;

in questo contesto appaiono condivisibili le disposizioni, di cui in particolare alla lettera *l*) del comma 2 dell'articolo 2, alla lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 3 e alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 5, finalizzate a riservare alle attività di spettacolo dal vivo adeguati spazi nell'ambito della programmazione televisiva della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti pri-

vate, nonché a favorire la sensibilizzazione e la promozione delle suddette attività mediante gli strumenti della comunicazione multimediale;

il comma 6 dell'articolo 15 prevede che l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non sia soggetta alle disposizioni concernenti le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati;

la citata previsione comporta una deroga generalizzata, che potrebbe determinare effetti negativi anche sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 15, sopprimere il comma 6.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	92

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	96
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli ag-

giuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

articolo aggiuntivo Fugatti 2-*sexies* 0.1, che reca disposizioni concernenti una deroga nell'applicazione dei principi contabili internazionali ad alcune aziende elettriche;

articolo aggiuntivo Fava 2-*sexies*.0.2, che dispone in materia di prezzo dell'energia elettrica agli utenti della Sicilia e della Sardegna;

articolo aggiuntivo Fava 2-*sexies*.0.3, che prevede disposizioni concernenti la ripartizione delle quote di emissione di gas serra.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

Enzo RAISI (Pdl), *relatore*, pur condividendo il contenuto di alcuni emendamenti, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, che potranno comunque essere ripresentati in Assemblea, in attesa di verificare se vi siano tempi congrui per approvare il provvedimento d'urgenza in un testo modificato prima delle elezioni regionali.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (Pdl) rileva preliminarmente che il provvedimento è condiviso da tutte le forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione. Ritiene che alcuni degli emendamenti presentati, anche dai gruppi di opposizione, siano utili a migliorare il testo in esame e sono pertanto condivisi dal Governo. Sollecita, tuttavia, i rappresentanti dei gruppi in Commissione a consultare rispettivi presidenti per valu-

tare se vi siano i tempi per emendare il testo nel corso dell'esame in Assemblea ed approvarlo definitivamente, dopo la seconda lettura al Senato, prima delle elezioni regionali. In caso contrario, ritiene preferibile approvare il testo senza procedere ad ulteriori modifiche, perché l'eventuale decadenza del decreto-legge in esame sarebbe assai pernicioso per centinaia di lavoratori. Invita quindi al ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

Paolo FADDA (PD) sottolinea che ancora una volta il proprio gruppo ha dimostrato la più ampia disponibilità ad approvare il provvedimento in esame il più velocemente possibile. In particolare, rileva che sulla vicenda dell'Alcoa, fin dall'inizio della legislatura si è instaurato un positivo clima di collaborazione tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, che con il sostegno dei sindacati e recentemente anche grazie all'autorevole intervento del Papa si sono impegnate al massimo per salvaguardare l'occupazione in territori svantaggiati. Lamenta, tuttavia, che nella gestione dell'intera complessa vicenda non vi sia stato un convincente utilizzo dei tempi, anche al fine di valutare la percorribilità del provvedimento in sede europea; ritiene che queste siano precise responsabilità politiche del Governo. Inoltre, si è impiegato molto tempo per l'esame del provvedimento al Senato e ora si corre il rischio di non poter apportare ulteriori modifiche migliorative sul testo in esame cercando di affrontare convenientemente, peraltro, gli aspetti problematici emersi in relazione all'eventuale compatibilità europea.

Nel richiamare le finalità del decreto-legge, sottolinea che esso è volto a scongiurare, attraverso il potenziamento del servizio di interrompibilità, per il triennio 2010-2012 il pericolo che, in relazione al considerevole utilizzo di energia elettrica da parte delle imprese cosiddette « energivore » situate in questi territori, non sia garantita la sicurezza dell'approvvigionamento energetico generale, con la possibilità di relativi *black out*. Essendo questa possibilità limitata a tre anni sottolinea la

necessità che siano garantite la costruzione e l'entrata in operatività delle nuove infrastrutture, in particolare del gasdotto con l'Algeria, che porranno una soluzione strutturale alle situazioni di criticità delle due isole maggiori.

Richiama quindi la preoccupante questione della delocalizzazione degli impianti dovuta soprattutto all'elevatissimo costo dell'energia sul territorio italiano e, al riguardo, riterrebbe necessaria l'elaborazione di regole comuni per le aziende energivore da applicare nell'ambito dell'Unione europea. Ritiene infine che il testo presenti due aspetti problematici sui quali sarebbe opportuno intervenire; in primo luogo, le disposizioni dell'articolo 2-*quinquies* concernenti il Commissari straordinari che concentrano nelle mani di pochi soggetti poteri straordinari; in secondo luogo, sono del tutto assenti disposizioni concernenti la tutela ambientale, in particolare la previsione della V.I.A. in relazione alla costruzione dei nuovi impianti.

Gabriele CIMADORO (IdV), sottolineato che concorda pienamente sull'opportunità di approvare tempestivamente il disegno di legge di conversione, sottolinea l'importanza del suo emendamento 2-*quinquies*.1 soppressivo delle disposizioni sulla nomina di commissari straordinari al fine di assicurare la realizzazione di indifferibili opere per la produzione di energia aventi carattere strategico nazionale. Ritira quindi gli emendamenti presentati dal proprio gruppo.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 2.2.

Andrea LULLI (PD) sottoscrive gli emendamenti Mariani 2-*bis*.1 e 2-*ter*.1.

Federico TESTA (PD), nello spirito emerso negli interventi del relatore e del sottosegretario Saglia, ritira tutti gli emendamenti presentati dal proprio gruppo.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che il proprio gruppo ha accettato l'invito a

ritirare tutti gli emendamenti presentati, auspicando comunque che vi siano tempi per l'opportuna correzione del testo in esame, perché si intende dare priorità all'approvazione del disegno di legge di conversione al fine di assicurare la continuità produttiva di importanti aziende che operano nelle isole maggiori.

Giovanni FAVA (LNP) ritira tutti gli emendamenti presentati dal proprio gruppo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, risultando ritirati tutti gli emendamenti presentati, avverte che il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

C. 2451 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Laura FRONER (PD) nel ricordare l'importanza strategica del Protocollo delle Alpi in esame considera incomprensibile lo stralcio del Protocollo dei trasporti conseguente all'approvazione di un emendamento soppressivo presso la III Commissione (Affari esteri).

Sottolinea infatti come il Protocollo stralciato fosse perfettamente in linea con le convenzioni vigenti in materia e tale soppressione in realtà smentisce la posizione del Governo italiano e attribuisce al nostro Paese una posizione di minore vantaggio rispetto agli altri Paesi che hanno sottoscritto il presente Accordo.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, ricorda come tale argomento sia stato già affrontato nel 2002 in sede di discussione della cosiddetta legge Obiettivo.

Sottolinea che purtroppo l'Italia sconta in questa materia un effettivo svantaggio competitivo dovuto alla mancanza di infrastrutture.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, pur condividendo le perplessità espresse dalla collega Froner, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Laura FRONER (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con una osservazione volta a modificare la formulazione dell'articolo 15 del testo in esame nel senso di prevedere la piena equiparazione degli organismi operanti nel settore dello spettacolo alle piccole e medie imprese (*vedi allegato 2*).

Andrea LULLI (PD) sottolinea la necessità che la formulazione del testo dell'articolo 15 da una parte non crei dubbi interpretativi circa l'equiparazione alle piccole e medie imprese degli operatori dello spettacolo e, dall'altra, non rechi disposizioni specifiche in materia di agevolazioni fiscali che rischiano di creare insopportabili disparità; inoltre, ritiene che tali disposizioni possano incorrere in censure da parte dell'Unione europea. Sottolinea infine come, nel presente contesto economico, un terzo delle imprese rischia la cessazione dell'attività e quindi occorra garantire l'assenza di discriminazioni sul piano normativo.

In relazione alla proposta di parere riterrebbe infine opportuno che l'osservazione proposta dal relatore fosse posta come condizione.

Enzo RAISI (PdL), nel condividere le osservazioni espresse dal collega Lulli, auspica che il relatore possa recepire pienamente tali rilievi nella proposta di parere.

Catia POLIDORI (PdL) si riserva di formulare una nuova proposta di parere che recepisca i rilievi del collega Lulli

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

Nuovo testo C. 2165 e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2165 recante « Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Ab-

bazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino ».

Il provvedimento si compone di 6 articoli. All'articolo 1, in occasione delle celebrazioni del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia di Montecassino e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono primario d'Europa, si autorizza la spesa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai fini dell'assegnazione di un contributo da destinare in pari misura alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale custodito dall'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

L'articolo 2 prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino; tale progetto, secondo gli obiettivi indicati, è attuato entro l'anno 2014, in base alle modalità stabilite dagli articoli 3 e 4.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo con la dotazione complessiva di 39 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013. Gli importi del Fondo di cui al comma 1 sono trasferiti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Abbazia di Montecassino, al Monastero di San Benedetto in Subiaco ed alla Fondazione Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, in cinque annualità, per l'attuazione delle rispettive finalità.

L'articolo 4 prevede che la Fondazione Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, entro il 31 marzo di ciascun anno e fino al termine della realizzazione del progetto di cui all'articolo 2, presenti alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Varese una relazione giurata sui lavori svolti nell'anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull'impiego del finanziamento ottenuto.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Ludovico VICO (PD) ritiene necessari ulteriori approfondimenti sul testo in esame.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ricorda che presso la Commissione di merito il provvedimento è stato approvato all'unanimità.

Gabriele CIMADORO (IdV) concorda sull'opportunità di una ulteriore riflessione sul provvedimento in titolo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (C. 3243 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole da: limitatamente al periodo fino alla fine.

- 1. 1.** Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

3-ter. Nel caso di mancato raggiungimento delle quantità di cui al comma 2, lettera *d*), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina successive procedure concorsuali per il raggiungimento delle predette quantità e, nel definire le condizioni del servizio di cui al comma 1, adotta meccanismi che consentano in un periodo transitorio la più ampia adesione dei soggetti in grado di prestare il servizio anche prevedendo adeguate disposizioni non onerose per gli operatori in caso di sopravvenuta inefficacia a qualsiasi titolo del presente articolo.

3-quater. Le previsioni di cui all'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano anche ai clienti finali che prestano il servizio di cui al presente articolo.

- 1. 2.** Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 2.

Sopprimere il comma 3-bis.

- 2. 1.** Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la stabilità del mercato elettrico italiano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il gestore del servizio elettrico nazionale identifica, su base triennale, il fabbisogno complessivo delle risorse in grado di garantire il servizio d'interrompibilità dei prelievi di energia elettrica fino ad un ammontare complessivo di 4.500 MW. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i criteri e le modalità per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili ad utenti finali attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie garantendo una congrua remunerazione del servizio.

Conseguentemente, il comma 18 dell'articolo 30 della legge 99/2009 è abrogato.

- 2. 2.** Osvaldo Napoli.

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.

2-bis. 1. Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis.

(Autorizzazione di opere comprese nell'ambito di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale).

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione, sono sottoposte, entro il 31 dicembre 2010, agli appositi controlli e verifiche necessarie al rilascio del titolo di autorizzazione. Qualora i controlli e le verifiche accertino la mancanza dei requisiti tecnici, di sicurezza ambientale e di tutela della salute dei cittadini, le opere per le quali non è accertabile il titolo di autorizzazione sono disconnesse dalla rete elettrica.

2-bis. 2. Cimadoro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: che erano già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1992, così come certificato dal concessionario del pubblico servizio di trasmissione e dispacciamento.

2-bis. 3. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 2-ter.

Sopprimerlo.

2-ter. 1. Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, sostituire le parole: elettrodotti di interconnessione con l'estero con le seguenti: 8 elettrodotti di interconnessione con l'estero esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora riclassificati.

2-ter. 2. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 2-quinquies.

Sopprimerlo.

2-quinquies. 1. Cimadoro, Palomba.

ART. 2-sexies.

Al comma 1 sopprimere le parole da: entro l'ultima data utile fino alla fine del periodo.

2-sexies. 1. Polledri, Fava.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 i comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data della deliberazione stessa.

2-sexies. 2. Polledri, Fava.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

(Obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas).

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante « esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali » non si applicano alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo.

2-sexies. 0. 1. Fugatti, Fava.

(Inammissibile).

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

(Autorizzazione di opere nelle isole maggiori).

1. Alla fine di assicurare la sicurezza energetica in Sicilia e Sardegna, qualora non siano rispettati i termini previsti dalla

legislazione vigente per il completamento delle procedure autorizzative relative alle nuove infrastrutture elettriche in Sicilia e Sardegna, agli utenti di energia elettrica ubicati nelle due isole si applica, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, il prezzo zonale dell'energia elettrica in luogo del prezzo unico nazionale di cui all'articolo 30.4 lettera c) dell'allegato alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06, con conseguente adeguamento del testo integrato della disciplina del mercato elettrico di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2003, e successive modifiche.

2-sexies. 0. 2. Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

(Inammissibile).

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

(Misure urgenti per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la concorrenza interna e la competitività di impianti industriali e termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE).

1. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle quote di emissione di gas serra che non svantaggi il settore non termoelettrico, si prevede che, in deroga a quanto previsto dalla decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la « riserva nuovi entranti » di cui alla medesima decisione esclusivamente per le

installazioni non appartenenti al settore termoelettrico.

2. Per le installazioni del settore termoelettrico, in mancanza di risorse derivanti dal Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, di cui alla lettera *e*), comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il Comitato di cui al comma 1 determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*) del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicate ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sopranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente.

4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il termine massimo di novanta giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.

5. Al fine di minimizzare gli oneri finanziari oggetto di rimborso ai sensi di quanto previsto al comma 3 e evitare possibili situazioni di squilibrio economico delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza oneri economici non recuperabili o aggravii per l'utenza elettrica. Le eventuali anticipazioni sono reintegrate all'ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

2-sexies. 0. 3. Fava, Allasia, Torazzi, Togni, Brigandì, Bonino, Nicola Molteni.

(Inammissibile).

ALLEGATO 2

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Testo unificato C. 136 e abbinate)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione attività produttive,
commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle pro-
poste di legge 136 ed abbinate recante
« Legge quadro per lo spettacolo dal vivo »

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito
l'opportunità di modificare l'articolo 15
del testo unificato nel senso di prevedere
una piena equiparazione alle piccole e
medie imprese degli organismi operanti
nel settore dello spettacolo dal vivo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Fondo pensioni del personale BNL sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare 97

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del gruppo FIAT sulle problematiche occupazionali concernenti gli stabilimenti dell'azienda presenti sul territorio italiano 97

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

SEDE REFERENTE:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

ALLEGATO (*Emendamenti*) 103

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti del Fondo pensioni del personale BNL sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti del gruppo FIAT sulle problematiche occupazionali concernenti gli stabilimenti dell'azienda presenti sul territorio italiano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante la definizione dei principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica in materia

di spettacolo dal vivo; le proposte riguardano, infatti, un settore che – nell'assetto costituzionale determinato dalla riforma del Titolo V della Costituzione – risulta affidato alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Evidenza che l'intervento legislativo è, dunque, motivato dall'esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) e un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del citato Titolo V.

Fa notare che nelle sue diverse espressioni, lo spettacolo dal vivo viene qualificato come componente fondamentale del patrimonio culturale, sociale ed economico del Paese, come tale tutelato dalla Repubblica; tra le finalità principali, alle quali deve ispirarsi l'azione pubblica di sostegno e promozione dello spettacolo dal vivo, il testo fa particolare riferimento alla tutela della creatività e della libertà di espressione e alla garanzia di pari opportunità di fruizione a tutti i cittadini.

Sottolinea che il provvedimento in esame – prevalentemente recante disposizioni di carattere organizzativo dedicate alla ripartizione dei compiti dei soggetti deputati a promuovere e a sostenere lo spettacolo dal vivo – in alcune sue parti, rientranti anche nell'alveo delle competenze della XI Commissione, presenta un contenuto che appare analogo a quello di altre proposte di iniziativa parlamentare in materia di tutela professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, attualmente in corso di discussione proprio presso la Commissione, nell'ambito della quale è stato istituito un Comitato ristretto al fine di svolgere la necessaria istruttoria legislativa. Fa presente, infatti, che il testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112, C. 2654, elaborato a seguito di tale lavoro preparatorio e adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 12 gennaio 2010 – riconoscendo a questa categoria di lavoratori talune garanzie contributive e contrattuali di cui sono attualmente provvisti – si intreccia inevitabilmente con il contenuto degli articoli 15, 19 e 20 del

provvedimento in esame, recanti a loro volta agevolazioni in materia fiscale, nonché interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro (introducendo, peraltro, misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

Entrando nel merito delle diverse disposizioni, fa innanzitutto notare che l'articolo 15 reca talune agevolazione fiscali il cui spirito appare sostanzialmente riconducibile a quello presente nel comma 20, articolo 1, del richiamato testo unificato elaborato dalla XI Commissione, recante disposizioni in materia di deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa. Osserva poi che l'articolo 19 istituisce la figura dei procuratori degli artisti professionisti (a cui sono assimilati gli organizzatori culturali), il cui esercizio della professione è subordinato all'iscrizione in un apposito registro nazionale ed in un ruolo regionale – istituiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – in parziale analogia a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del citato testo unificato adottato dalla XI Commissione, tesi, a loro volta, ad introdurre la figura degli agenti degli artisti di spettacolo e ad istituire il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo. Fa notare che si tratta di disposizioni che, seppur con alcune differenze, sono rivolte a disciplinare l'attività di coloro che assistono o rappresentano i lavoratori dello spettacolo nella fase della definizione delle modalità di organizzazione delle attività artistiche o delle condizioni normative e finanziarie.

Rileva, quindi, che l'articolo 20 prevede interventi in materia di tutele assicurative, sovrapponendosi in larga parte a quanto disposto dall'articolo 1 del testo unificato elaborato dalla XI Commissione: la proposta di cui si discute in data odierna, infatti, analogamente a quanto disposto

dal provvedimento in corso di esame presso la Commissione, prevede una estensione ai lavoratori dello spettacolo di talune tutele assicurative e previdenziali, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché di contribuzione volontaria in vista della maturazione del diritto alla pensione e di ricongiungimento dei contributi versati ad ENPALS ed INPS. Rileva che il più volte citato testo unificato delle proposte di legge C. 762 e abbinate, tuttavia, prevede un'ulteriore disposizione relativa alla contribuzione d'ufficio accreditabile al lavoratore dello spettacolo ai fini della maturazione del diritto alla pensione, nonché altre norme in materia di indennità contro la disoccupazione e di maternità, di cumulo dei periodi assicurativi coincidenti, di razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali e dei criteri di valutazione della contribuzione, di inclusione delle giornate di prova nel calcolo delle giornate contributive, di contribuzione in caso di prestazione autonoma resa all'estero. Evidenzia, poi, che entrambe le proposte prevedono norme in tema di equiparazione tra retribuzione massima pensionabile ed imponibile, nonché disposizioni relative ai compiti della SIAE, mentre solo la proposta in esame presso la VII Commissione stabilisce ulteriori disposizioni in materia di collocamento al lavoro e prevede la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, purché ricorrano determinati requisiti.

Sempre per quanto concerne le disposizioni di diretto interesse della XI Commissione, infine, osserva che il testo unificato in esame (C. 136 e abbinate) prevede, all'articolo 17, norme in materia di formazione professionale del personale tecnico artistico nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

In conclusione, prendendo atto positivamente del provvedimento per quanto concerne i principi fondamentali e le linee generali organizzative in materia di ripartizione dei compiti tra i soggetti chiamati

a promuovere le attività di spettacolo dal vivo, ritiene necessario — ai fini dell'espressione del parere di competenza — valutare l'opportunità di operare un efficace coordinamento tra la proposta trasmessa dalla VII Commissione e quella all'esame in sede referente della XI Commissione, per quanto attiene alle norme di tutela sociale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dal momento che su tali tematiche sembrano intervenire, pur con talune differenze, entrambe le proposte di legge in questione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e che il provvedimento risulta già iscritto nel calendario dei lavori della Commissione anche per la giornata di giovedì 11 marzo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (*vedi allegato*).

Prima di acquisire il parere del relatore sugli emendamenti presentati, ritiene peraltro opportuno conoscere l'orientamento

dei gruppi di opposizione, presenti alla seduta, in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, atteso anche che il clima di forte tensione politica attualmente in atto potrebbe incidere sull'andamento dei lavori dell'Assemblea, con il rischio di un possibile slittamento della discussione della proposta normativa in esame rispetto a quanto sinora previsto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Giudica, pertanto, essenziale che si valuti attentamente la strada migliore da intraprendere, al fine di preservare il lavoro sinora svolto dalla Commissione, conciliandolo, peraltro, con il più complessivo andamento dei lavori parlamentari.

Cesare DAMIANO (PD) paventa il rischio che, sul buon lavoro svolto dalla Commissione in sede referente su una materia tanto delicata, possa incidere negativamente il clima conflittuale instauratosi nelle recenti ore in Parlamento, che ha costretto i gruppi di opposizione ad adottare un atteggiamento di natura ostruzionistica, in conseguenza del quale si potrebbe determinare anche una dilatazione dei tempi d'esame del provvedimento in titolo, che al momento risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 15 marzo. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno attendere l'esito della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata proprio al fine di definire l'andamento dei lavori parlamentari per i prossimi giorni. Chiede, quindi, alla presidenza di valutare l'opportunità di sospendere brevemente la seduta, anche in modo da consentire al suo gruppo di valutare la soluzione migliore da adottare, al fine di preservare l'iter della proposta normativa in esame. Si domanda, infatti, se non sia il caso di procedere immediatamente alla prevista votazione degli emendamenti presentati sul testo in esame, al fine trasmettere quanto prima il provvedimento alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza, mettendo così prontamente « al sicuro » il testo da eventuali ipotesi di rallentamento dei lavori parlamentari, che

non sarebbero comunque imputabili, in tal caso, alla stessa XI Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel condividere l'esigenza prospettata dal deputato Damiano, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire ai gruppi di valutare con attenzione le più opportune modalità di prosecuzione dell'iter del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.20.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che, nonostante la Conferenza dei presidenti di gruppo, appena riunitasi, non abbia apportato modifiche ai lavori dell'Assemblea per quanto concerne l'iscrizione del presente provvedimento nel calendario, permane tuttavia l'incertezza sul sereno svolgimento dei lavori parlamentari, atteso che la recente messa in atto di comportamenti ostruzionistici da parte dei gruppi di opposizione potrebbe, in ogni caso, determinare un generale slittamento dell'attuale programmazione. Ritiene, pertanto, necessario che i gruppi di opposizione, presenti alla seduta odierna, manifestino con chiarezza il proprio orientamento circa le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo.

Cesare DAMIANO (PD), ringraziata la presidenza per aver concesso un margine temporale congruo in vista delle opportune valutazioni da compiere al riguardo e valutata la necessità di procedere speditamente lungo il percorso di approvazione del provvedimento in titolo, dichiara – anche a fronte delle notizie nel frattempo provenienti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo – la disponibilità del suo gruppo a procedere con il previsto esame degli emendamenti presentati.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel prendere positivamente atto degli orientamenti emersi, ritiene che la Commissione possa proseguire utilmente i propri lavori; invita, quindi, il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1, 2.2 e 3.1, invitando al ritiro delle restanti proposte emendative presentate.

Soffermandosi sulle motivazioni del parere testé reso, precisa anzitutto che il suo emendamento 3.1 è stato predisposto come integralmente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3, considerato che le problematiche oggetto dell'attuale formulazione del citato comma sono già state definite dagli organismi competenti e che, in ogni caso, non appare congruo prevedere che una norma di interpretazione autentica abbia un termine di applicazione temporalmente limitato. Fa notare, inoltre, che il suo emendamento 1.1 va incontro alle esigenze poste dai gruppi di opposizione, introducendo i necessari elementi di flessibilità circa l'entità delle somme da erogare ai lavoratori in corrispondenza dei crediti di lavoro vantati nei confronti delle imprese inadempienti. Fa presente, infine, che il suo emendamento 2.2 si è reso necessario al fine di introdurre un unico termine dal quale far decorrere l'adozione del previsto decreto ministeriale.

Cesare DAMIANO (PD), nel prendere atto positivamente dello sforzo compiuto dal relatore in vista del miglioramento del provvedimento in esame, chiede chiarimenti circa l'emendamento 1.1 dello stesso relatore, domandandosi se l'atteggiamento di prudenza che, a suo avviso, è desumibile da tale proposta emendativa sia riconducibile a preoccupazioni collegate alle effettive disponibilità del Fondo di garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 1 ovvero a questioni di natura più generale. Giudica, in ogni caso, superfluo specificare — attraverso l'espressione « in tutto o in parte » contenuta nel citato emendamento 1.1 del relatore — i limiti di disponibilità del richiamato Fondo, dal momento che essi sono già indicati nell'attuale formulazione del testo, anche considerato che ai fini dell'equa e congrua erogazione delle somme a garanzia dei lavoratori sono previsti, con una funzione di filtro, specifici accordi stipulati in sede governativa.

Nel prendere atto, poi, delle considerazioni svolte sull'emendamento 3.1 del relatore, anche in relazione al fatto che le problematiche oggetto dell'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 3 sono già state definite dagli organismi competenti, ritiene che tale proposta di modifica, pur migliorando l'attuale formulazione del testo, potesse avere una portata maggiore, a fronte dell'emergenza in atto in fondamentali settori produttivi. Chiede, inoltre, al relatore se del previsto ampliamento dell'efficacia temporale del trattamento di integrazione salariale potranno beneficiare anche le aziende che hanno già usufruito della CIGO e della CIGS entro i limiti massimi.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, fa notare al deputato Damiano che il proprio emendamento 1.1 introduce efficaci elementi di flessibilità circa le modalità di erogazione delle somme in favore dei lavoratori, in caso di inadempienza dei datori di lavoro, tenendo in considerazione le effettive disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1, ma non precludendo in alcun modo un completo accoglimento delle domande presentate per il riconoscimento delle prevista garanzia. Inoltre, fa presente che, in base alla formulazione del suo emendamento 3.1, potranno di certo godere dell'estensione temporale dell'efficacia della CIGO anche le imprese che hanno già usufruito della CIGO e della CIGS entro i limiti massimi.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto dei chiarimenti testé ricevuti, pur non potendosi dichiarare completamente soddisfatto dalle proposte di modifica elaborate dal relatore, ritiene che il Parlamento, in un momento di grande crisi economica, debba assumersi la responsabilità di definire un intervento che, seppur di carattere limitato, vada incontro alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, costituendo un passo in avanti lungo la via delle riforme.

Per tale ragione, al fine di giungere all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso, avverte che il suo gruppo ha convenuto di ritirare tutti gli emendamenti

a sua prima firma e di convergere sugli emendamenti del relatore, rinviando alla fase di esame in Assemblea la discussione delle proprie proposte emendative.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto del ritiro degli emendamenti Damiano 1.2, 2.1, 2.3 e 3.2, avverte che si passerà ora alla votazione dei restanti emendamenti presentati.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 2.2 e 3.1 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Nicco 4.01 e Graziano 5.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, dunque, che – essendosi così concluso l'esame degli emendamenti presentati – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori (Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, *con le seguenti:* le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 3 *inserire le seguenti:* , al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile *con le seguenti:* una somma pari alle mensilità mancanti del trattamento retributivo mensile.

1. 2. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. In via sperimentale per l'anno 2010, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 60 per cento, erogabile in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano state accreditate presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 4 e non superiore a 9;

b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.

2. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione all'INPS che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.

2. 1. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2010 con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire le parole da: entro il 30 settembre 2010 fino alle parole: dell'anno 2010, con le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'anno 2009 e entro il 30 settembre 2010 con riferimento al primo semestre del medesimo anno 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione.

2. 3. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) le imprese che abbiano terminato il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria possono immediatamente e senza soluzione di continuità accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria, nella misura massima di ulte-

riori 52 settimane, anche qualora essa sia stata precedentemente fruita nel limite massimo;

3. 2. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 01. Nicco, Brugger, Zeller.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Regime fiscale dei trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro ai soggetti inabili).

1. All'importo del trattamento economico corrisposto ai soggetti inabili ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è applicabile il regime dei sussidi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5. 01. Graziano.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al nuovo testo base</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	128
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.15.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emenda-

menti e articoli aggiuntivi al nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinata, adottato come nuovo testo base nella seduta del 25 febbraio scorso. Invita, quindi, il relatore, on. Di Virgilio, e il Governo ad esprimere il parere sulle suddette proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.2.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento 1.1 e parere favorevole sull'emendamento 1.2 del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1 a sua firma, il quale, in collegamento con il successivo 2.01, è volto a prevedere il coinvolgimento dei comuni nelle funzioni programmatiche delle regioni, anche al fine di salvaguardare l'integrazione socio-sanitaria nelle regioni e di non porsi in

contrasto con leggi regionali che hanno già provveduto a creare sistemi di servizi integrati. Invita, pertanto, il relatore a modificare il parere contrario testé espresso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che le preoccupazioni espresse dalla collega Miotto circa il coinvolgimento dei comuni sono in realtà tenute in considerazione già nel comma 1, laddove si richiamano espressamente i principi di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, tra i quali appunto quello della integrazione dei servizi socio-sanitari a livello comunale e regionale.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 1.1.

Carla CASTELLANI (PdL) invita il relatore a riformulare il suo emendamento 1.2, poiché non ritiene congruo il riferimento a standard europei di qualità. Propone pertanto di espungere la parola: europei.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, riformula il suo emendamento 1.2, come proposto dalla collega Castellani (*vedi allegato 2*).

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 del relatore (nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore (*nuova formulazione*). Passa quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.11, 2.13, 2.3, sugli identici emendamenti 2.4 e 2.14, e sugli emendamenti 2.17, 2.8, 2.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.12, sugli emendamenti 2.1, 2.15 e 2.2 subordinatamente ad una loro riformulazione, sugli identici emendamenti 2.5 e 2.16 e sull'articolo aggiuntivo 2.01.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Occhiuto 2.6 e 2.7: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Antonio PALAGIANO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.11, finalizzato alla istituzione, in ciascuna regione, di un Comitato tecnico-scientifico per misurare la qualità delle prestazioni sanitarie e assistenziali erogate e ciò proprio perché un intervento di tal genere contribuisce a spezzare il collegamento tra la politica e la sanità. È quindi importante prevedere l'istituzione di un organismo, quale il Comitato tecnico-scientifico, che valuti la qualità e non lasci alla discrezione delle regioni tale valutazione.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che organismi analoghi a quello che l'emendamento 2.11 mira ad istituire già esistono e sono rappresentati dalle Agenzie sanitarie regionali. Voterà pertanto contro sull'emendamento in discussione.

La Commissione respinge gli emendamenti Palagiano 2.11 e 2.13.

Anna Margherita MIOTTO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.3 a sua firma, volto ad attribuire al Collegio di direzione importanti poteri in ordine ad atti fondamentali di strategia aziendale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda all'onorevole Miotto che la norma che disciplina i poteri del Collegio di direzione è stata modificata, nel nuovo testo, al fine di recepire le condizioni apposte al parere della I Commissione, che ha rilevato la necessità di rivedere, tra le altre, anche le disposizioni di cui all'articolo 2 sulla composizione e sulle competenze del Collegio di direzione, che erano norme di dettaglio.

Lucio BARANI (PdL) tiene a precisare che la condizione cui ha fatto riferimento il relatore Di Virgilio era stata richiesta proprio dal capogruppo del PD in I Commissione, cosa che fa presupporre la mancanza di coordinamento fra i gruppi nelle varie Commissioni.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 2.3. Approva l'emendamento Palagiano 2.12.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, propone ai presentatori di riformulare l'emendamento 2.1, nel senso di sopprimere la sola parola « obbligatorio ».

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 2.1 (*nuova formulazione*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, propone ai presentatori di riformulare l'emendamento Palagiano 2.15, nel senso di aggiungere dopo le parole « Collegio di direzione » le seguenti: « qualora espresso ».

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula il suo emendamento 2.15 nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 2.15 (*nuova formulazione*).

Antonio PALAGIANO (IdV) non comprende le ragioni del parere contrario sull'emendamento 2.14, poiché la partecipazione dei direttori dei dipartimenti sanitari al Collegio di direzione — come prevede il suo emendamento — potrebbe migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria erogata.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Miotto 2.4 e Palagiano 2.14.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento 2.2 come segue: *Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire la parole da* nonché la partecipazione *fino a* presenti nell'azienda con le seguenti nonché la partecipazione di rappresentanze elettive delle unità operative, dei direttori di dipartimento e delle professioni sanitarie. La regione può prevedere che tale composizione sia integrata con altre figure professionali presenti nell'azienda.

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento 2.2 come proposto dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 2.2 (*nuova formulazione*). Approva altresì gli identici emendamenti Miotto 2.5 e Palagiano 2.16.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo emendamento 2.17.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Occhiuto 2.8 e 2.9: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Miotto 2.01.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

C. 797 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2010.

Paola BINETTI (UdC) osserva che il dibattito sulla proposta di legge in esame

cerca di far meglio corrispondere le funzioni professionali svolte dagli anestesisti al titolo di specializzazione che conseguono e al profilo professionale per cui sono generalmente riconosciuti. Ma questa finalità, più che legittima, pone un problema di carattere generale che tocca molti altri specialisti, per cui il titolo accademico rispecchia solo parzialmente il vero profilo professionale per il quale sono assunti e sono sollecitati a risolvere i problemi della sanità. Ricorda, ad esempio, la scuola di specializzazione in igiene e sanità da cui escono i veri *manager* della sanità, i professionisti capaci di integrare competenze cliniche, organizzative ed economico-sanitarie. Pensa alla mancanza di specializzazione per i palliativisti, che pure oggi sono professionisti sempre più necessari, proprio per la loro competenza specifica. La proposta di legge in esame evidenzia la necessità di rivedere tutto l'impianto delle scuole di specializzazione e della loro spendibilità professionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la proposta in esame mira anche ad adeguarsi agli altri paesi europei.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) condivide le finalità della proposta di legge all'ordine del giorno, volta ad adeguare la normativa ai cambiamenti che nel tempo hanno subito le funzioni e le competenze degli anestesisti, che sono note-

volmente e qualitativamente cresciute. Il provvedimento riempie un vuoto che è ormai necessario colmare.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, replicando, ringrazia i deputati intervenuti nel dibattito ed auspica che sulla proposta di legge in esame, il cui testo potrà essere migliorato in fase emendativa, possano registrarsi posizioni condivise da parte di tutti i gruppi. Come già accennato nella scorsa seduta, lei stessa si farà portatrice di una proposta emendativa sulla quale spera concordi anche il governo.

Il ministro Ferruccio FAZIO si riserva di valutare più approfonditamente la proposta di legge anche alla luce dell'emendamento di cui la relatrice ha preannunciato la presentazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 16 marzo 2010, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo,
C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146
Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AL NUOVO TESTO BASE**

ART. 1.

(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni nelle funzioni programmatiche.

1. 1. Miotto, Burtone, Lenzi.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le strutture sanitarie individuate ai sensi del comma 2 devono erogare prestazioni nel rispetto di *standard* europei di qualità, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione e gestione dei rischi, alla tutela della *privacy*, alla corretta ed esaustiva informazione del paziente, così come previsto dalla Carta Europea dei Diritti del Malato ».

1. 2. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: direttore generale, *inserire le seguenti:* la Commissione di Garanzia,.

2. 6. Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2) con il seguente: 2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione di Garanzia ed il Direttore generale si avvalgono del Collegio di direzione per le attività indicate dall'articolo 17 ».

2. 7. Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: La regione definisce, *con le seguenti:* la regione, tramite il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo comma 1-bis.

Conseguentemente, sempre alla lettera c), aggiungere il seguente capoverso:

1-bis. Ciascuna regione istituisce un Comitato tecnico-scientifico regionale che in un tempo limitato arrivi a definire precisi indicatori di attività e qualità assistenziali. Tali indicatori, introdotti in un sistema di *database* clinici, attraverso la messa a confronto con criteri di qualità standardizzati, forniscono *report* periodici con i quali monitorare la qualità delle prestazioni dei singoli reparti pubblici o privati, e meglio comprendere i flussi di pazienti in uscita da determinati ambiti territoriali, anche verso altre regioni. Il suddetto comitato è composto da dirigenti della medesima regione, quali: un Direttore di Dipartimento di area medica, un Direttore di Dipartimento di area chirurgica, il Direttore di Dipartimento Territo-

riale, 1 epidemiologo ed 1 funzionario regionale con adeguata competenza informatica.

2. 11. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: personale medico e sanitario, *aggiungere le seguenti:* nonché sulle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, i provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, i provvedimenti di organizzazione del personale, la organizzazione della libera professione intramoenia, lo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico. Il Collegio di Direzione esprime altresì il proprio « gradimento », a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del Direttore sanitario.

2. 13. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: medico e sanitario *aggiungere le seguenti:* sulle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, i provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, i provvedimenti di organizzazione del personale, l'organizzazione della libera professione intramoenia, lo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico.

2. 3. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo le parole: personale medico e sanitario, *aggiungere le seguenti:* e a tutti quegli atti di propria competenza.

2. 12. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: sui quali lo stesso Collegio esprime comunque un parere obbligatorio.

2. 1. Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato.

2. 15. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: partecipazione *aggiungere le seguenti:* di una componente di diritto rappresentata dai Direttori dei Dipartimenti sanitari.

* **2. 4.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, dopo le parole: prevedendo la partecipazione, *aggiungere le parole:* di una componente di diritto rappresentata dai Direttori dei Dipartimenti sanitari.

* **2. 14.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sopprimere le seguenti parole: , nonché la partecipazione di due rappresentanti eletti delle unità operative, di un rappresentante elettivo dei direttori di dipartimento e di un rappresentante elettivo delle professioni sanitarie. La Regione può prevedere che tale composizione sia integrata con rappresentanti di altre figure professionali presenti nell'azienda.

2. 2. Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in proporzione alla rispettiva dotazione organica.

* **2. 5.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le parole: in proporzione alla rispettiva dotazione organica.

* **2. 16.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Le regioni disciplinano inoltre le modalità di composizione dei conflitti qualora le decisioni assunte dal direttore generale siano in contrasto con il parere del collegio di direzione e non supportate da provvedimenti motivati.

2. 17. Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 17-bis, è aggiunto il seguente:

ART. 17-ter.

(Commissione di garanzia).

1. La Commissione di Garanzia, nominata con Delibera di Giunta Regionale, è composta da un massimo di sette membri, di cui: il Presidente della Conferenza dei Sindaci; il rappresentante del Tribunale dei Diritti del Malato; tre esperti in materia di nomina della Giunta regionale; uno di nomina della provincia di competenza territoriale. Dopo l'insediamento, la Commissione di garanzia individuerà l'Ente Privato, maggiormente rappresentativo sul territorio di competenza dell'Azienda (Fondazioni Bancarie, Confindustria, eccetera), il cui rappresentante costituirà il settimo membro della stessa Commissione.

2. Il Presidente della Commissione di Garanzia è individuato tra i componenti nominati dalla Giunta regionale.

3. La Commissione di Garanzia definisce, nell'ambito della programmazione regionale, l'impostazione programmatica delle attività delle Aziende sanitarie; esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sull'atto aziendale, sulla dotazione del pianta organica,

sui piani attuativi e trasmette le proprie valutazioni e proposte all'Azienda sanitaria e alla Regione; esprime parere obbligatorio sulla nomina del Direttore generale dell'Azienda sanitaria proposta dalla Giunta Regionale e, sussistendone le condizioni, può avanzare proposte per la revoca della stesso a norma dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; esprime il proprio parere obbligatorio in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore generale al fine del procedimento di verifica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La Commissione di Garanzia ha la sua sede presso la sede legale della stessa azienda sanitaria.

5. Il Presidente della Commissione convoca le sedute, forma l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. La seduta è validamente riunita quando è presente un numero di componenti tali da rappresentare la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta. In seconda convocazione, la seduta è dichiarata valida con la presenza di un terzo dei componenti e non può essere fissata prima di quarantotto ore dalla seduta in prima convocazione (anche se andata deserta).

6. La Commissione di Garanzia può discutere solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salva diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti. L'espressione del voto è sempre palese ed ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto i voti della maggioranza dei presenti. I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle parti dispositive delle decisioni assunte e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

7. Il verbale della riunione deve, altresì, contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti con l'indicazione degli astenuti.

8. Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.

9. Ciascun componente della commissione può presentare una mozione al Presidente per promuovere la discussione su un argomento di particolare importanza. Le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione della stessa.

10. Le deliberazioni della Commissione sono affisse all'Albo dell'Azienda Sanitaria.

11. Alla sedute della Commissione possono partecipare senza diritto di voto il Direttore Generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e funzionari dell'Azienda sanitaria la cui partecipazione il direttore generale ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Presidente della Commissione che ne deve autorizzare la partecipazione ai lavori.

12. La Commissione di Garanzia ha diritto di ottenere dal Direttore generale tutte le notizie ed i chiarimenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni entro cinque giorni dalla richiesta, così come devono essere poste a disposizione, in copia, le deliberazioni adottate dal direttore generale, le determinazioni dei dirigenti, le deliberazioni e le osservazioni della giunta regionale sugli atti del direttore generale nonché gli atti del collegio sindacale ed ogni legge, direttiva, disposizione, circolare ministeriale ritenuta utile e necessaria ai lavori della Commissione.

13. La Commissione di Garanzia dura in carica cinque anni. In caso di cessazione dell'incarico di un membri per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

14. La funzione di componente della Commissione di Garanzia non può essere delegata.

15. La Commissione di garanzia provvederà ad eleggere un Vice presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei

componenti, alla prima riunione. Il Vice presidente presiede le sedute in caso di decadenza del presidente, fino alla nuova nomina ed all'insediamento del nuovo presidente, ed in caso di impossibilità momentanea del Presidente.

16. La Commissione di garanzia può essere sciolta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei casi di violazione di leggi, parzialità ed eccesso di potere manifestato nella valutazione e controllo dell'attività del direttore generale.

2. 8. Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:

1-bis. Le Regioni rendono noto, con congruo anticipo ed adottando misure di pubblicità e trasparenza, l'attivazione delle procedure per la formazione dell'albo dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere a cui attingere per la copertura dei posti. L'albo viene rinnovato ogni tre anni, salvo esaurimento anticipato per la totale copertura dei posti o per la rinuncia degli iscritti. Gli aspiranti all'iscrizione all'albo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti internet, i *curricula* degli aspiranti medesimi. La Giunta regionale individua il Direttore generale dall'Albo regionale ed investe la Commissione di garanzia per il parere obbligatorio, ma non vincolante, da esprimersi entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento.

2. 9. Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nelle regioni in cui è istituito con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, quale

componente della direzione generale per la direzione e il coordinamento delle attività socio sanitarie, si applica la disciplina prevista per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo di cui al presente articolo.

2. 01. Miotto, Murer, Sbroolini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Gazzetta Ufficiale e, aggiungere le parole: sempre con congruo anticipo,.

3. 6. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) età non superiore ai sessantacinque anni.

* **3. 3.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) età non superiore a 65 anni.

* **3. 13.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), sostituire le parole: pubbliche o private, con le seguenti: pubbliche di rilevanza nazionale.

3. 7. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) certificato di superamento di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e ge-

stione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere, di norma, a tale obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati ed hanno comunque valenza nazionale. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti istituzionali, i curriculum degli aspiranti medesimi;.

3. 14. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis):

b-bis) certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). I corsi possono essere organizzati anche dalle Regioni, in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati ed hanno comunque valenza nazionale. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti Internet, i curricula degli aspiranti medesimi;.

3. 5. Nunzio Francesco Testa, De Poli, Occhiuto.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: regioni possono pre-

vedere ulteriori requisiti a integrazione di quelli di cui al comma 3. Le.

3. 9. Palagianò, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: adottando misure, con le seguenti: adottando con congruo anticipo, misure.

3. 8. Palagianò, Mura.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Istituzione dell'autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata « autorità ».

2. L'autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi. I componenti dell'autorità nominati dal consiglio regionale o provinciale sono scelti:

a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;

b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;

c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza

almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale.

3. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.

4. I membri dell'autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non possono essere nominati componenti dell'autorità coloro che hanno interessi personali o professionali in conflitto con le necessarie autonomia e imparzialità dell'organo. Non possono inoltre essere nominati componenti dell'autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.

5. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'autorità.

6. L'autorità, in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito Internet, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.

7. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con obbligo di avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, e anche tramite il rispettivo sito internet, la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio, possono presentare domanda i soggetti in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4 del presente articolo.

8. La domanda di cui al comma 7 è inviata all'autorità.

9. L'autorità riceve le domande inviate ai sensi del comma 8 e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei *curricula* dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L'autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito internet della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore sanitario uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.

10. Al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « provvede alla sua sostituzione » sono inserite le seguenti: « , attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito internet dell'autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ».

11. L'Autorità ha sede presso le Agenzie Regionali Sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.

3. 10. Mura, Palagiano, Zazzera.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, aggiungere in fine i seguenti periodi: La Commissione deve essere composta da persone di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi, nonché di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale. Ad essa deve far parte un rappresentante dell'istituto superiore di sanità, nonché un membro scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia. La Commissione, di cui al presente comma, redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei *curricula* dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. La Commissione compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. La commissione medesima, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul sito internet della Regione la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore sanitario uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.

3. 11. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, aggiungere in fine i seguenti periodi: La Commissione deve essere composta da persone di riconosciute professionalità in-

dipendenza e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi, nonché di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale. Ad essa deve far parte un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, nonché un membro scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.

3. 12. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine i seguenti periodi:

All'atto della nomina della Commissione di Garanzia le Regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse. La Commissione di garanzia affida al direttore generale il soddisfacimento degli obiettivi assegnati dalla regione da svolgere nella piena autonomia gestionale. Trascorsi dodici mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la commissione di garanzia verifica i risultati aziendali conseguiti, ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e procede a trasmettere alla Regione, con analitica rendicontazione, la proposta di conferma o meno dell'incarico di direttore generale. La Regione può determinarsi in piena autonomia motivando, però, l'eventuale provvedimento in contrasto con quanto proposto dalla commissione di garanzia. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione delle leggi o del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, la commissione di garanzia propone alla regione, con provvedimento motivato, la risoluzione del contratto.

3. 18. Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 17. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fino al 30 per cento, con le seguenti: fino al 20 per cento.

* **3. 15.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.

* **3. 4.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: , ivi compresa fino a: annualmente con le seguenti: . Il suddetto trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 30 per cento dello stesso, previa valutazione da parte del direttore generale della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente.

3. 16. Minardo, Garofalo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.

3. 1. Molteni, Rondini.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: finanza pubblica inserire le seguenti: la lettera b) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 è abrogata e.

5. 6. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Le Regioni disciplinano le modalità per l'affidamento degli incarichi di cui all'ar-

articolo 15, comma 4 e per l'attribuzione dei compiti professionali e delle funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di verifica e di controllo.

5. 1. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole: su proposta del direttore di struttura complessa di afferenza, sentito il comitato di dipartimento.

5. 2. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le parole: su proposta del comitato di dipartimento, previo parere favorevole del Collegio di direzione e del direttore sanitario.

5. 3. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le parole: e del direttore sanitario.

* **5. 7.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le parole: e del direttore sanitario.

* **5. 16.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, ultimo periodo, dopo la parola: durata *aggiungere le seguenti:* le modalità di rinnovo.

* **5. 8.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: la durata, *aggiungere le parole:* le modalità di rinnovo.

* **5. 17.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2, con i seguenti:

« 2. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti, nel rispetto dei profili professionali specifici nazionali individuati ai sensi del comma 2-0-bis. Al fine dell'attribuzione dell'incarico è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria, nominato dal direttore generale, e da tre dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuati con procedura di pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa, facenti parte del personale del Servizio sanitario nazionale della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda sanitaria interessata. Per le regioni in cui esistono aziende o strutture complesse in numero inferiore a tre, il sorteggio è effettuato includendo anche i dirigenti di struttura complessa della regione confinante con il minor numero di abitanti e, per le regioni insulari, di quella più vicina. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione per la selezione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari della disciplina oggetto dell'incarico scelto con procedura di pubblico sorteggio. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.

2-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o

specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

2-ter. La commissione di cui al comma 2, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di *curriculum vitae*, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.

2-quater. Ai fini della selezione di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, tenuto conto di quanto disposto dal comma *2-ter* ».

5. 22. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine, il direttore generale nomina una commissione di tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa della di-

sciplina oggetto dell'incarico, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, individuati attraverso pubblico sorteggio nell'ambito di un elenco regionale redatto e curato dai soggetti indicati da apposita disciplina regionale. La Commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame. La commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, presenta al direttore generale una lista di candidati all'interno della quale il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il vincitore ».

5. 4. Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa, con le seguenti: cinque membri presieduta dal direttore del dipartimento cui afferisce l'incarico da assegnare, e composta da quattro dirigenti di struttura complessa dipendenti del SSN.

5. 18. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la parola: cinque.

5. 9. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: direttore sanitario con le seguenti: direttore del dipartimento a cui afferisce l'incarico da assegnare.

5. 10. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la parola: quattro.

5. 11. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: complessa aggiungere le seguenti: dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

5. 13. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: elenco regionale, con le parole: elenco nazionale.

* **5. 19.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale.

* **5. 12.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il quinto e sesto periodo, con i seguenti:

La Commissione sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di *curriculum vitae*, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ot-

tenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.

5. 23. Mura, Palagiano.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, quinto periodo, sostituire le parole: tenendo Conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame, con le parole: sulla base di eventuali prove di esame, dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di *curriculum vitae*, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico.*

5. 25. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.

5. 27. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sesto periodo, sostituire le parole da: all'interno della quale fino alla fine del periodo, con le parole: per la successiva effettuazione congiunta di un colloquio attitudinale. Esperite tali procedure la Commissione, integrata dal Direttore Generale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore.

* **5. 20.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sesto periodo, sostituire le parole da: all'interno fino a: vincitore con le seguenti: Per la successiva effettuazione congiunta di un colloquio attitudinale. Esperite tali procedure la Commissione, integrata dai Direttore generale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore.

* **5. 14.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di quello della regione.

5. 24. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini della selezione di cui al presente comma, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.

5. 26. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce la UO.

* **5. 15.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore Generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce la UO.

* **5. 21.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

5. 28. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-ter aggiungere, infine le seguenti parole: salvo che nella provincia autonoma di Bolzano al fine di consentire il conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 75.

5. 29. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Emergenza sanitaria).

1. Nelle more della attivazione della specializzazione universitaria in medicina di emergenza, le regioni che hanno adottato provvedimenti per consentire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionali di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno

1999, n. 229, possono attivare le procedure affinché i medici in servizio in emergenza alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, i quali operino con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni o al compimento dinamico del quinto anno oppure con incarico determinato rinnovato da almeno cinque anni, siano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nel rispetto delle dotazioni organiche e dei finanziamenti utilizzati dalla regione per garantire gli organici della suddetta attività.

5. 01. Miotto, Burtone, Lenzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Requisiti concorsuali).

1. Al fine di poter partecipare ai concorsi pubblici per dirigente medico lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato presso le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, almeno per cinque anni anche non consecutivi nella disciplina, è equivalente al requisito specifico della specializzazione della disciplina messa a concorso.

5. 02. Miotto, Burtone, Lenzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Nomine del direttore amministrativo, del direttore sanitario).

1. Il primo periodo del comma 1-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: « Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati secondo le modalità di cui ai commi 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* ».

2. Dopo il comma 1-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 1-*sexies*. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo sono assegnati dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti. Al fine dell'attribuzione dei suddetti incarichi, è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria interessata, nominato dal direttore generale, e da tre membri individuati con le seguenti modalità:

a) per la nomina a direttore sanitario, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnico-sanitaria in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione, ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in medicina e chirurgia della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio;

b) per la nomina a direttore amministrativo, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnica o amministrativa in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in materie giuridiche o economiche della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio.

1-*septies*. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso. La commis-

sione di cui al comma 1-*sexies*, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla medesima commissione. La graduatoria rimane valida per un anno.

1-*octies*. Ai fini della selezione di cui al comma 1-*septies*, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati ».

5. 03. Mura, Palagiano.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: medici aggiungere le seguenti: e sanitari.

Conseguentemente modificare anche la Rubrica.

6. 3. Miotto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il contenimento dei costi con le seguenti: l'uso appropriato delle risorse.

6. 4. Miotto.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6. 1. Molteni, Rondini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: proposte dal Ministro della salute fino alla fine del periodo con le seguenti: approvate con intesa, da stipularsi in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. 2. Molteni, Rondini.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso ART. 17-bis, comma 1, sostituire dalle parole: Il direttore del dipartimento, fino alle parole: collegio di direzione, con le parole: Il direttore del dipartimento è eletto dai componenti del dipartimento e formalmente nominato dal direttore generale.

7. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso ART. 17-bis, comma 2, dopo le parole: collegio di direzione aggiungere le seguenti: se insediato.

7. 1. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 1, capoverso ART. 17-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità numerica tra Direttori di Dipartimento di componente ospedaliera ed universitaria.

*** 7. 4.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso ART. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, è assicurata la parità numerica tra direttori di dipartimento di componente ospedaliero ed universitaria.

*** 7. 2.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso ART. 17-ter, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 3. Molteni, Rondini.

Al comma 2, dopo le parole: tecnico-sanitarie aggiungere le seguenti: da esercitare d'intesa con il Comitato di dipartimento.

*** 8. 4.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, capoverso ART. 17-ter, comma 2, dopo le parole: e tecnico-sanitarie, aggiungere le seguenti: da esercitare di intesa con il Comitato di Dipartimento.

*** 8. 5.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso ART. 17-ter, sopprimere il comma 3.

8. 2. Molteni, Rondini.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1. Il limite massimo di età.

9. 6. Molteni, Rondini.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole da: A domanda dell'interessato fino alla fine del periodo.

*** 9. 1.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 9. 3.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, limitatamente allo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale, compresa la direzione delle strutture complesse. Gli atti aziendali disciplinano le modalità e i limiti per l'attribuzione al suddetto personale delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alla attività didattica e di ricerca fino alla permanenza nei ruoli delle università.

**** 9. 4.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni, limitatamente allo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale, compresa la direzione delle strutture complesse. Gli atti aziendali disciplinano le modalità e di limiti per l'attribuzione al suddetto personale delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alla attività didattica e di ricerca fino alla permanenza nei ruoli delle università.

**** 9. 2.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 4. Miotto, Lenzi.

Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel comma 1, sostituire le parole:

dirigente medico con le seguenti: dirigente sanitario.

10. 5. Pedoto, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo, di cui al comma 2, lettera d); con rapporto esclusivo ed attività libero-professionale intramuraria;

10. 29. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: con rapporto esclusivo ed attività libero professionale intramuraria in studi professionali (cd. allargata).

10. 1. Molteni, Rondini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) il rapporto non esclusivo preclude l'affidamento di incarico di direzione di struttura semplice, complessa e di direzione dipartimentale.

10. 6. Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) garantendo parità di trattamento dei cittadini, al di là del fatto che questi ultimi si avvalgano o meno di prestazioni rese in regime di attività libero professionale.

10. 7. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

10. 8. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

10. 9. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).

10. 10. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

10. 11. Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: esclusi i casi di urgenza, le liste di attesa dell'attività istituzionale non possono essere superiori a quelle per l'attività libero-professionale, nella corrispondente specialità.

10. 12. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

10. 13. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d).

10. 14. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10. 15. Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: dal singolo dirigente.

10. 16. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

10. 17. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) è obbligo dell'azienda attivare la libera professione intramuraria entro un anno dalla promulgazione della presente legge. La stessa sarà gestita dall'azienda mediante un Centro Unico Prenotazioni, con liste separate e distinte tra attività istituzionale ed attività libero-professionale e con pagamento delle prestazioni e ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

10. 18. Miotto.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è facoltà dell'azienda fino a: In caso di attivazione, la stessa con le seguenti: la libera professione intramuraria.

10. 2. Molteni, Rondini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è facoltà fino a: parzialmente con le seguenti: con l'azienda attiva.

10. 19. Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o attivare solo parzialmente.

10. 20. Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso non potrà essere autorizzata l'attività intramuraria allargata.

10. 21. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: centro unico prenotazioni, con spazi e liste separati fino alla fine del periodo con le seguenti: uffici prenotazione separati.

10. 22. Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine del periodo: in via transitoria, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 23. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

10. 24. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

10. 25. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: oppure presso strutture private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

10. 26. Burtone, Miotto, Lenzi.

Al comma 2, lettera g) aggiungere alla fine le parole: d'intesa con le OOSS Mediche aziendali.

* **10. 3.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: di intesa con le OOSS Mediche aziendali.

* **10. 28.** Palagiano, Mura.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: libero-professionale, aggiungere le seguenti: mantenere o rendere operanti servizi assistenziali anche in ambito domiciliare,.

11. 3. Minardo, Garofalo.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è facoltà dell'azienda fino a: in caso di attivazione, la stessa con le seguenti: la libera professione intramuraria.

11. 1. Molteni, Rondini.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: dall'azienda mediante aggiungere le seguenti: uno specifico ufficio e.

11. 4. Minardo, Garofalo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: strutture private aggiungere la seguente: anche.

11. 5. Minardo, Garofalo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120 per quanto non previsto dal presente articolo, nonché per assicurare le attività di controllo sulle attività e sulle liste di attesa, le attività di informazione ai cittadini, ed ogni iniziativa finalizzata alla trasparenza nella gestione dell'attività libero-professionale.

11. 27. Miotto, Burtone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi del diritto di cui al comma 1 e fornisce,

contestualmente, le informazioni concernenti i tempi e le modalità di esercizio dell'attività che intende svolgere.

2-ter. Congiuntamente all'invio della comunicazione di cui al comma precedente, il professionista, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3-*quater*, trasmette alla struttura pubblica di cui è dipendente idonea autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività libero-professionale che intende svolgere e le attività istituzionali che caratterizzano il rapporto di lavoro in essere con la struttura pubblica.

2-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di attività libero-professionale suscettibili di dare luogo a conflitto di interessi con il rapporto di lavoro dipendente presso le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale e di altre amministrazioni pubbliche.

2-quinquies. Il personale sanitario che opera in regime di libera professione ai sensi del presente articolo garantisce l'esercizio professionale nel rispetto delle disposizioni contenute nelle rispettive fonti di regolamentazione, applicando le tariffe previste dai nomenclatori tariffari dei rispettivi ordini o collegi professionali.

11. 2. Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. Le norme di cui alla presente legge per quanto compatibili si applicano a tutto il personale del comparto sanità del servizio sanitario nazionale.

11. 01. Miotto.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile).

1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, nonché il personale medico in esse operante, possono esercitare l'attività solo se hanno stipulato apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché i massimali idonei a garantire la relativa copertura assicurativa. Con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico si provvede annualmente alla rivalutazione dei predetti massimali.

3. Gli oneri derivanti dai premi assicurativi relativi alle polizze di cui al comma 1 riguardanti il personale medico sono posti a carico del medesimo personale.

12. 1. Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche in materia di orario di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 » sono aggiunte le seguenti: « 9 »;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: « Le misure abrogative e di modifica di cui al presente articolo hanno effetto retroattivo per l'applicazione delle rispettive sanzioni amministrative ».

12. 02. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Tutela della maternità e della paternità dei medici in formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).

1. Il comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Ai medici in formazione specialistica si applicano le disposizioni sulla tutela della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ».

12. 03. Zeller, Brugger.

ALLEGATO 2

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo,
C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146
Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3.bis. Le strutture sanitarie individuate ai sensi del comma 2 devono erogare prestazioni nel rispetto di standard di qualità, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione e gestione dei rischi, alla tutela della privacy, alla corretta ed esaustiva informazione del paziente, così come previsto dalla Carta Europea dei Diritti del Malato ».

1. 2. Il Relatore (*nuova formulazione*).

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo le parole: personale medico e sanitario, aggiungere le parole: e a tutti quegli atti di propria competenza.

2. 12. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: obbligatorio.

2. 1. Laura Molteni, Rondini (*nuova formulazione*).

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo: Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione,

qualora espresso, sono adottate con provvedimento motivato.

2. 15. Palagiano, Mura (*nuova formulazione*).

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire la parole da: nonché la partecipazione fino a: presenti nell'azienda con le seguenti: nonché la partecipazione di rappresentanze elettive delle unità operative, dei direttori di dipartimento e delle professioni sanitarie. La regione può prevedere che tale composizione sia integrata con altre figure professionali presenti nell'azienda.

2. 2. Laura Molteni, Rondini (*nuova formulazione*).

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in proporzione alla rispettiva dotazione organica.

*** 2. 5.** Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le parole: in proporzione alla rispettiva dotazione organica.

*** 2. 16.** Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nelle regioni in cui è istituito con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, quale

componente della direzione generale per la direzione e il coordinamento delle attività socio sanitarie, si applica la disciplina prevista per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo di cui al presente articolo.

2. 01. Miotto, Murer, Sbrollini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sulla situazione della filiera del tabacco delle organizzazioni aderenti alla manifestazione nazionale della tabacchicoltura italiana Unione nazionale italiana tabacchi (Unitab), Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila-UIL, Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI), Confagricoltura, CIA, Fedagri Confcooperative, ANCA Legacoop, Interbri-ght, Interburley, Interfire e Ait 130

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.

Audizione delle organizzazioni di produttori Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli e agrumari (UIAPOA), Unione nazionale tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli agrumari e di frutta in guscio (UNAPROA), Unione nazionale associazioni coltivatori ortofrutticoli e agrumari (UNACOA), Fruitimprese – Associazione imprese ortofrutticole 130

Audizione delle organizzazioni cooperative agricole AGCI Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Unci Coldiretti 130

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2010.

Audizione sulla situazione della filiera del tabacco delle organizzazioni aderenti alla manifestazione nazionale della tabacchicoltura italiana Unione nazionale italiana tabacchi (Unitab), Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila-UIL, Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI), Confagricoltura, CIA, Fedagri Confcooperative, ANCA Legacoop, Interbri-ght, Interburley, Interfire e Ait.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2010.

Sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.

Audizione delle organizzazioni di produttori Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli e agrumari (UIAPOA), Unione nazionale tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli agrumari e di frutta in guscio (UNAPROA), Unione nazionale associazioni coltivatori ortofrutticoli e agrumari (UNACOA), Fruitimprese – Associazione imprese ortofrutticole.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45

Audizione delle organizzazioni cooperative agricole AGCI Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Unci Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	131
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	137
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	139
DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	133
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	140
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	141
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	142
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 e abb., approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
AVVERTENZA	136

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione

delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

C. 2451 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha reso parere alla 3ª «sup» a «reset» Commissione del Senato in data 28 aprile 2009. Riferisce che il provvedimento, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, autorizza, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. Rileva che la Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino, persegue gli obiettivi della salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi, il loro sviluppo sostenibile e la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino. Osserva che il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino; mediante delibere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti ed il coordinamento tra la Consulta Stato – regioni dell'Arco alpino e la stessa Conferenza unificata. Ravvisa l'opportunità che sia definita una politica comunitaria specifica per le zone di montagna; sia elaborata una definizione armonizzata all'interno dell'Unione europea e siano privilegiate le zone montane nell'assegnazione di finanziamenti nell'ambito del secondo pilastro. Reputa altresì opportuno che sia stabilito che il Libro verde sulle future politiche europee per le regioni montane sia inserito quanto prima nel programma di lavoro della Commissione europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) dichiara di condividere i contenuti della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Paola Pelino, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, recante la definizione dei principi fondamentali che sovrintendono l'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo; osserva che l'intervento legislativo è motivato dall'esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo ed un assetto istituzionale che si conformi alla riforma del Titolo V della Costituzione. Riferisce che l'articolo 1 riconosce la valenza sociale, culturale ed economica dello spettacolo dal vivo, la cui tutela è affidata alla Repubblica; i principi fondamentali e le finalità ai quali orientare l'azione sono declinati nell'articolo 2. Osserva che gli articoli da 3 a 6 definiscono le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo della Repubblica, ripartendole tra lo Stato, la Conferenza unificata le regioni, le città metropolitane, province e comuni. Evidenzia che l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio dello spettacolo, mentre gli articoli da 8 a 12 e l'articolo 15 recano disposizioni in materia di riorganizzazione dello spettacolo dal vivo e agevolazioni agli operatori del settore. Si sofferma quindi sull'articolo 13, che prevede l'istituzione di un Fondo perequativo a sostegno delle aree nelle quali la cultura dello spettacolo non sia adeguatamente diffusa, e sull'articolo 14, che istituisce il Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti.

Sottolinea che gli articoli 16 e 17 recano norme, rispettivamente, in materia di educazione culturale e di formazione professionale e alta formazione; l'articolo 18 prevede l'istituzione di una banca dati professionale degli artisti; l'articolo 19 riconosce e disciplina la figura del procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale. Illustra quindi l'articolo 20, che prevede interventi in materia di collocamento al lavoro; l'articolo 21, relativo alle funzioni di ARCUS riferite alle iniziative per la fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili. Si sofferma quindi sugli articoli 22 e 23, che regolano il Consiglio per lo spettacolo dal vivo e i comitati tecnici, nonché sugli articoli da 24 a 27, recanti disposizioni riferite alle attività settoriali. Segnala che le attività di sostegno dello spettacolo, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel valutare favorevolmente la proposta di parere del relatore, esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto da tutti i gruppi parlamentari nella commissione di merito che ha consentito l'elaborazione di un testo condiviso recante una incisiva riforma della materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 10ª «sup» a «reset» Commissione del Senato lo scorso 2 febbraio 2010. Riferisce che il decreto-legge risponde all'esigenza di salvaguardare il funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna; le disposizioni recate dal testo avranno una durata almeno triennale finché non saranno approntate nuove infrastrutture che porranno una soluzione strutturale alle criticità che attualmente caratterizzano il sistema di approvvigionamento di energia elettrica delle due Isole. Osserva che il Senato ha introdotto ulteriori disposizioni che allargano il campo di intervento del provvedimento rispetto al tema dell'approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori: tali nuove disposizioni riguardano in particolare le opere relative alla rete elettrica di trasmissione nazionale e agli impianti di energia elettrica, nonché gli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici. Evidenzia che l'articolo 1 istituisce un servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica in Sardegna e in Sicilia, per il triennio 2010-2012, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole; l'articolo 2 affida a TERNA S.p.a. la determinazione del possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero e l'organizzazione delle procedure concorsuali relativamente agli *interconnector*, chiamati a realizzare tale capacità di interconnessione. Si sofferma quindi sull'articolo 2-bis, che prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di trasmissione di elettricità quale attività di preminente interesse nazionale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, e sull'articolo 2-ter, che dispone che gli interventi di riclassa-

mento degli elettrodotti di interconnessione con l'estero vengano realizzati mediante procedura semplificata. Fa notare che l'articolo 2-*quater* prevede che si possano realizzare mediante denuncia di inizio attività specifici aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica. Illustra quindi l'articolo 2-*quinquies*, che reca norme relative ai commissari straordinari previsti per interventi urgenti per le reti dell'energia, e l'articolo 2-*sexies*, che dispone in materia di tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Ricorda che la Commissione aveva espresso, alla 10ª «supra» «reset» Commissione del Senato, parere favorevole con due osservazioni volte a prospettare l'opportunità che l'attuazione del decreto-legge in oggetto dovesse avvenire con il pieno coinvolgimento delle regioni e che gli interventi a favore della riduzione dei costi fossero fruibili su tutto il territorio nazionale per quei soggetti che innovano i processi produttivi generando nuova occupazione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene opportuno trasformare in condizioni le menzionate osservazioni.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Pizzetti; formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, illustrando i contenuti

del provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 dispone l'esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico per i dipendenti che si dedichino al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua. Osserva che l'articolo 2 prevede, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa e che necessitano di assistenza continua, il riconoscimento, su richiesta, del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Fa notare che tale diritto è riconosciuto ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Rileva che l'articolo 3 reca norme in ordine alle modalità di riconoscimento dei predetti benefici. Osserva che il testo unificato, attribuendo benefici previdenziali ai lavoratori che prestano assistenza e cura a familiari disabili, afferisce alla materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Paola Pelino, illustra il contenuto del provvedimento in titolo. Riferisce che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi, autorizzando l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa. Rileva che l'articolo 2 prevede misure per la corresponsione dell'indennità di reinserimento a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, mentre l'articolo 3 reca specifiche disposizioni sull'attuazione di specifici profili afferenti al riconoscimento del diritto agli ammortizzatori sociali, limitatamente al biennio 2010-2011. Osserva che l'articolo 4 reca misure previdenziali in favore degli operai agricoli e l'articolo 5 istituisce il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Sottolinea che le norme contenute nel testo, in quanto incidenti su vari profili dei rapporti di lavoro, sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale « ordinamento civile e penale », di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole. (*vedi allegato 5*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore. Manifesta quindi l'esigenza che sia possibile pervenire quanto prima ad una riforma organica della normativa in materia di ammortizzatori sociali, auspicando che si incrementino le risorse attualmente stanziati a tal fine.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 e abb., approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatrice Fiorenza Bossoli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere il 25 marzo 2009 alla 11« sup »a« reset » Commissione del Senato. Riferisce che il provvedimento si propone il riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004. Osserva che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento; l'articolo 2 fornisce la qualificazione di persone sordocieche prevedendo che tali soggetti percepiscano in forma unificata le diverse indennità ad essi spettanti; l'articolo 3 disciplina le modalità di accertamento della sordocecità da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, prevedendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS. Sottolinea che l'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche; l'articolo 5 contempla specifiche forme di assistenza che possono essere attivate dalle regioni; l'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento. Fa notare che il progetto di legge sembra afferire alla materia della « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Evidenzia che il testo interviene a regolamentare prestazioni e servizi che devono essere assicurati a tutti i soggetti affetti da tale forma di disabilità, venendo quindi in rilievo l'ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riservato alla potestà legislativa

esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Nuovo Testo C. 2165 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (C. 2451 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2451 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la III Commissione della Camera, recante «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991», su cui la Commissione ha espresso parere il 28 aprile 2009 alla 3ª «sup» a «reset» Commissione del Senato;

rilevato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, relativa alle attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino;

valutata favorevolmente la modifica introdotta dalla commissione in sede referente, volta ad espungere dal testo originario il riferimento al Protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione

Alpi, considerata la delicatezza degli aspetti economici e ambientali che tale Protocollo riveste;

considerato il Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE, 2008/C120/11) sul tema «Le prospettive dell'agricoltura nelle aree con svantaggi naturali specifici (regioni montane, insulari e ultraperiferiche)»;

rilevato che i cittadini europei beneficiano di molti beni pubblici ed economici, nonché di numerosi servizi forniti dalle regioni di montagna, tra cui la riduzione dei rischi naturali (di cui beneficiano sia gli abitanti delle zone di montagna che gli abitanti di altre zone, ad esempio grazie alla protezione fornita ai corridoi di trasporto); i grandi spazi per il tempo libero e per il turismo (essenziali per i cittadini di un continente urbanizzato quale l'Europa e per la sua competitività); una estesa biodiversità; riserve di acqua uniche al mondo; prodotti di qualità, soprattutto alimentari;

sottolineato che nonostante l'importanza che rivestono a livello europeo, le regioni montane sono relegate in una posizione marginale nel contesto delle politiche europee e viene gravemente misconosciuto il considerevole potenziale di cui dispongono, soprattutto sul lato della innovazione, per contribuire alla crescita dell'Europa ed all'arricchimento della sua diversità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito l'opportunità che sia definita una politica comunitaria specifica per le zone di montagna; sia elaborata una definizione armonizzata all'interno dell'Unione europea; siano privilegiate le zone montane nell'assegnazione di finanziamenti nell'ambito del secondo pilastro; siano consolidate le misure in materia di indennizzi a favore degli agricoltori montani; siano integrate fra loro la politica agricola e quella regionale ai fini di un impatto più positivo sui territori montani;

b) valuti altresì la commissione di merito l'opportunità di stabilire che il Libro verde sulle future politiche europee per le regioni montane sia inserito quanto prima nel programma di lavoro della Commissione europea onde poter perseguire i seguenti obiettivi: precisare le tematiche di importanza strategica per le zone montane nei diversi Stati membri; chiarire e coordinare il ruolo dei diversi livelli di potere e settori dell'economia; consolidare i dati statistici specifici su cui poggiano le politiche in queste regioni; esaminare, alla luce degli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea, le politiche di accompagnamento e sostegno da attuare nei suddetti territori; proporre, infine, delle prospettive per lo sviluppo delle politiche pubbliche nazionali ed europee.

ALLEGATO 2

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Testo unificato C. 136 e abb.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 136 e abb., in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo »;

considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la « promozione e organizzazione di attività culturali », cui si riferiscono le attività di sostegno dello spettacolo, è riconducibili alla legislazione concorrente;

evidenziata l'articolata ripartizione di competenze tra i diversi livelli di governo del territorio, delineata agli articoli da 3 a 6 del testo in esame, e preso atto delle specifiche funzioni riconosciute alla Conferenza unificata ed alle regioni in materia di gestione del Fondo Unico dello spettacolo e di programmazione degli interventi in favore della presenza, promozione e valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (C. 3243 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, approvato dal Senato e in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, su cui la Commissione ha espresso parere in data 2 febbraio 2010 alla 10ª «sup» a «reset» Commissione del Senato;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla «distribuzione nazionale dell'energia» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;

preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame, volto a sopperire al man-

cato o incompleto approntamento di nuove strutture di interconnessione tra il continente e le predette isole, che pone a rischio la sicurezza e la continuità della fornitura di energia elettrica, e ritenuto che le regioni interessate dovranno essere coinvolte nella successiva fase di realizzazione e completamento delle necessarie infrastrutture e opere strutturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle regioni;

2) sia precisato altresì che gli interventi a favore della riduzione dei costi siano fruibili su tutto il territorio nazionale per quei soggetti che innovano i processi produttivi generando nuova occupazione.

ALLEGATO 4

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (Nuovo testo unificato C. 82 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 82 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;

considerato che il provvedimento, attribuendo benefici pensionistici ai lavora-

tori che prestano assistenza e cura ai familiari disabili gravi, riguarda la materia « previdenza sociale », che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori (C. 2100 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 2100 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori;

considerato che le norme contenute nel testo sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale « ordinamento civile e penale » e « previdenza sociale », nonché, rilevate le generali fina-

lità « perequative », alla materia di legislazione esclusiva statale « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », previste, rispettivamente, alle lettere l), o) e m) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

rilevata l'esigenza che si dia seguito quanto prima ad una riforma organica della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

**Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche
(C. 2713, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge C. 2713 ed abb., approvato dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante « Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche », su cui la Commissione ha espresso parere il 25 marzo 2009 alla 11^a Commissione del Senato;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento afferisce a profili ri-

conducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della « tutela della salute », ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, è riconosciuta in capo alle regioni, nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, l'organizzazione di specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
Comunicazioni del Presidente	144
Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).	
Audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale della RAI (Svolgimento e rinvio)	144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, il direttore generale, professor Mauro Masi, e il vice direttore generale, dottor Giancarlo Leone, accompagnati dal direttore di RAI Parlamento, dottoressa Giuliana Del Bufalo, dal direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Lorenzo Ottolenghi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Paolo Biffani, dal dottor Nicola Claudio e dal dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che da parte della Federconsumatori è stato presentato davanti al TAR del Lazio un ricorso relativamente al provvedimento di disciplina della campagna elettorale approvato dalla Commissione il 9 febbraio 2010; come in altri casi analoghi, la Commissione affiderà la propria rappresentanza e difesa all'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ne prende atto.

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

Audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale della RAI.

(Svolgimento e rinvio).

Il PRESIDENTE dà la parola agli auditi.

Il presidente GARIMBERTI dà conto del procedimento di formazione dello schema di contratto di servizio 2010-2012 e delle sue principali caratteristiche, con particolare riferimento a quanto esso comporta per l'azienda in termini di applicazione.

Il direttore generale MASI rappresenta il ruolo che la RAI potrà e dovrà esercitare nel corso del triennio cui il contratto di servizio si riferisce.

Il vice direttore LEONE fornisce infine chiarimenti sulle difformità, tra il con-

tratto di servizio e le linee guida emanate dall'Agcom, segnalate dal Presidente dell'Autorità nell'audizione del 4 marzo scorso.

In considerazione degli impegni parlamentari e della rilevanza dell'audizione in corso, il PRESIDENTE propone di proseguire l'audizione nella giornata di domani.

Non facendosi osservazioni, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 marzo, alle ore 14, per il prosieguo dell'audizione in titolo.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	146
Seguito dell’esame della conferma dell’opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009	146
Seguito dell’esame della conferma dell’opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009	146
Comunicazioni del Presidente	147

Martedì 9 marzo 2010. – Presidenza del presidente Massimo D’ALEMA.

La seduta comincia alle 8.25.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Gianni LETTA, il quale – dopo gli interventi introduttivi dei senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) – svolge una comunicazione sulla conferma dell’opposizione del segreto di Stato nei procedimenti giudiziari in corso a Perugia e a Milano.

Seguito dell’esame della conferma dell’opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009.

Prosegue l’esame delle comunicazioni all’ordine del giorno.

Intervengono il presidente D’ALEMA (PD), i deputati CICCHITTO (PdL), ROSATO (PD) e BRIGUGLIO (PdL) e i senatori RUTELLI (Misto-API) e QUAGLIARIELLO (PdL).

Il presidente D’ALEMA (PD), prendendo atto di quanto emerso nel corso della discussione, dichiara concluso l’esame dell’argomento in titolo.

Seguito dell’esame della conferma dell’opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009.

Prosegue l’esame della comunicazione all’ordine del giorno.

Intervengono i senatori RUTELLI (Misto-API) e QUAGLIARIELLO (PdL), i deputati CICCHITTO (PdL), BRIGUGLIO

(PdL) e ROSATO (PD), il presidente D'ALEMA (PD), i senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD).

Il presidente D'ALEMA (PD), prendendo atto di quanto emerso nel corso della discussione, dichiara concluso l'esame dell'argomento in titolo.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINI CONOSCITIVE:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del Capo struttura programmi bambini/ragazzi di Raitre, Maria Mussi Bollini (Svolgimento e conclusione)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148

INDAGINI CONOSCITIVE

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza della vicepresidente Anna Maria Serafini.

La seduta comincia alle 10.25.

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del Capo struttura programmi bambini/ragazzi di Raitre, Maria Mussi Bollini.

(Svolgimento e conclusione).

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria MUSSI BOLLINI, *Capo struttura programmi bambini/ragazzi di Raitre*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la Presidente Anna Maria SERAFINI, le deputate Luisa Capitanio SANTOLINI (UdC), Gabriella CARLUCCI (Pdl) e Giulia COSENZA (Pdl).

Maria MUSSI BOLLINI, *Capo struttura programmi bambini/ragazzi di Raitre*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

Audizione informale del dottor Carlo Infanti, esperto in materia di sicurezza di giocattoli destinati ai minori.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

Martedì 9 marzo 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono l'Avvocato Enzo Paolini, Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.), il Prof. Gabriele Pelissero, Vice presidente nazionale dell'A.I.O.P., e il Dott. Franco Bonanno, Direttore generale dell'A.I.O.P.

La seduta comincia alle 20.10.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.).

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

L'Avvocato Enzo PAOLINI, *Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.)* e il Prof. Gabriele PELISSERO, *Vice presidente nazionale dell'A.I.O.P.* svolgono ampie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene altresì il Dott. Franco BONANNO, *Direttore generale dell'A.I.O.P.*

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Carmine Santo PATARINO (PdL), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Lucio BARANI (PdL), nonché Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.50, riprende alle 22.

L'Avvocato Enzo PAOLINI, *Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.)* e il Prof. Gabriele PELISSERO, *Vice presidente nazionale dell'A.I.O.P.*, replicano con più interventi alle considerazioni e ai quesiti formulati.

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia coloro che sono intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle 22.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.40 alle 20.10.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Emendamenti C. 3175 Governo ...	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI COMUNITARI:

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	4
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici e C. 3183 Lanzillotta (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	7
Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	7

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	8
--	---

AVVERTENZA	10
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	11
--	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	14
INTERROGAZIONI:	
5-02595 Tempestini: Sulle iniziative per il disarmo nucleare del territorio europeo	16
<i>ALLEGATO (Testo integrale della risposta)</i>	18
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino e C. 3254 Di Pietro (<i>Discussione e rinvio</i>)	20
Sui lavori della Commissione	21
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	22
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	38
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624 e abb.-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Ulteriore nuovo testo C. 2165 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	33
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	41
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	45
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	54

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e C. 1873 Pagano (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Istituzione delle zone franche termali. C. 2485 Ceccuzzi (<i>Esame e rinvio</i>)	50

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01682 Ghizzoni: Sul ritrovamento presso la residenza privata Villa Certosa di 30 tombe fenicie riconducibili al 300 a.C.	57
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	61
5-01938 Garagnani: Promozione di uno statuto dei dirigenti scolastici e degli insegnanti ..	57
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-02309 Siragusa: Equipollenza del diploma delle scuole dirette a fini speciali e del diploma universitario con la laurea di primo livello in alcune classi di studio	57
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-02380 Pili: Individuazione di risorse per il progetto Sardinia Radio Telescope presso la Stazione radioastronomica di Pranu Sanguni (CA)	57
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-02459 Bobba: Sul taglio di risorse ai servizi di pulizia nelle scuole, in particolare in Piemonte.	
5-02519 Rossomando: Sul taglio di risorse ai servizi di pulizia nelle scuole, in particolare in Piemonte	58
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-02450 De Pasquale: Ridefinizione dei profili professionali dell'Istituto « Aurelio Nicolodi » di Firenze nell'ambito del riordino degli istituti professionali	58
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	68
5-02512 Fugatti: Sull'attuazione della riforma dell'istruzione di secondo grado nella provincia autonoma di Trento	58
5-02369 Mariani: Stato di attuazione del programma straordinario per l'edilizia scolastica .	58
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	69
Sui lavori della Commissione	59

COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	60
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (<i>Esame e rinvio</i>)	71
--	----

RISOLUZIONI:

7-00271 Germanà: attività di monitoraggio sul territorio di Messina (<i>Discussione e rinvio</i>)	74
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ». C. 2429 Mazzocchi (<i>Esame e rinvio</i>)	75

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, libraio, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
DL 3/10 Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
AVVERTENZA	80

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)	81
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	81
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86

RISOLUZIONI:

7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	84
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli	85
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	92

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	96
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Fondo pensioni del personale BNL sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare	97
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del gruppo FIAT sulle problematiche occupazionali concernenti gli stabilimenti dell'azienda presenti sul territorio italiano 97

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

SEDE REFERENTE:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

ALLEGATO (*Emendamenti*) 103

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al nuovo testo base*) 109

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 128

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 107

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sulla situazione della filiera del tabacco delle organizzazioni aderenti alla manifestazione nazionale della tabacchicoltura italiana Unione nazionale italiana tabacchi (Unitab), Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila-UIL, Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI), Confagricoltura, CIA, Fedagri Confcooperative, ANCA Legacoop, Interbri-ght, Interburley, Interfire e Ait 130

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.

Audizione delle organizzazioni di produttori Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli e agrumari (UIAPOA), Unione nazionale tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli agrumari e di frutta in guscio (UNAPROA), Unione nazionale associazioni coltivatori ortofrutticoli e agrumari (UNACOA), Fruitimprese – Associazione imprese ortofrutticole 130

Audizione delle organizzazioni cooperative agricole AGCI Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Unci Coldiretti 130

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 131

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 137

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 132

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 139

DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	133
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 e abb., approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
AVVERTENZA	136
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
Comunicazioni del Presidente	144
Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).	
Audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale della RAI (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	144
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	146
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009	146
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009	146
Comunicazioni del Presidente	147
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA	
INDAGINI CONOSCITIVE:	
Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Audizione del Capo struttura programmi bambini/ragazzi di Raitre, Maria Mussi Bollini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,60



16SMC0002950